

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

74.

SITZUNG

19-7-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 24: « Ordinamento dei Comuni »	pag. 3
a) Disegno di legge n. 47: « Modifica alla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, concernente la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione » (presentato dai cons. reg. Schatz e Pupp)	
b) Disegno di legge n. 50: « Modifica alla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, relativa alla concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione » (presentato dalla Giunta regionale)	pag. 32
Disegno di legge n. 55: « Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili »	pag. 41
Disegno di legge n. 56: « Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento »	pag. 54
Disegno di legge n. 70: « Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori dell'agricoltura e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento »	pag. 62

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 24: « Gemeindeordnung »	Seite 3
a) Gesetzentwurf Nr. 47: « Änderung des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1959 Nr. 7 betreffend die Gewährung von Beiträgen für die Errichtung und den Ausbau von Krankenhäusern in der Region » (vorgelegt von den R.R.-Abg. Schatz und Pupp);	
b) Gesetzentwurf Nr. 50: « Änderung des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1959 Nr. 7 über die Gewährung von Beiträgen für die Errichtung und den Ausbau von Krankenhäusern in der Region » (vorgelegt vom Regionalausschuß)	Seite 32
Gesetzentwurf Nr. 55: « Ergänzende Bestimmungen zu den Hilfsmaßnahmen des Staates für die Zivilblinden »	Seite 41
Gesetzentwurf Nr. 56: « Bestimmungen über die Krankenpflichtversicherung und den physischen und wirtschaftlichen Schutz der arbeitenden Mütter, beim Dienst- und Hauspersonal, bei den Lehrlingen, den bei Baustellen zu Schulungszwecken und bei der Wiederaufforstung beschäftigten Personen sowie den Heimarbeitern, und über die Gewährung eines Regionalbeitrages an die Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Bozen und Trient »	Seite 54
Gesetzentwurf Nr. 70: « Bestimmungen über die Krankenpflichtversicherung und den physischen und wirtschaftlichen Schutz der arbeitenden Mütter, bei den landwirtschaftlichen Arbeitern und über die Gewährung eines Regionalbeitrages an die Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Bozen und Trient »	Seite 62

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 17-7-1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna; il verbale è approvato.

Comunico ai signori consiglieri che, a rettifica dell'invito fatto dall'Università di Padova per l'inaugurazione dei corsi estivi dell'Università stessa in quel di Bressanone, fissata già per sabato 21 luglio 1962 alle ore 16, essa avrà luogo invece domenica 22 luglio, alle ore 11,15.

Leggo un telegramma pervenuto in questo momento dal Commissariato del Governo: « Comunico che Governo rinvia a sensi dell'art. 49 Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, disegno legge regionale concernente copertura posti sanitario condotto vacanti in provincia di Trento et Bolzano, perché la

votazione ammissione concorsi at soli iscritti albi professionali provinciali ora previsti in via permanente da articolo unico disegno legge contrasta con principi et articoli 51 et 120 Costituzione punto Commissario Bianchi ».

Continua la discussione del **Disegno di legge n. 24**: « *Ordinamento dei Comuni* », per le dichiarazioni di voto.

La parola al cons. Gabrielli.

Debbo però far presente che il Regolamento è quello che è, quindi i signori consiglieri che interverranno, dovranno, se non limitare i loro interventi ai dieci minuti, non eccedere nel tempo.

La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Signor Presidente e signori consiglieri, il disegno di legge sull'Ordinamento dei comuni, la cui laboriosa discussione articolata si è conclusa ieri l'altro, rappresenta senza dubbio un fondamentale passo avanti nell'attuazione dei principi autonomistici. Giungendo ora a dare, in sede di dichiarazione di voto, una valutazione complessiva ed organica del disegno di legge in parola, il gruppo della D.C. ritiene che sul provvedimento possa essere dato un giudizio largamente positivo, per un molteplice ordine di ragioni.

Anzitutto sotto il profilo costituzionale, il disegno di legge che stiamo per approvare è il

primo che a tutt'oggi in Italia, a livello comunale, dà attuazione integrale ai principi enunciati nella nostra carta fondamentale, e traduce concretamente in strumento giuridico la volontà del Costituente, che aveva inteso dare un nuovo volto allo Stato italiano, un volto assolutamente diverso nelle strutture, e soprattutto nello spirito che doveva animare, da quello che aveva avuto fino ad allora. È chiaro infatti, e si evince da tutto il contesto della Costituzione, come dagli specifici articoli, che gli enti territoriali minori, primo dei quali il Comune, si presentano non già come creazione artificiale dello Stato, ma viceversa come degli enti naturali e necessari. L'art. 5 della Costituzione afferma che la Repubblica una ed indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali; non dice che essa istituisce le autonomie locali, ma bensì che le riconosce, come un qualche cosa che precede l'organizzazione stessa dello Stato, come un dato di fatto. D'altra parte questo riconoscimento della naturalità degli enti locali deriva, per la nostra parte politica, anche dalla dottrina sociale cristiana alla quale ci ispiriamo, e che pone nel principio di sussidiarietà il fondamento teoretico delle autonomie locali, il diritto cioè degli enti locali di avere una competenza propria, di operare a favore e nell'interesse della collettività. Questo diritto naturale, inalienabile, lo Stato non può né togliere, né sopprimere. Anche perciò siamo contro l'accentramento di tutte le funzioni nello Stato, e contro l'attenuazione delle autonomie locali. In questo senso, d'altronde, ci ricollegiamo, come gruppo politico, al pensiero ed alle battaglie che per le autonomie locali hanno propugnato e combattuto, tanto don Sturzo che Filippo Meda quanto De Gasperi, già ai tempi del partito popolare e che la Democrazia cristiana ha ripreso nei suoi programmi e nelle sue impostazioni. Ad

uno Stato accentratore, tendente a limitare e regolare ogni potere organico ed ogni attività civica individuale, vogliamo, sul terreno costituzionale, sostituire uno stato veramente popolare, che riconosca il limite della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali, — la famiglia, le classi comuni —, ed invochiamo l'autonomia comunale, la riforma degli enti provinciali e il più largo decentramento delle unità regionali. Questo diceva Sturzo nel 1919, e nello stesso anno De Gasperi sosteneva che, solo se salverà le sue autonomie, il Trentino e i trentini avranno politicamente una personalità propria, e poiché saranno forti di una maggiore libertà e di una maggiore sicurezza dei loro diritti, potranno dimostrare agli altri con quale virtù si possa servire la patria, quando si è forti di una forza propria. L'assetto definitivo della nostra amministrazione può essere attuato solo con il concorso dei rappresentanti eletti dal popolo, e le nostre autonomie del Comune e della Provincia devono essere quanto prima reintegrate in tutta la loro essenza. Questo disegno di legge che andiamo a votare, risponde, anche dal punto di vista della storia, ad una radicata tradizione locale. Come è noto a tutti, in Europa vigono due sistemi di amministrazione territoriale: quello anglo-germanico e quello francese. L'uno profondamente articolato sulla base delle unità storiche locali e quindi rispettoso delle varietà ambientali, l'altro estremamente semplificato in due istituzioni schematiche: il Comune e la Provincia o il Comune e il dipartimento. L'impronta del sistema amministrativo sul senso civico, ossia sull'attitudine popolare a partecipare alla vita pubblica con intensità e correttezza, è certamente notevole; sotto questo profilo sembra che il sistema anglo-germanico sia preferibile, perché esso ha consentito una più forte osmosi fra amministratori e amministrati, mag-

gior senso di comunità di destini ed una migliore comprensione reciproca. Una comparazione fra i due sistemi, ha trovato uno dei suoi terreni di prova nel territorio della nostra regione, giacché le vicende politiche qui da noi, hanno sostituito un sistema all'altro, facendo passare le province di Trento e Bolzano nel 1918, dall'amministrazione austriaca a quella italiana. Il sistema amministrativo austriaco, per quanto suscettibile di miglioramenti, e considerato il concetto di stato dell'epoca, ha favorito un senso civico notevole, un vero gusto popolare per l'autogoverno e, nello stesso tempo, una forte diffidenza per gli estremisti di partito. La sostituzione del sistema italiano, ricalcante il sistema francese napoleonico, per di più esasperato dal successivo centralismo fascista, ha suscitato sentimenti di irritazione e di rivendicazione non ancora esauriti. Anche sotto questo profilo, l'attuale legge, oltretutto attuare il dettato costituzionale e rispondere pienamente alla nostra filosofia politica, riteniamo venga a ravvivare profondi motivi di costume locale e radicate aspirazioni non mai assopite. In tal senso, se è vero che la legge sui comuni che stiamo per approvare è più autonomistica, non solo del progetto Scelba, ma anche delle analoghe vigenti nelle altre regioni a statuto speciale, è anche vero che l'ambiente nel quale viene ad inserirsi, il nostro ambiente, è relativamente più preparato di altri per ragioni e tradizioni storiche.

Non è certamente il caso di tracciare qui un'analisi comparativa tra la legge attualmente in vigore e quella che noi andiamo ad approvare, per cogliere tutti i punti dove si manifestano i principi autonomistici. La discussione articolata, e prima la discussione in commissione, li ha trattati a sufficienza. Voglio solo ricordare, che il potenziamento dell'autonomia comunale si concreta e si articola partico-

larmente nello snellimento dei controlli di legittimità e nella riduzione del controllo di merito sugli atti e sugli organi dei comuni, in attuazione anche dell'art. 130 della Costituzione; sull'abolizione dei vincoli attualmente esistenti nella strutturazione del bilancio; sulla sostituzione del concetto di spesa con il concetto di funzione, nel duplice aspetto di funzione giuridica e di funzione economico-sociale; sulla riduzione, allo stretto necessario, della disciplina giuridica dell'attività amministrativa del Comune, onde permettere al medesimo una maggiore sfera di autodisciplina, nell'ambito della sua potestà regolamentare. Questo potere di autoorganizzazione del comune, in funzione dell'esercizio dei servizi ed uffici di pubblica utilità, connessi con gli interessi locali, è veramente il cardine dell'autonomia. Qui è la differenza sostanziale, esistente tra la norma statale, la quale si limita ad attribuire al Comune la natura di corpo morale, e la qualifica di circoscrizione del territorio dello Stato, scendendo col T. U. anche nei dettagli e praticamente non lasciando alcuna possibilità di adeguamento delle sue norme agli enti locali stessi, e la norma regionale, per la quale il comune è un ente autonomo, non già vincolato ad una precisa serie di spese, ma capace di cogliere le esigenze di pubblica utilità, connesse con gli interessi locali, di fare giudizi di priorità a seconda dei bisogni delle opportunità e di strutturare funzioni e servizi per soddisfarli, nel che sta principalmente l'autonomia sostanziale dell'ente locale, espressione organizzata e responsabile della collettività locale.

In questo senso, la legge regionale è strumento moderno, adeguato alle nuove esigenze degli enti pubblici locali, anche minori, e si inserisce nel contesto generale della trasformazione dell'ente pubblico, da ente certificatore

di diritto, che ha per oggetto l'atto amministrativo, a ente operatore nel diritto, che ha per oggetto l'atto economico, diretto od indiretto che sia. A questo fine, un altro aspetto della legge, che va messo in evidenza proprio in relazione alle funzioni ed ai servizi che il comune deve esercitare, è lo snellimento dell'attività amministrativa del comune stesso, sia mediante una più moderna e razionale ripartizione delle competenze fra gli organi istituzionali, sia mediante semplificazione nella gestione del bilancio e nella formazione e perfezionamento degli atti formali necessari per l'attuazione dell'attività amministrativa, di fronte ai casi concreti.

Va infine rilevato con compiacimento, che il progetto risponde ad un criterio di metodo e di economia legislativa, in quanto disciplina completamente ed organicamente quasi tutta la materia regolata dalle molte leggi in vigore, in uno strumento legislativo, quantitativamente modesto. Infatti esso si compone di 97 articoli, al posto dei 427 del T. U. del 3 marzo 1934, n. 383, cui vanno aggiunte le norme del T. U. del 1915, alcune norme del regolamento del 1911, nonché disposizioni attualmente inserite in numerose leggi speciali, per quanto, nel nostro ordinamento, non siano stati ripresi il titolo relativo alla posizione giuridica ed economica del segretario e del personale dei comuni, nonché il titolo 6° sulla responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di quelli che maneggiano pubblico denaro.

Ora, la legge per amministrare i comuni è fatta. Una legge nuova, ispirata a principi profondamente autonomistici, diversi in modo radicale da quelli cui si ispira la legislazione vigente. Bisogna ora fare gli amministratori. Certamente, nel primo periodo, nel periodo di rodaggio, non tutto forse andrà per il meglio, ma l'autonomia non basta proclamarla, biso-

gna attuarla e la si attua attraverso gli uomini che la esercitano ai vari livelli, ed attraverso le popolazioni, le quali su questi uomini, su questi amministratori devono esercitare il controllo. Donde balza evidente la necessità di una adeguata ed estesa istruzione di tipo amministrativo, per ridurre rapidamente le sfasature che potranno derivare da uno strumento che esige una mentalità, una preparazione ed un costume amministrativo e politico assai superiore ed assai più responsabilizzato di quello attuale.

Mi si consenta di sottolineare un ultimo grande merito di questa legge: oggi, che si è diretti a realizzare, in un futuro più o meno prossimo, l'unificazione europea, mentre si assiste ad una crescente uniformizzazione degli istituti investiti in tutto l'occidente europeo da compiti sociali, quasi analoghi per tutte le autorità locali, il perfezionamento ed il potenziamento ulteriore degli enti locali, in senso autonomistico, potrebbe apparire a taluno in netto contrasto con la tendenza alla europeizzazione. Ma tale contrasto, a un esame più approfondito, ben presto si rivela come meramente apparente, giacché, al contrario, più si estenderà l'ambito di competenza delle future autorità centrali europee, più si richiederà in avvenire un efficiente autogoverno in sede locale. I problemi particolari, infatti, resteranno estremamente lontani, rispetto all'autorità del centro e dovranno così essere sempre più risolti dalle varie comunità direttamente interessate.

Questi concetti, del resto, e queste necessità di autogoverno locale, sono stati fermamente ribaditi nella Carta europea delle libertà locali, ratificata dall'Assemblea generale del Consiglio dei Comuni d'Europa a Versailles, il 18 ottobre 1953, perfezionata nelle risoluzioni dei successivi Stati generali, dei qua-

fi ultimo quello recente di Vienna. È chiaro che se si vorrà pervenire ad una efficiente vita democratica in questi grandi organismi statali di portata continentale, occorrerà educare il cittadino a tale vita democratica, proprio nelle comunità più ristrette, a cominciare dal Comune.

Per questa complessa serie di ragioni, il gruppo consiliare della Democrazia cristiana, mentre dà atto con soddisfazione alla Giunta, di avere portato a termine l'iter ormai lungo e contrastato di questo disegno di legge, esprime il proprio voto favorevole, nella certezza che questo strumento legislativo sarà determinante per le future sorti della crescita autonomistica delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io non ho molto da dire, signor Presidente e signori consiglieri, perché, se la memoria non mi tradisce, l'unico intervento in sede di discussione generale è stato il mio; quindi, in sostanza, quello che ritenevo di dover dire, l'ho detto abbondantemente allora.

Mi pare che, tirando i remi in barca e le reti a riva, si possa senz'altro affermare che alcuni principi che a noi parevano fondamentali e come affermati nelle discussioni di anni e nelle conclusioni della commissione ad hoc, sono rimasti e sono stati mantenuti nella legge.

Ricordo, senza specificarli ulteriormente, quegli alcuni principi per i quali noi dicevamo, in sede di discussione generale, che *simul stabunt* o altrimenti tutti insieme sarebbero stati costretti a cadere ed a fare rivedere la nostra impostazione e la nostra posizione nei confronti della legge che stiamo in questo momento concludendo nella discussione e preparandoci a votare.

C'è anzitutto da notare un aspetto positivo, e cioè la certezza raggiunta del diritto. La certezza del diritto è già di per sé, in genere, un aspetto positivo, di fronte alla congerie di leggi, in parte sovrappoventesi l'una sull'altra, in parte contrastante l'una con l'altra, come erano le leggi che fino a questo momento regolavano disordinatamente, disorganicamente la materia. Quindi mi sembra che la prima constatazione di carattere positivo che si deve fare, è che la raggiunta certezza del diritto francheggia nella tranquillità che gli amministratori comunali possano d'ora in avanti avere, sotto i loro occhi, un testo sul quale abbiamo cercato — e ci sembra di esserci riusciti in maniera rilevante —, di eliminare possibilità di equivoca interpretazione, possibilità di giochi sulle parole, discussioni a vuoto sul significato delle virgole. Mi pare che il testo, come uscito da anni di faticoso lavoro, da mesi di lavoro di commissione, da settimane dense di attività svolta, passate qui dal Consiglio regionale, abbia dato dei frutti, che sarebbe assurdo negare. La certezza del diritto ci tranquillizza sulla possibilità che d'ora in avanti non vi dovrebbero essere scappatoie per nessuno, nel richiamo obiettivo e sereno e al testo della legge e ai lavori che l'hanno accompagnata, nell'interpretazione autentica del legislatore, che siamo noi, e di quel legislatore specializzato, anche se non giuridicamente riconosciuto come fonte di diritto, che è la commissione, che il testo della legge ha nuovamente elaborato.

Quindi un aspetto positivo è la certezza della legge, il fatto che non vi sia ormai più necessità di andare nei consigli comunali con regolamenti e leggi plurime, con commenti diversi, con interpretazioni contrastanti. Io so, ed è giusto che ciò sia, che anche su questa legge si accenderanno le discussioni, che nei

consigli comunali ci sarà chi invocherà l'articolo tale, in funzione di una propria posizione politico-amministrativa e chi dirà invece che nell'articolo tale quella posizione contrasta e violenta. Ma questo è nella normale dialettica delle cose, questo è nella normale intelligenza delle cose e non ha nulla a che fare con l'assoluta incertezza sulla norma da applicare o sulla contraddittorietà della norma da applicare, se è vero, come è vero, che vivevamo come adesso in un regime ibrido, per il quale leggi pre-fasciste, fasciste, leggi post-fasciste, dovevano forzosamente coesistere in un letto di Procuste, dal quale troppo spesso avanzavano degli arti, che dovevano essere sacrificati con tagli violenti alla necessità della amministrazione comunale e alla necessità soprattutto di trovare comunque una soluzione anche nella contraddittorietà, troppe volte eclatante, delle disposizioni di legge che questo argomento trattavano.

Ma oltre a questo e oltre, quindi, ad una soddisfazione evidente per avere raggiunto la certezza del diritto, vi è qualche cosa di più, che cioè questo diritto, oltre ad essere certo, è in buona parte moderno, è in buona parte rispondente a criteri moderni di autonomia e di democrazia comunale.

Io non dirò che buona parte di questo diritto è socialista, mi basta che sia moderno, e lo è, e ne sono soddisfatto, perché principi di questa natura abbiano trovato conferma e sanzione nella discussione in commissione e poi nella discussione consiliare, mi tranquillizza anche sulla interpretazione che i consigli comunali, le amministrazioni daranno di questo strumento che, tutto sommato, è uno strumento moderno di amministrazione comunale, ed essendo moderno, è democratico, ed essendo moderno è autonomista. È evidente che la nostra soddisfazione non è senza limiti e che la

nostra approvazione non è senza riserve. Vi sono quei difetti evidenti nella legge, che prima negli anni scorsi, poi nei recenti lavori di commissione, poi nella Assemblea, abbiamo più volte denunciato, ottenendo soltanto parziale soddisfazione per alcuni punti od ottenendo addirittura ripulsa decisiva e decisa per altri.

Mi viene in mente la Consulta frazionale, che per noi era un concetto moderno, democratico ed autonomista, di decentrare il potere della Giunta; Consulta frazionale che non ha trovato sanzione nella volontà della maggioranza del Consiglio. E potrei citare anche altri aspetti di questa legge, che ci soddisfano meno, che non ci soddisfano punto, ma nel quadro dell'impostazione generale mi pare che alcune cose fondamentali, per le quali noi ritenevamo, in sede di discussione preliminare, di discussione generale, di anticipare un giudizio positivo, queste alcune cose sono rimaste.

Quindi, sotto questo doppio profilo, il nostro atteggiamento si è andato maturando: sotto il profilo della certezza del diritto, che è sempre migliore alla farraginosa congerie di leggi diverse o contrastanti, come nella specifica materia fino in questo momento si avevano, ed anche della positività di alcune norme fondamentali, che regolano la nuova legge sull'Ordinamento dei comuni, senza che questo cauto giudizio di positività, che ci induce comunque ad essere favorevoli alla legge ed a mantenere il nostro favore alla legge, debba intendersi come ditirambico elogio per ogni riga e per ogni virgola, che nella legge trovano collocamento e fondamento.

Ma c'è un terzo passo ora da fare, dopo la certezza del diritto, dopo la positività di alcune norme scritte, cardini di questo diritto, in modo particolare della legge sull'ordinamento dei comuni: si tratta di vedere ora l'attivizzazione di questa legge. Il collega, capo-

gruppo della D.C., che poco fa parlava, secondo me giustamente sottolineava che ora lo strumento vi è pronto ad essere usato. Si tratta di popolarizzarlo, si tratta di farlo entrare nella coscienza, si tratta di farlo entrare nel costume, e tutto questo è giustissimo; si tratta però anche di dare precisa la sensazione alle amministrazioni comunali ed ai consigli comunali, che la Giunta regionale, per quello che può essere di sua competenza, la Giunta provinciale, per quel tanto che è di sua competenza, sono pronte a garantire l'osservanza scrupolosa della legge, sono pronte ad intervenire con la spada, dove la legge venisse violata, sono pronte ad apprestare quell'humus fecondo, sul quale la legge deve dare i suoi frutti.

Se gli aspetti positivi della legge, sui quali, non per spocchiosa presunzione, ma per riconoscimento obiettivo dei fatti, sui quali, penso, non si possa negare il contributo che questa parte politica ha serenamente dato, onde venissero approvati, se questi aspetti positivi trovassero ostacoli di natura giuridica, — penso sarà difficile — ma di natura morale, di natura politica, in modo che l'amministratore sapesse di avere in mano una legge sufficientemente onesta e sufficientemente democratica, ma sapesse anche che questa legge è vista così *obtorto collo*, dagli organi di tutela e di controllo, evidentemente ci sarebbe uno stridore fondamentale tra il principio che la legge è, le leggi sono, ma che qualcuno non volesse porci mano, ma che la Giunta provinciale non intendesse accettare con tutte le garanzie del caso, non solo di rispettare questa legge, ma di invogliare al rispetto di questa legge, accogliendo con maggiore spirito di democrazia le lagnanze, i ricorsi, le denunce, attuando con maggior spirito di democrazia i controlli, facendo suscitare veramente dal basso, quelle possibilità di vita democratica, per le

quali noi spesso ci riempiamo solo la bocca e che troppo spesso invece rimangono *flatus vocis* o scritte sulla carta. Ho detto: controlli. Ho sentito citare poco fa qui il pensiero di don Sturzo; lo citerò anch'io, ma non è del resto una novità, perché lo stesso articolo di don Sturzo, apparso nel 1949, era stato citato dal cons. Scotoni nel suo completo e ricco intervento dell'8 luglio 1958, quando si discusse qui, ancora una volta, la legge che oggi ci occupa e che finalmente dovrebbe aver finito il suo difficile *iter*. In quell'articolo, don Sturzo riteneva fondamentale la possibilità per le minoranze politiche, di ricorrere, in via amministrativa, per l'annullamento degli atti illegali e il rilievo delle relative responsabilità. Mi pare che in due righe, che ho citato testualmente, la cosa sia detta molto bene. Bisognerà che ci mettiamo subito al lavoro, che ci rimbocchiamo subito le maniche per varare un regolamento che risponda, nei suoi principi, al testo della legge sull'ordinamento dei comuni. E, dicendo regolamento, mi viene in mente, in primo luogo, la questione delle responsabilità, che dovremo precisare, dovremo vedere, dovremo legare con il testo, il contesto ed il contenuto della legge. Io voglio essere certo che il regolamento non tradirà né lo spirito né il contenuto della legge; voglio essere certo che il regolamento completerà al più presto possibile il testo della legge.

Io vorrei, anzi, che l'Assessore mi fosse cortesemente preciso, in ordine a quelle che sono le intenzioni della Giunta, anche agli effetti cronologici, per quello che riguarda il regolamento, per quello che riguarda questa ulteriore definitiva fatica, che la Giunta prima, la commissione poi, il Consiglio infine, dovranno pure affrontare.

Il Comune ora è in grado di funzionare, nei limiti in cui naturalmente tutto ciò diven-

terà realtà, nei limiti in cui i comuni si serviranno di questa legge per incidere nella loro realtà sociale. L'on. D'Onofrio, presentatore di una omonima proposta di legge sull'ordinamento dei comuni, che giace davanti alla Camera dei deputati, e che è quindi un tecnico specializzato in materia, oltretutto un uomo politico profondamente democratico ed autonomista, dice testualmente così: « Gli enti locali, per difendere le comunità, sono vincolati ad uscire dai limiti dell'ordinaria amministrazione, e ad impegnarsi in azioni e in compiti sempre più vasti, al di là di quelli istituzionali. I sindaci, che proprio in questi giorni hanno accennato ad ordinanze di requisizione degli stabilimenti di cemento per ragioni di ordine, di benessere pubblico, ne sono l'ultima prova. L'ente locale vuole diventare moderno, vuole sostituire alla politica meramente localistica, una visione più larga, che leghi la comunità del posto ai grandi problemi regionali e nazionali ed alle loro soluzioni; vuole diventare più democratico, perché solo un maggior legame colle diverse categorie di cittadini gli consentirà di operare più efficacemente. Un ente locale vuole più potere, non solo perché la Costituzione glielo concede e ne ha diritto, ma anche perché il suo compito di urgente intervento della situazione lo richiede. L'ente locale deve essere di più, questa è la verità che scaturisce dall'esame della situazione, sulla quale ormai tutti, politici e studiosi, convergono ».

E voglio chiudere, leggendo, dalla relazione di minoranza, la proposta di legge n. 2268, quella che proprio dall'on. D'Onofrio ed altri è stata presentata, una frase tolta da un articolo dell'« Economist », il quotato periodico inglese, pubblicato nel lontano 1944: « I sindaci ed i consiglieri comunali in tutti i comuni italiani, non solo dovranno essere eletti

con suffragio universale, ma dovranno avere poteri per agire indipendentemente, per trovare nuovi metodi ed anche per commettere errori, sempre rimanendo responsabili di fronte ai propri elettori locali. La prima prova di sincerità dei nuovi capi sarà la prontezza a creare condizioni di autentica autonomia locale ». Non sono parole vecchie. La sicurezza e l'avvenire del regime democratico, le stesse garanzie democratiche, stanno nella fedeltà ai principi, in base ai quali esso è nato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): È una dichiarazione di voto per modo di dire, perché mi pare di aver detto nel breve intervento in discussione generale, che noi voteremo a favore di questa legge. Avevamo mantenuto una riserva in commissione, astenendoci, perché ci ripromettevamo di ripetere, qui in Consiglio, alcune considerazioni, alcune richieste che non erano state accolte in commissione.

Qualcuna di queste è stata accolta dal Consiglio; complessivamente il nostro giudizio sulla legge è tale da convincerci sulla opportunità di dare il nostro voto favorevole.

Io non farò un esame analitico di questa legge, che del resto abbiamo fatto più volte ed anche nel corso di quest'ultima discussione; vorrei richiamare soltanto alcuni punti di carattere positivo, fra quelli che appunto noi riteniamo essenziali ai fini di una valutazione positiva nel suo complesso.

Il primo mi pare che si debba riscontrare nella unificazione delle disposizioni che regolano la vita dei comuni. È una questione che può sembrare formale, ma che ha importanza senz'altro sostanziale. Di fronte ad un coacervo di disposizioni emanate in diverse epoche, anche lontanissime, in mezzo al qua-

le coacervo, spesso il consigliere comunale ed anche l'assessore ed anche il sindaco, non specializzato in questioni di diritto, si perdeva e perdeva il senso preciso dei suoi compiti e dei limiti delle sue possibilità, oggi noi abbiamo dato vita ad un testo che, come minimo, si può dire ha il pregio di essere un vero testo unico, nel senso letterale della parola, mentre l'altro era un testo unico nel senso soltanto formale della parola. E non è una cosa priva di importanza se pensiamo che, su questo nuovo testo, deve reggersi e deve regolarsi la vita di 350 amministrazioni comunali, che sono rette, per la maggior parte, da gente che non ha potuto, non può, non potrà mai far precedere il proprio mandato amministrativo da una profonda e specializzata preparazione giuridica. È estremamente importante che, finalmente, anche il contadino, anche l'operaio, anche il modesto impiegato o professionista, che viene chiamato dalla fiducia dei suoi concittadini a reggere la cosa pubblica, possa, senza tremore e timore reverenziale, affrontare lo strumento legislativo, in base al quale eserciterà il suo mandato; cosa che, penso, sinora non sia avvenuta per la maggior parte degli amministratori e dei consiglieri comunali, in quanto, come minimo, si trovavano di fronte a un testo di 3-400 pagine, con le indicazioni, il più delle volte indecifrabili, degli articoli e delle materie, che scoraggiavano qualsiasi buona volontà. Un altro aspetto di carattere generale, globale, senz'altro positivo, di questa legge, è la sua applicazione; l'applicazione che in essa trova il principio fondamentale, stabilito dall'art. 130 della Costituzione, relativamente ai controlli.

Anche questa è una materia nella quale c'è stata fino ad oggi notevole incertezza, nella quale si sovrappongono i residui del passato, qualche volta le nostalgie di un ordinamen-

to superato, con disposizioni, appunto costituzionali, che non possono essere disattese. Qui, mi pare, la nostra legge ha disposto in maniera assolutamente chiara, precisando i limiti della vigilanza e della tutela e, nello stesso tempo, responsabilizzando maggiormente le amministrazioni comunali di fronte alle proprie deliberazioni, di fronte alle proprie assunzioni di impegni.

C'è un altro dato di carattere positivo, in questa legge, ed è il riconoscimento effettivo, il ripristino, direi, del concetto dell'autonomia delle amministrazioni comunali, che non è una cosa di carattere marginale. È un concetto di cui si erano persi i contorni, nel lungo periodo di legislazione centralizzatrice, ed anche nel periodo successivo, di non legislazione o di legislazione di rappezzo, di legislazione correttiva, diciamo. Ed è anche questo un aspetto assai importante. C'è la valorizzazione dei consigli comunali, attraverso l'abolizione della distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative, che rende necessariamente più precisa la responsabilità degli amministratori comunali, e c'è l'allargamento delle competenze degli stessi consigli comunali, che equivale, in sostanza, ad un richiamo a senso di maggiore responsabilità. Questo, per dire alcuni dei punti fondamentali che costituiscono un po' lo spirito informatore di questa legge, per il quale spirito informatore noi diamo un giudizio positivo.

Non elencherò le mende, anche perché non interessa nessuno questa elencazione, come non sta interessando nessuno anche il resto. Dirò soltanto una cosa: che le pecche, le deficienze, quello che è rimasto nelle intenzioni di una parte del Consiglio, che non è stato fatto proprio da tutto il consiglio, se è fondato come richiesta, si farà vivo e si farà sentire nell'esperienza pratica. Sappiamo quan-

to travaglio c'è voluto, prima che questa legge arrivasse ancora una volta alla nostra approvazione; speriamo che sia l'ultima tappa di questo travaglio. È una legge nuova ed innovatrice, che avrà bisogno del vaglio dell'esperienza. Noi siamo sicuri che anche i difetti saranno posti in evidenza soprattutto dalla sua applicazione pratica e nutriamo fiducia che, attraverso questa dimostrazione pratica, anche la maggioranza, che ora non ha voluto accettare alcuni suggerimenti, verrà convinta dalla esperienza della opportunità di porre mano, più tardi nel tempo, fra qualche anno, a questa stessa legge per perfezionarla, laddove sono rimaste delle lacune.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß zuerst auf etwas aufmerksam machen, was noch den Text der Gemeindeordnung betrifft. Es wurde nämlich der Art. 65 mit dem Text der Kommission abgestimmt, wo es heißt, daß die Gemeinden im Einvernehmen mit dem Schatzministerium bei ausländischen Kreditinstituten und internationalen Kreditanstalten Darlehen aufnehmen können ohne die Ermächtigung des Regionalausschusses. Die Kommission hat diesen Vorschlag ausdrücklich gemacht, es steht auch im Protokoll, in der Annahme, daß inzwischen auf Grund der Liberalisierung des Kapitalverkehrs im Rahmen des Gemeinsamen Marktes die Kontrollen weggefallen sind und daher auch die Kontrolle durch das Schatzministerium von seiten dieser staatlichen Stelle bereits weggefallen wäre. Es hat sich aber dann herausgestellt, daß wir noch nicht so weit sind. Es sind zwar Richtlinien von seiten der Kommission des Gemeinsamen Europäischen Marktes ausgearbeitet worden, welche aber noch nicht in Kraft getreten sind. Man

weiß auch nicht genau, wann sie in Kraft treten werden, so daß, glaube ich, beantragt werden kann, daß der Art. 65 im Text des Regionalausschusses als abgestimmt erachtet und er beibehalten werden soll, weil die Kommission ihren Vorschlag nur unter einer gewissen Voraussetzung gemacht hat, die sich inzwischen nicht bewahrheitet hat. Kann das vielleicht sofort geklärt werden?

(Prima di tutto devo richiamare la vostra attenzione su qualcosa che riguarda il testo dell'ordinamento comunale. È stato approvato l'art. 65 nel testo della commissione, in cui si dice che i Comuni possono, di concerto col Ministero del tesoro, contrarre mutui con istituti di credito stranieri ed internazionali anche senza l'autorizzazione della Giunta regionale. La commissione ha fatto questa proposta nella esplicita presupposizione, come risulta anche dal protocollo, che nel frattempo i controlli sarebbero caduti per la liberalizzazione del movimento capitali in seno al MEC e che perciò sarebbero caduti anche i controlli da parte del Ministero del tesoro. È risultato poi che le cose non sono ancora a tal punto; sono sì state elaborate direttive da parte della competente commissione del MEC, direttive che però non sono ancora entrate in vigore. Non si sa inoltre quando esse entreranno in vigore cosicché si può proporre di considerare approvato l'art. 65 nel testo della Giunta regionale, testo che dovrà essere mantenuto perché la commissione aveva fatto la sua proposta alla luce di premesse che poi non si sono verificate. Può tutto ciò venir chiarito subito?)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È un chiarimento del quale sono grato al cons. Benedikter, perché in effetti le cose

sono come egli le ha esposte. Nel nostro testo dell'art. 56, a proposito di mutui, si diceva di contrarre prestiti con gli istituti di credito od enti, previa autorizzazione della Giunta regionale di concerto con il Ministero del tesoro, e questa era la formula concordata col Governo, a suo tempo. La commissione aveva ritenuto di omettere l'autorizzazione della Giunta di concerto col Ministero del tesoro, nella presunzione che ormai fossero intervenuti questi accordi in sede di MEC, ed in questo senso si era anche parlato in commissione. Quindi, la proposta della commissione era posta *sub conditione* che fosse realmente vero il presupposto, per il quale la commissione presentava questa richiesta. Non avverandosi questo presupposto, io penso che verrebbe a cadere la premessa per la modifica della commissione. Queste sono le situazioni vere e proprie, quindi direi che la modifica della commissione non venga interpretata come una modifica formale, ma come una modifica posta *sub conditione*. So che cose di questo genere non sono previste, ma la realtà delle cose è proprio nei termini che ha esposto il Presidente della commissione e che ripeto io, e che i commissari, che erano presenti, potranno riconfermare.

In questo senso io penso che allora il Consiglio, se non ci sono osservazioni in contrario, potrebbe ritenere valido il testo della Giunta, e quindi stabilire l'autorizzazione della Giunta regionale e il concerto col Ministero del tesoro, ad evitare che questa cosa possa poi costituire motivo di impugnazione, che io ritengo fondato, perché attualmente la situazione è questa.

Io pregherei il Presidente di voler esaminare la questione.

PRESIDENTE: Evidentemente qui si tratta di instaurare una procedura insolita. Pe-

rò importante, io penso, al di sopra di tutte le considerazioni regolamentari, è che la legge sia fatta secondo la logica e l'utilità. Se in commissione è stato detto questo, se successivamente il Presidente della commissione non si è ricordato di comunicare l'osservazione della commissione agli organi del Consiglio che dovevano redigere il testo, oppure gli organi del Consiglio, i dipendenti del Consiglio se ne siano dimenticati, io penso che si possa veramente considerare come un errore materiale.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, sarebbe tutto logico, valido e positivo quanto da lei testé affermato, se non esistesse un piccolo neo, e il neo si chiama «emendamento proposto dal cons. Ceccon all'art. 65». In esso emendamento si tendeva a sopprimere esattamente questo secondo comma. Se ne è discusso, se ne è parlato a lungo, lo si è votato, lo si è respinto; quindi il testo della commissione è quello che è stato votato, regolarmente approvato, e non mi pare che si possa tornare su una votazione del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, è solo per farle rilevare che, quando lei parla di errore materiale, io potrei anche accedere a questa interpretazione che lei dà della proposta fatta dal cons. Benedikter. Ma allora io arriverei a delle conseguenze diverse da quelle alle quali vuol pervenire il cons. Benedikter, e mi pare voglia pervenire anche la Giunta. Se si tratta di errore materiale, correggiamolo come si correggono gli errori materiali in genere — mi appello alla sua esperienza di avvocato e di giurista —, ma non chiamatemi a rivotare, perché se ci chiamate a rivotare, l'errore,

evidentemente, non è materiale, è errore sostanziale. Ed allora mi pare che il regolamento in questo caso ci impedisca una procedura di questo genere, perché se tutte le volte che in sede di dichiarazione di voto, cioè dopo la chiusura della discussione generale, si dovesse, coll'espedito — mi si consenta questo termine — dell'errore materiale, ritornare nella discussione generale o rivotare un articolo che è già stato votato e quindi ha tutti i crismi e i carismi della regolamentarità, allora noi introdurremmo nel nostro sistema qualche cosa di poco legittimo, qualche cosa che ci può portare a delle conseguenze che ognuno di noi può intuire.

Quindi io esprimo il mio avviso contrario alla proposta che è stata fatta. Secondo me, in sede di dichiarazione di voto, non può essere riproposta la votazione di un articolo che è già stato votato nella formulazione in cui doveva essere votato, cioè nella formulazione proposta dalla commissione legislativa. Il fare cosa contraria, significherebbe per me una grave violazione del regolamento, suscettibile di conseguenze, ripeto, che ognuno di noi può immaginare e che non sono conseguenze soltanto di carattere formale, ma sono conseguenze di carattere sostanziale.

PRESIDENTE: Cons. Mitolo, non era assolutamente mia intenzione sottoporre nuovamente a votazione l'articolo. Volevo però informare il Consiglio e sentire il parere del Consiglio, per non eccedere nelle competenze attribuite al Presidente, perché mi rendo conto che è un po' difficile accettare *d'emblée* la proposta della Giunta, di ritenerlo errore materiale quando la cosa è stata discussa e ci sono stati degli emendamenti, respinti o non respinti. Io sarei per questa soluzione, dato che anche lei lo considera un errore materiale. Tan-

to più che all'art. 79 del Regolamento, è detto: « Prima della votazione finale, ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che giudichi opportune ».

(Interruzione).

MITOLO (M.S.I.): Allora facciamo la discussione se si tratta di errore materiale o di errore sostanziale! Se debbo anticipare il mio pensiero, signor Presidente, io le dichiaro subito che per me, se di errore si tratta, e non mi pare, l'errore è sostanziale, non materiale. Non è un errore di forma, non è l'uso proprio di un termine al posto di un altro, è addirittura l'oggetto stesso della norma che viene modificato in questa maniera qui.

PRESIDENTE: Qui si precisa che l'operazione debba avere l'autorizzazione della Giunta di concerto col Ministero del tesoro, che non è prevista nell'emendamento; quindi una certa variazione c'è. Qui si stabilisce una norma che si può anche sottintendere, ma può anche essere non sottintesa.

Ora, la considerazione dell'errore materiale non la deduco dallo scritto, dalle parole, ma dal fatto che c'è stata questa dimenticanza, o questo malinteso, tra la commissione e l'ufficio della Presidenza.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): La commissione decide di lasciare in sospeso l'articolo, in attesa che l'Assessorato competente esamini, in base alle norme direttive della Commissione economica della comunità europea, le deliberazioni sulla liberalizzazione dei prestiti che dovevano potersi assumere con la sola deliberazione della Giunta provinciale, senza l'auto-

rizzazione della Giunta regionale e senza l'accordo del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE: Sì, resta però sempre il fatto che sulla questione è stato discusso, e l'emendamento che prevedeva qualche cosa del genere è stato respinto.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, per facilitare, se mi sarà possibile, il modo di uscire da questa situazione, perché una volta che i problemi sono posti, non si possono poi più ignorare. Se non avessimo parlato qui, va bene, ma ormai il problema è posto qui ed è inutile che noi continuiamo a dire: è un errore materiale, è un errore formale. No, non è affatto vero. È la espressione della volontà del Consiglio, che è stata fatta in un determinato modo; siamo arrivati alla fine, adesso riproponiamo di riaprire la discussione su questo argomento. Io dico questo, signor Presidente, perché non si infranga il regolamento ed una prassi che deve essere rispettata, perché altrimenti abbiamo tutti da perderci, se si comincia a trascinare le cose come fossero degli elastici.

Prima che intervenisse il cons. Ceccon con la sua dichiarazione, io ero convinto che la correzione si potesse fare, nel senso che quella eliminazione delle ultime due righe, fatta dalla commissione, era veramente « *sub conditione* ». Questa condizione non esiste, è ovvio che si deve tornare indietro. La logica lo vuole.

Adesso però siamo di fronte ad una dichiarazione del cons. Ceccon, il quale dice: signori, abbiamo discusso, ho presentato un emendamento, questo emendamento è stato respinto. Possiamo chiudere gli occhi finché vogliamo, ma di fronte a questa realtà non pos-

siamo farlo, perché, anche se volessimo ignorarla noi, non è ignorata dai verbali.

Allora io mi consentirei di dire questo: esaminiamo veramente se quell'emendamento e la discussione fatta al momento in cui è stato presentato l'emendamento Ceccon, ci renda impossibile accettare questa proposta attuale. Cercheremo, come lei dice bene, di valerci di tutti i mezzi per vedere che non è impossibile, ma questo accertamento mi pare sia doveroso farlo, perché altrimenti è inutile che veniamo qui a mentire a noi stessi.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi pare che quanto ha proposto il cons. Corsini, sia giusto e ragionevole. Anch'io non ricordavo che su questo punto ci fosse un emendamento...

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche a proposito del « concerto »!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco. Ora bisogna vedere quello che dice l'emendamento, perché qui facevo conoscere anche al cons. Mitolo che il principio che si viene a precisare coll'art. 65, ultimo comma, è la possibilità che i comuni contraggano prestiti anche con enti di carattere internazionale. E siccome in sede internazionale, nella Comunità europea, si stanno svolgendo iniziative interessantissime di istituti di credito per i comuni — e di questo ne siamo a conoscenza noi che facciamo parte del Consiglio dei comuni d'Europa, ecc. —, appunto perché si possa estendere il credito comunale anche a fonti di finanziamento a base più larga di quella locale. Il principio, dicevo, è questo. La parte regolamentare è che comunque, trattandosi di contatti presi con istituti internaziona-

li, ci sia l'assenso della Giunta ed il concerto col Ministero del tesoro, che comunque deve essere informato. Direi che questa però non è la parte fondamentale. La parte fondamentale è l'autorizzazione di poter fare questi prestiti, tenere questi contatti, e la parte formale è una certa garanzia che queste cose si svolgano ordinatamente. Ora, se risultasse da un esame, che certamente il Presidente del Consiglio farà, che l'emendamento del cons. Ceccon era di non consentire l'accesso al credito europeo, allora sarebbe un conto, perché evidentemente andrebbe contro a quella che è l'ultima parte dell'art. 65, che viceversa vorrebbe consentire il ricorso al credito locale, e quindi la cosa va osservata anche in questi termini. Io, in sostanza, capisco che è una questione che si presenta adesso antipatica; dovevamo anche noi accorgercene prima, ma non si può arrivare dappertutto con tanti e tanti articoli ed emendamenti che ci sono, ed eravamo anche tranquilli, nel senso che la commissione aveva detto: togliamo l'autorizzazione della Giunta ed il concerto col Tesoro, perché ormai la materia si è già concretata in accordi internazionali. Ma siccome io non sapevo se ciò corrispondeva al vero, la commissione decise di sospendere e di invitare la Giunta a fare accertamenti. La Giunta ha fatto questi accertamenti a mio mezzo, attraverso organismi centrali, ed il risultato è stato che non c'è niente di concreto. Al che io ho riferito in commissione, che niente di concreto autorizzava a togliere quelle frasi. A questo punto poi è successo che nella stesura non è stato trasportato il testo del Consiglio, e quello è veramente un errore materiale. I membri della commissione ricordano che ero stato incaricato di fare questi accertamenti ed avevo riferito alla commissione che non ci sono norme che disciplinano il credito internazionale,

per cui la commissione aveva deciso di lasciare il testo della Giunta. Che non sia rimasto il testo della Giunta è soltanto una pura dimenticanza. Direi piuttosto che c'è il problema dell'emendamento Ceccon, e pregherei il Presidente di volerlo esaminare.

PRESIDENTE: Qui mi pare che manca un ostacolo, che ritenevo insuperabile, cioè quello della presentazione e della reiezione degli emendamenti del cons. Ceccon, sul quale mi pare abbia messo il punto anche il cons. Corsini.

Ora mi viene suggerito dalla segreteria, che gli emendamenti non sono stati votati, sono stati ritirati.

(Interruzione).

PRESIDENTE: Non lo so, ma questo risulterà anche dal verbale. Ed allora, se sono stati ritirati, vuol dire che la discussione non si è fatta a fondo, e ci sono sfuggiti quei particolari ai quali oggi accenna l'Assessore, e che sono sfuggiti pure al diligentissimo presentatore e presidente della commissione.

Per cui, se non avete niente in contrario, io farei la rettifica che è stata proposta.

Continuiamo a dare la parola per dichiarazione di voto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, daß es das dritte Mal ist, daß der Regionalrat diese Gemeindeordnung verabschiedet, daß es aber das fünfte Mal ist, daß dieses Gesetz im Regionalrat behandelt wird. Das erste Mal wurde es im September/Oktobre 1956 behandelt und auf die

folgende Legislaturperiode vertagt. Ähnlich erging es dem Gesetz nach der zweiten Rückverweisung im Januar 1959. Obwohl die Kommission ihren Bericht vorgelegt hatte, wurde es auf die Legislaturperiode, die im Dezember 1960 begann, vertagt. Eine Feststellung ist auch interessant. Die Region, der Regionalausschuß und der Regionalrat haben also 3 1/2 Jahre gebraucht, um seit der letzten Rückverweisung dieses Gesetz wieder zu verabschieden. Ich muß auch kurz darauf hinweisen, daß die Fraktion der Südtiroler Volkspartei von allem Anfang an konsequent für die größtmögliche Entwicklung des Prinzips der Gemeindeautonomie — soweit es überhaupt mit der Verfassung vereinbar —, eingetreten ist. Ferner, daß wir auch zum nunmehr verabschiedeten Text gegenüber dem Ausschustext Änderungsvorschläge gemacht haben, um den ursprünglichen Text in diesem Sinne zu verbessern. Hierbei muß anerkannt werden, daß der Regionalausschuß diese Verbesserungen im Sinne der Gemeindeautonomie akzeptiert hat. Im Zusammenhang damit möchte ich sofort den Appell an den Regionalausschuß, besonders an den zuständigen Assessor richten, daß wirklich alles unternommen wird, damit das Gesetz nicht mehr in den Regionalrat zurückkehrt. Ich möchte noch kurz sagen, daß mit diesem Gesetz ein großer Schritt zur Wiederherstellung der Gemeindeautonomie getan worden ist — ich meine jetzt die Gemeindeautonomie nach einem europäischen Standard —, vielleicht kann man sogar sagen, daß wir auf halbem Wege zur echten Gemeindeautonomie sind, denn von echter Gemeindeautonomie kann nicht gesprochen werden, solange nicht die Gemeindefinanzen auf eine dauerhafte, gesunde Grundlage gestellt sind und solange der Gemeindesekretär als staatlicher Funktionär gilt, der von außen bestellt und regiert wird.

Wobei es gleichgültig ist, ob nun dieser Gemeindesekretär vom Staat, von der Region oder von der Provinz bestellt wird. Die Wiederherstellung der Gemeindeautonomie kann nur dadurch erfolgen, daß er in jeder Hinsicht ein Beamter der Gemeinde wird. Dieser Regionalausschuß hat sich formell verpflichtet, die Entstaatlichung der Gemeindesekretäre noch in diesem Haushaltsjahr durch Regionalgesetz herbeizuführen, und zwar ohne sonstige verfassungsrechtliche Entwicklungen abzuwarten. Ich möchte dazu lediglich bemerken, daß diese Verpflichtung dann ihren Sinn bewahrt, wenn das diesbezügliche Gesetz noch vor dem Haushalt 1963 vom Regionalrat behandelt werden kann.

Hinsichtlich der Gemeindefinanzen hat der Regionalausschuß im vergangenen Dezember ein Gesetz eingebracht, das von der Kommission noch nicht erledigt worden ist, und zwar einerseits wegen der Krise, andererseits wegen neuer Vorschläge, zu denen der Regionalausschuß noch nicht Stellung genommen hat. Dieses Gesetz jedoch umfaßt nur einen Teil der Gemeindefinanzen und befaßt sich im besonderen mit der Übernahme von seiten der Region des gesamten Aufwandes für die freiwilligen Feuerwehren. Ich möchte daher auf die Dringlichkeit hinweisen, daß dieses Gesetz endlich verabschiedet wird, denn es ist nicht gerecht, wenn die Provinzhauptorte auf Grund eines Staatsgesetzes vom September 1960 ab 1961 von dem Aufwand für die Berufsfeuerwehren schon entlastet sind, während die anderen Gemeinden hinsichtlich des Aufwandes für die Erhaltung der freiwilligen Feuerwehren es noch nicht sind. Die Region hat für das Gemeindefinanzwesen eine umfassende Zuständigkeit, auch wenn sie bisher nicht so wahrgenommen worden ist.

Zum Schluß möchte ich erklären, daß die

Fraktion der Südtiroler Volkspartei für diese Gemeindeordnung stimmt, weil sie dieselbe als wirklichen Fortschritt zur echten Gemeindeautonomie betrachtet, in Erwartung, daß die weiteren vom Regionalausschuß angekündigten Maßnahmen die Voraussetzungen für diese Autonomie vervollständigen und daß die Zentralregierung endlich das Gesetz in Kraft treten läßt.

(Vorrei solo fare un breve accenno al fatto che è la terza volta che il Consiglio congeda questo ordinamento comunale ma la quinta volta che questa legge viene trattata in sede di Consiglio regionale: la prima volta già nel settembre-ottobre del 1956 quando essa venne rimandata alla successiva legislatura. Pressapoco lo stesso è successo alla legge dopo il secondo rinvio nel gennaio del 1959: nonostante che la commissione avesse ormai presentato la sua relazione, la legge fu rimandata al periodo legislativo che sarebbe iniziato nel dicembre del 1960. Interessante è anche un'altra constatazione: la Regione, la Giunta ed il Consiglio regionale hanno dunque impiegato 3 anni e mezzo dall'ultimo rinvio per congedare questa legge. Devo anche accennare al fatto che il gruppo della S.V.P. fin dagli inizi si è adoperato coerentemente ai fini del maggior sviluppo possibile del principio di autonomia comunale per quanto compatibile con la Costituzione, ed inoltre che anche per quanto riguarda il testo ora approvato ha fatto proposte di emendamenti al testo della Giunta appunto per migliorare in tal senso il testo originario. Bisogna riconoscere che la Giunta regionale ha accettato le nostre proposte di perfezionamento in favore dell'autonomia comunale. In relazione a ciò vorrei rivolgere un appello alla Giunta regionale, e specialmente all'assessore competente perché si faccia veramente tutto il

possibile per impedire che la legge ritorni ancora una volta al Consiglio regionale. Vorrei dire ancora che con questa legge si è fatto un gran passo avanti nella ricostituzione dell'autonomia comunale — intendo ora un'autonomia comunale a livello europeo —, forse si può perfino affermare che siamo a metà strada per il raggiungimento di una vera autonomia comunale, perché di questa non si può parlare finché le finanze comunali non siano poste su una base solida e duratura e finché il segretario comunale sia un funzionario statale che viene mandato e comandato dall'esterno. Qui sarà indifferente se il segretario comunale venga mandato dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, la ricostituzione dell'autonomia comunale può realizzarsi soltanto se questi diventerà sotto tutti i rapporti un impiegato del Comune. L'attuale Giunta regionale si è impegnata formalmente ad introdurre con legge regionale già nel corso del presente esercizio finanziario la destatalizzazione dei segretari comunali, senza aspettare i normali sviluppi costituzionali. Vorrei ancora osservare che l'impegno avrà un significato soltanto se la legge relativa potrà essere trattata dal Consiglio regionale ancora prima del bilancio 1963.

Per quanto riguarda le finanze comunali, nel dicembre scorso la Giunta ha presentato una proposta di legge che non è stata ancora elaborata dalla commissione, in parte a causa della crisi ed in parte a causa di nuove proposte su cui la Giunta regionale non si è ancora pronunciata. Questa legge comprende in ogni caso soltanto una parte delle finanze comunali e si occupa in particolar modo dell'assunzione da parte della Regione di tutte le spese per i Corpi volontari dei Vigili del fuoco. Vorrei accennare all'urgenza di congedare finalmente questa legge poiché non è giusto che i capoluoghi di provincia, in base ad una legge nazio-

nale del settembre 1960, a partire dal 1961 siano sgravati delle spese per i Vigili del fuoco permanent mentre gli altri comuni non lo sono per le spese dei Corpi volontari. La Regione ha, in materia di finanze comunali, una vasta competenza anche se essa fino ad oggi non è stata del tutto osservata.

Per finire vorrei dichiarare che il gruppo della S.V.P. voterà a favore di questo ordinamento comunale, considerandolo un vero progresso verso un'effettiva autonomia comunale, nell'attesa che le ulteriori misure annunciate dalla Giunta regionale completino le premesse per tale autonomia e che il Governo centrale faccia finalmente entrare in vigore la legge.)

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se qualcuno, signor Presidente, dicesse che le dichiarazioni di voto non hanno importanza, o se l'avesse pensato, sarebbe stato smentito in questo momento dalla importantissima dichiarazione di voto fatta dal cons. Benedikter. Il quale, a nome della S.V.P., ha tessuto anche lui il coro delle lodi a questo disegno di legge, come sono state tessute dal rappresentante della D.C., da quello del P.C.I., da quello del P.S.I. — non ho sentito la voce del P.S.D.I., perché dichiarazioni di voto in proposito non ne ha fatte — ...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ma c'è tempo ancora per farlo!

CORSINI (P.L.I.): ... un coro di lodi sulla importanza di questa legge, e su questo mi pare che potrei convenire anch'io. È veramente una delle leggi fondamentali, delle leggi capitali, direi, che il Consiglio regionale ha

tentato di fare per una, per due, per tre, per quattro volte, e speriamo che questa volta — io me lo auguro sinceramente, anche se questa legge non mi soddisfa — speriamo che questa volta sia l'ultima e che passi dinanzi all'esame del Governo.

Ma in questo coro di lodi, c'è stata la dichiarazione dell'Assessore provinciale, dott. Benedikter, il quale ha fatto capire che la contentezza della S.V.P. è paragonabile a quella di chi, dovendo compiere un cammino supponiamo di 10 Km., ne ha fatto cinque; si frega le mani e dice: be', 5 Km. me li sono già mangiati e adesso aspetto il momento buono, il momento propizio per prendere un'altra volta la carrozzella o una Giulietta Sprint, come è stato in questo caso qui, e fare rapidissimamente anche gli altri 5 Km.

Siamo arrivati a mezza strada e la insoddisfazione della S.V.P. è quella che questa legge assicura sì l'autonomia comunale, la vera autonomia comunale — bisognerà pensare anche qualche volta a fare dei dogmi, perché anche qui c'è l'autonomia comunale vera, l'autonomia comunale non vera, e via dicendo —, assicura in parte la vera autonomia comunale, ma manca ancora a questa autonomia comunale, per essere completa, la normalizzazione delle finanze e manca la destatizzazione dei segretari comunali, sulla quale l'onorevole Giunta ha detto qualche cosa nelle sue dichiarazioni programmatiche, ma, come è avvenuto per tutta questa materia, chi ha detto di più non è stata l'onorevole Giunta, è stato il cons. Benedikter, il quale nella discussione è sempre intervenuto, accennava con segni di consenso quando la Giunta poteva accettare qualche emendamento, scrollava la testa quando la Giunta tale emendamento non era autorizzata ad accettare, ed anche qui il cons. Benedikter

ci ha detto qualche cosa di molto più importante: che l'impegno della Giunta è quello di varare la legge di destatizzazione dei segretari comunali, entro l'anno.

Può darsi che sia stata la mia negligenza nella lettura delle dichiarazioni della Giunta o dimenticanza in questo momento, ma non mi ricordo che l'impegno — che pure era stato preso, come studio, come esame ed anche come volontà, l'avevo rilevato a suo tempo nella discussione del bilancio —, che quell'impegno avesse addirittura avuto un limite di tempo. Da questo momento i segretari comunali del Trentino e dell'Alto Adige hanno appreso che, entro l'anno di grazia 1962, si farà loro la grazia di toglierli da quello stato disastroso ed angoscioso di dipendenti dello Stato, per portarli in quello stato meraviglioso, empiro quasi, di dipendenti, vuoi dei Comuni, vuoi della Provincia, a seconda di come sarà la legge che verrà elaborata.

MITOLO (M.S.I.): Begli impegni che prendevano quando faceva parte della Giunta!

CORSINI (P.L.I.): No, Mitolo, è un impegno che è stato preso dopo, questo.

MITOLO (M.S.I.): Ah, è stato preso dopo? Allora scusi!

CORSINI (P.L.I.): Ti prego di essere ben preciso!

Ora, dico, se ci fosse un motivo che mi indurrebbe a votare contro questa legge, basterebbe il fatto, basterebbe questo solo fatto, che questa legge è vista come un primo atto per fare quegli altri cinque Km., e che una delle pietre miliari di questi altri 5 Km. sarà la destatizzazione dei segretari comunali.

Che cosa ne pensa la categoria, lo sappiamo. C'è stato qui qualcuno, il quale ha detto che la categoria ha cambiato parere. Penso di poter assumermi la responsabilità di ri-

ferire che la categoria parere non ha mutato. Questo, tanto per restituire le cose alla loro verità. Ma è un argomento sul quale ritorneremo, perché qui si è fatto anche un determinato nome, di un rappresentante diretto di questa categoria; gli si sono messe in bocca delle cose che forse lui non riconoscerebbe, ed un giorno o l'altro questa discussione, a proposito dei segretari comunali e delle intenzioni della Giunta, verrà fatta, ma non in questa sede.

È una legge importante, è stato detto da tutti e lo riconosciamo anche noi. È una legge necessaria, lo riconosciamo anche noi, anche se non abbiamo quella certezza, che esprimeva il collega Raffaelli, che con l'emanazione di questa legge tutto diventa chiaro, che non avremo più bisogno di rifarci alla legge del 1915, alla legge del 1934, a tutte le norme di leggi esistenti, perché se questa legge pecca in qualche cosa, signor Assessore, è quella di non aver voluto essere né carne, né pesce. Poteva essere pesce, elencando quegli alcuni articoli soltanto, che noi vedevamo come essenziali per l'ordinamento interno dei comuni nella regione Trentino - Alto Adige, e lasciando intendere che per tutti gli altri valevano le disposizioni della legge statutale, vuoi quella esistente, vuoi quella che si sta mettendo in cammino dinanzi al Senato. Così abbiamo fatto un testo di 96-94 articoli — non mi ricordo più — i quali, in parte innovano, in parte ripetono quelli della legge statutale, per cui non si creda che ai segretari comunali, agli amministratori basti dare in mano questa nostra legge perché non abbiano più bisogno di rifarsi alle altre leggi ed agli altri testi. Tutt'altro. Dovranno fare un lavoro molto ma molto più pesante, perché oltre a dover vedere tutta la complessa congerie di disposizioni di legge sulla materia, da parte dello Stato, dovranno ve-

dere anche questa e la loro buona volontà cercherà indubbiamente di coordinarle, specialmente lì dove stridono. E di questo ce ne siamo accorti l'altro giorno, nella discussione dell'art. 73: il signor Assessore dava per pacifico che le chiese avrebbero dovuto presentare i loro bilanci, perché si richiamava all'art. 133 del T. U. del 1915. Ho dovuto far osservare che però quell'articolo non è stato riportato. Aveva valore? non aveva valore? Per fortuna l'onorevole Giunta ha accolto l'emendamento e la cosa è stata superata, ma quante altre questioni di questo genere abbiamo incontrato nel corso della discussione, e quante altre ci sono magari sfuggite, magari ci sono sfuggite anche in questa discussione che è stata — dobbiamo dirlo — diligente, approfondita, e che ha dimostrato la massima buona volontà, da parte di tutti i settori di questo Consiglio.

Ma noi abbiamo visto un precedente, signor Assessore, è lì, chiaro, lampante. Fra tanti testi che sono stati portati qui è stato portato anche il codice siciliano, ed abbiamo visto che nella Sicilia si è dovuto fare un testo unico di coordinamento, tra quella che è stata la legge regionale e le norme ancora vigenti dello Stato.

Si dice qui che si vuole subito il regolamento. Facciamolo subito, sarà necessario. Io vorrei pregare di una cosa, semmai: visto che abbiamo navigato con tanta incertezza fino adesso, aspettiamo ancora ad elaborare questo testo unico, fino al momento in cui saremo di fronte alla legge dello Stato, perché altrimenti ne dovremmo elaborare per lo meno due a tamburo battente, uno dopo l'altro.

Ho detto che, se non ci fossero altri motivi, sarebbe bastata la dichiarazione della S.V.P. per convincermi a votare contro questo disegno di legge, ma altri motivi ci sono, e li ho elencati nelle varie illustrazioni dei pochi

emendamenti che ho presentato, o prendendo la parola su emendamenti altrui.

Ora qui debbo dire, perché non si voglia prendermi in contraddizione, che mi si potrebbe fare questa osservazione: ma come, tu eri in Giunta, nel momento in cui è stato approvato quel disegno di legge che è stato poi presentato al Consiglio! Evidentemente l'ha approvato anche il rappresentante del P.L.I., ed allora perché adesso vieni a votare contro? Perché, onorevole Giunta, il disegno di legge che noi qui siamo chiamati a votare, è così completamente diverso, sostanzialmente diverso, attraverso i mutamenti che sono venuti dalla commissione legislativa agli affari generali, presieduta dal cons. Benedikter, della S.V.P., così profondamente diverso, che veramente io non posso più approvare quel disegno di legge.

Innanzitutto, come osservazione generale, dirò che dell'autonomia comunale se ne è fatto qui un idolo; è una specie di deus, che non si può toccare, una specie di invocazione, di fronte alla quale ogni discussione deve cessare. Ecco perché, da questa idolatria dell'autonomia comunale, scende, a mio avviso, quella che è la stortura fondamentale e la contraddizione fondamentale che ha ispirato questo disegno di legge. Per esempio, io non direi che questo disegno di legge — o legge, se lo sarà — allarga le possibilità di vita democratica dei comuni — osservazione che ho fatto a suo tempo anche in sede di Giunta —; direi anzi che le restringe, che restringe, sostanzialmente restringe le possibilità di vita democratica dei comuni, perché, nel momento in cui si trasferiscono gran parte delle competenze dal Consiglio alla Giunta e nel momento in cui la Giunta, giustamente, ovviamente, lavora e delibera in seduta chiusa, senza la presenza di censiti, si allontanano i nostri elettori, i nostri cittadini dei comuni dalla vita comunale,

anche quei pochi che andavano nelle aule consiliari a sentire i dibattiti dei loro consigli comunali.

Questo per me è uno dei più gravi errori di ispirazione che questa legge presenti. Ma ci sono altri punti importanti, per dimostrare che questa legge che noi votiamo è diversa da quella che aveva presentato la Giunta. D'altro canto è forse un atto di giustizia anche, se vogliamo, perché questa legge è nata sotto la costellazione Benedikter, e sotto la costellazione Benedikter si conclude. È stato il cons. Benedikter, allora Assessore, che anni fa, per la prima volta, ha elaborato il primo testo di questo disegno di legge, ed è il collega cons. Benedikter che ha condotto bene la sua battaglia, come Presidente della commissione agli affari generali, arrivando a far includere molte di quelle richieste, che nel testo della Giunta non erano state accolte. Così, per esempio, — ne elencherò solo qualcuna senza entrare nel merito —, così, per esempio, si è fatto un passo indietro. Tutta quella laboriosa discussione fatta, se il potere regolamentare dovesse essere per le istituzioni locali, o dovesse essere tolto questo limite del locale, ecc., non è servita a niente, perché si è ritornati a quello che era il testo del 1958 e del 1959. Così abbiamo visto, ad esempio, prevalere questo nuovo indirizzo, con la introduzione addirittura di quell'articolo, — che per fortuna nostra, perché ci ha salvati in parte da qualche ridicolezza, è stato tolto —, mi pare l'art. 5, quello riguardante il distintivo del sindaco, la patacca, e via dicendo.

Così — molto più grave è la cosa — abbiamo visto una avanzata massiccia delle Province, vuoi per delega, vuoi per atti direttamente assunti; così abbiamo visto, tranquillamente, tenere in non conto e disattendere addirittura degli articoli del codice civile, come

quello ad esempio riguardante i lasciti e le donazioni. Così abbiamo visto peggiorato, larghissimamente peggiorato, l'art. 72, quello che abbiamo discusso ieri o l'altro ieri, concernente gli oneri dei comuni per le spese di culto; così abbiamo visto un'ulteriore accentuazione dello smantellamento del sistema dei controlli; così abbiamo visto metter fuori dalla porta i segretari comunali, con una pura e semplice annotazione sul verbale, senza che si dovessero specificare i motivi per cui i segretari comunali, — che sono lì proprio per questo ufficio, per vedere la regolarità degli atti, per suggerire la regolarità formale, la corrispondenza alla legge delle delibere o via dicendo —, per cui questi segretari comunali vengono lasciati fuori dalla porta e si dice: qui il Consiglio, qui la Giunta lavora con un proprio segretario direttamente.

Ora, mi pare che tutti questi motivi giustifichino larghissimamente il mio voto contrario a questo disegno di legge; lo giustificano larghissimamente perché, che si voglia o non si voglia, particolarmente nella nostra situazione locale, sono tutti motivi che hanno indubbiamente una certa sostanzialità. Direi che, dalla discussione, ho tratto poi un altro elemento di turbamento, perché a volte nella discussione è prevalsa l'idea di dire: questo non si può fare perché altrimenti la legge ci verrà rinviata dal Governo; a volte questo stesso motivo veniva rovesciato e si diceva: va bene, può darsi che venga rinviata dal Governo, è un rischio, però noi non ci sentiamo di rinunciare a queste affermazioni, quasi tutte concernenti la conclamata autonomia dei comuni. C'è poi un'altra cosa che io devo mettere in rilievo in questa dichiarazione di voto: la contraddittorietà di certi atteggiamenti di altri settori del Consiglio, tra quello che affermano in sede di Consigli provinciali e quel-

lo che hanno affermato qui in sede di Consiglio regionale. Non sono mica poche, ad esempio, le interrogazioni e le interpellanze, fatte dal cons. collega Canestrini in sede di Consiglio provinciale, perché la tal delibera non doveva essere approvata e lo è stata ugualmente, perché la tal delibera dell'altro comune è stata assunta non legittimamente, dal punto di vista formale, perché le amministrazioni comunali fanno quello che vogliono, e, se non proprio con la connivenza della Giunta provinciale — si diceva — almeno con un atteggiamento tacito, che lascia andare le cose così come vogliono. Nello stesso momento in cui si fa osservare la difficoltà di mantenere le amministrazioni comunali all'interno dei loro binari, di quelli segnati dalla legge, ecc., e si vede che le situazioni si prestano, anche lì dove la legge è minuziosa, quasi pignolesca, le situazioni si prestano a poterla oltrepassare ed a poter fare quello che si vuole, cosa che viene rilevata e rimarcata da alcuni settori del Consiglio, in questo stesso momento, che cosa si dice? Leviamo via tutti i controlli, riduciamo al minimo anche i controlli di legittimità, restringiamoli nel tempo, via i controlli di merito, così che cosa si eliminerà? Che cosa si eliminerà facendo questo? Si eliminerà la possibilità di rimproverare qualche volta la Giunta provinciale per non aver bene esercitato il suo potere di tutela e di controllo. Questo sarà l'unico guadagno che si otterrà. Non potremo più rivolgerci alle Giunte provinciali a dire: perché non avete tassato quella delibera? Perché non avete fermato questa azione del Comune? Niente. Non si fa adesso che le leggi lo consentirebbero, togliamo via tutto questo, così le amministrazioni comunali saranno completamente libere. Autonome, si dice. No, io dirò, diventeranno anarchiche, che è una cosa diversa. Altro è l'autonomia, altro è l'anar-

chia! Si è detto: ma la saggezza dei nostri amministratori! Ma, signori, se voi stessi, più d'una volta, nel rispondere a queste interpellanze, a queste interrogazioni, avete detto: le leggi sono buone, ma sono gli amministratori che non le applicano bene! Ma pensate che nel momento in cui uscirà questa nostra legge, sarà mutato tutto il corpo degli amministratori dei comuni della regione Trentino - Alto Adige? Resteranno probabilmente gli stessi che sono adesso. Ed allora non sembra che anche qui ci sia una contraddizione palese ed evidente?

Debbo dire che mi dispiace sinceramente non poter dare il voto favorevole a questo disegno di legge. Capisco che nell'economia politica del Consiglio, un voto più, un voto meno, non ha importanza. La nuova maggioranza, D.C.-S.V.P., funziona egregiamente, e funziona così egregiamente che la D.C., sedendo su quei banchi di Giunta, deve assumersi tutte le responsabilità; la S.V.P., essendo formalmente all'opposizione, ma essendo in grado di condizionare la vita della Giunta, non si assume nessuna responsabilità ed impone i propri orientamenti, i propri indirizzi. Cosa della quale io non mi scandalizzo, la rilevo, perché è una situazione politica obiettiva ed in un certo senso, se volessi essere un po' scanzonato dovrei dire: beata la condizione della S.V.P. che è partito di governo anche non essendo in Giunta e non avendone le responsabilità.

È la prima legge impegnativa, da un punto di vista politico, che viene votata dal Consiglio, dopo quel piccolo assestamento politico che c'è stato all'inizio dell'anno, ed è perciò che deve essere vista anche sotto questo aspetto politico. Chi abbia seguito il dibattito, dicevo prima, — mi scusi onorevole Assessore, non faccio rilievi di natura personale, ma so-

lamente politica, esclusivamente politica — chi ha seguito il dibattito, credo che non abbia avuto difficoltà a farsi la convinzione che il vero Assessore agli affari generali era il cons. Benedikter, perché era dai banchi della S.V.P. che veniva il pollice in su o il pollice verso e che veniva questo segno di accettazione o di rifiuto, accettato costantemente dalla onorevole Giunta. C'era anzi una corrispondenza di amorosi sensi, attraverso gli occhi. I due Assessori...

RAFFAELLI (P.S.I.): Aspettiamo i confronti?

CORSINI (P.L.I.): I due Assessori, attraverso gli occhi, si intendevano bene dinanzi ad ogni emendamento, dinanzi ad ogni proposta. È una realtà politica, della quale, per la mia parte, per la parte che rappresento, non posso però che dispiacermi, perché, se c'è necessità di posizioni chiare sempre, in questa sede, in questa situazione, la chiarezza è addirittura più che necessaria, se esistesse un più della necessità. Certo che le vicende di questa onorevole Giunta non sono state facili, questo lo devo riconoscere, perché, nata come Giunta politicamente di minoranza, numericamente di uguaglianza, occasionalmente di maggioranza, nel corso di questi pochi mesi che sono passati da quando è stata costituita, ha trovato altre difficoltà, per cui anche quella maggioranza occasionale di cui godeva, è stata perduta. Allora è evidente che la Giunta in qualche modo deve reggersi, una maggioranza in Consiglio deve trovarla, ed a volte la trova a destra, sui banchi della S.V.P., a volte la trova a sinistra, o per il sì propulsivo dei socialisti nenniani, o per il no propulsivo dei comunisti, e questo è il risultato, signor Assessore! Qui abbiamo la prova provata. Questo disegno di legge comprova ad esuberanza

questo stato di prigionia politica dell'attuale Giunta. È uno stato di prigionia politica: non ha una maggioranza politica, non ha adesso neppure una maggioranza numerica, — perché questa è la verità, non ha neanche uno stato di maggioranza numerica — e deve naturalmente accettare i voti da dove vengono, e i voti si pagano sempre, in qualsiasi momento. Anche per questo motivo, proprio come espressione di un accertamento di uno stato politico all'interno del Consiglio, il voto del P.L.I. sarà negativo nei confronti di questo disegno di legge. Cosa dovrei augurarmi? Che passasse lo stesso dinanzi al Governo, altrimenti lo dovremmo ridiscutere una quinta volta, una sesta volta? O forse potremmo fare, onorevole Assessore, tutto un pastone, assieme anche alla legge sulla finanza dei comuni ed a quella della destatizzazione dei segretari comunali, ed allora verrebbe fuori quel testo unico, più completo forse di quanto sia questo nostro disegno di legge.

Mi dispiace sinceramente che una legge fondamentale come questa, di estrema importanza per la vita delle nostre popolazioni, sia stata costretta a subire i riflessi di una situazione politica incerta e non molto a lungo sostenibile, io penso. E di questa incertezza, la legge naturalmente è figlia, e come tale si rivela. Tale incertezza è lì, concretata nelle contraddittorietà, nelle audacie, audacie legislative di qualche articolo, nel rischio che corriamo di vedercela un'altra volta rinviare dal Governo, e noi tutti quanti ci freghiamo le mani, contenti di aver messo al mondo una creatura che rispetta l'autonomia dei comuni, che è a metà strada fra l'autonomia integrale alla quale si vorrà arrivare, che è una legge semplice, si dice, che consentirà ai nostri amministratori di non prender più in mano neanche un testo di disposizioni di legge, basterà questo.

Tutte queste, signori, secondo me, sono delle illusioni. Abbiamo circondato con dei profumi, — che ci sono anche graditi —, una realtà che è molto più semplice e molto meno bella di quello che si sia voluto dire.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Toscana.

TOSCANA (IND.): Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che nella votazione conclusiva della legge sull'ordinamento dei comuni e degli enti locali, darò scheda bianca. Ho seguito con attenzione le lunghe discussioni che sono state tenute in questa aula da ogni settore, e mi sono formato la convinzione attraverso questi numerosi e vari interventi, che non poche sono le cose confuse di questo disegno di legge, che molte disposizioni dell'attuale legge comunale dello Stato non sono comprese nella nostra, che molte norme del nostro disegno di legge sono tutt'altro che certe e sicure. Penso anche se abbiamo fatto bene per la chiarezza e certezza dei nostri amministratori comunali, perché questa legge non è completa e si dovrà sempre riferirsi a quella statale; le disposizioni dell'una e dell'altra si confonderanno insieme, e invece di aver dato in mano ai nostri sindaci ed assessori e consiglieri comunali un testo ben preciso e chiaro, avremmo finito per creare maggiore confusione. Molti hanno detto qui, nei loro discorsi, di non essere giuristi, ed io lo dirò più di tutti, ma anche a me le discussioni fatte sono servite per farmi la convinzione che il testo della legge avrebbe dovuto essere elaborato ancora più e presentato, in alcuni punti, con una maggior chiarezza. Così si corre il rischio che questa legge venga respinta ancora una volta dal Governo, e poiché sarebbe la terza volta, bisogna proprio dire

che non sarebbe una bella cosa. Per tutte queste considerazioni, sono nella impossibilità di esprimere un voto favorevole, ma non posso nemmeno pronunciarmi contro, perché ritengo che quest'ultimo tentativo di varare una legge di importanza fondamentale, vada fatto.

Pertanto dichiaro che voterò scheda bianca.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, siamo arrivati finalmente alla fine della discussione di questa lunga e laboriosa legge, legge che il gruppo socialdemocratico ha seguito con particolare attenzione, soprattutto nella commissione affari generali e nel comitato ristretto, che era stato costituito nella commissione stessa. La storia di questo disegno di legge è una storia lunga di esami, di rinvii, di modifiche. Le modificazioni apportate, rispetto ai testi precedenti, si riferiscono sia ai rilievi mossi, sia ad un nuovo aggiornamento, con leggi nel frattempo emanate, sia modifiche intese a chiarire meglio le norme o a completarle. Questo disegno di legge costituisce un notevole passo avanti nell'attuazione dei principi di autonomia degli enti locali, in attuazione a quelle norme costituzionali, — vedi art. 128 —, che nel resto della Nazione non hanno ancora trovato una legge organica di attuazione. È stato modificato e perfezionato nei più minuti particolari, in seguito a lunghe discussioni. Il disegno di legge introduce alcune variazioni sostanziali, rispetto al sistema attualmente in vigore, variazioni che mirano a realizzare i principi di autonomia — e lo vogliamo sottolineare —, sanciti dalla Costituzione. Con questo ordinamento, si intende abbracciare completamente tutta la disciplina dei comuni, dalla na-

scita alla morte, cioè quella materia che è regolata dal testo unico di legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, e del 3 marzo 1934, n. 383. La potestà legislativa regionale sull'ordinamento dei comuni comprende la materia di tutela e vigilanza, nella quale la Regione può intervenire con sue leggi e di fatto interviene, ma la competenza in materia di vigilanza e tutela, in quanto potestà amministrativa, spetta alle Giunte provinciali che esercitano tutto il controllo. La nostra Regione ha potestà legislativa primaria in merito di circoscrizioni comunali, e concorrente in materia di regolamenti dei Comuni e delle Province; deve cioè rispettare i principi della Costituzione e le leggi ordinarie dello Stato, ma, in caso di contrasti, prevalgono queste ultime. Il controllo delle Giunte provinciali abbraccia anche quello sostitutivo dell'organo, secondo il principio della legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali. La competenza in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province è attribuita alla Regione, dall'art. 5 dello Statuto speciale. Il regolare con legge regionale l'ordinamento dei comuni, è urgente per vari motivi: è urgente perché le leggi dello Stato sono molte e vecchie, eccezion fatta alla parentesi dal 1926 al 1944, in cui erano instaurati i principi non democratici, tanto è vero che esiste anche in Parlamento un disegno di legge Scelba, per la riforma della legge comunale e provinciale. La difficoltà che vi è nel resto del territorio dello Stato, è aumentata nella regione, dal fatto che organi autonomi svolgono già da tempo attività esercitate da organi statali. Si attuano con questa legge dei principi sanciti dalla Costituzione, come quello di riconoscere l'autonomia ai comuni, — artt. 128 e 130 della Costituzione —, che ammette un controllo di merito sugli atti dei comuni, nella

sola forma di invito a ripresentarli.

Il nostro gruppo, signor Presidente e signori consiglieri, darà voto favorevole a questo disegno di legge. Penso non sia il caso di scendere in polemica con quelle che sono state le dichiarazioni fatte dai rappresentanti di altri raggruppamenti politici; vorrei soltanto sottolineare l'intervento del rappresentante liberale, il quale ha parlato di prigionia politica di questa Giunta, ha parlato di necessità di questa Giunta di accettare i voti, vengano essi da destra che da sinistra. Noi non condividiamo la critica mossa dal consigliere liberale; vogliamo sottolineare solo questo: che noi diamo voto favorevole oggi, come lo abbiamo dato in Giunta, allorché la Giunta regionale ha presentato questo disegno di legge, e d'altra parte siamo convinti che, se la situazione politica, alla quale ha fatto riferimento il cons. Corsini non fosse mutata in quest'ultimo periodo di tempo, probabilmente, anzi senz'altro, il rappresentante liberale avrebbe dato voto favorevole anche in questa sede, come ebbe modo di darlo in Giunta regionale all'atto della presentazione del disegno di legge.

CORSINI (P.L.I.): Questo è un processo alle intenzioni!

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, « ivi fui dato alla luce, ed affinché tu ne sappia anche l'anno, allorché, di pari fato, caddero i consoli entrambi ».

Perché mi sono permesso di citare la traduzione di un celeberrimo verso latino? perché? Forse per riproporre all'attenzione dell'onorevole Consiglio, il problema di Ligdamo

o di Ovidio? Forse per richiamare all'attenzione degli onorevoli consiglieri la feroce battaglia di Modena, dove ambedue i magistrati della repubblica romana crollarono? Io penso di no. Trovo soltanto una analogia bellissima con la legge che abbiamo discusso, con la legge che ci apprestiamo a votare, perché essa nacque, esattamente, quando ambedue gli Assessori caddero colpiti da identico fato. Infatti, onorevoli consiglieri, proprio alla vigilia delle dimissioni degli Assessori della S.V.P. dalla Giunta regionale, questo disegno di legge intraprese il suo tortuoso, tormentato e difficile cammino. Colpiti ambedue da identico fato. Ed ora è chiaro ed evidente, che l'identico fato, questo *parvus liber* della nostra legge lo condivide in pieno con il poeta dell'*ars amatoria*. In pieno, perché siamo passati dai *Fasti*, dagli articoli dei *Fasti*, che riguardano tutti i provvedimenti a sfondo politico, agli articoli degli *Amores*, là dove sviscerata propensione si sente per tutto ciò che competenza regionale dovrebbe essere ed invece la si rivendica alle Province, per giungere ai molti e molti articoli che investono le *Metamorfosi*, là dove tranquillamente si contrabbandano provvedimenti e cose che appartengono al testo unico del '34 ed al testo unico del '15. Tutto il cammino poetico di Ovidio è percorso, ed è evidente, onorevoli consiglieri, che dopo le *Metamorfosi* arrivano i *Tristia*. Siamo arrivati ai *Tristia*, alle elegie dell'esilio. Lo mandiamo il *parvus liber* a Roma? È come il pianto che il poeta muoveva dal suo lontano posto. Mi pare di sentire l'estensore di questo disegno di legge, mormorare: « ahimè, senza la mia presenza, senza il tuo autore, o piccolo libro, t'appresti ad andare nella città eterna e invidia non provo. Speriamo che ti accolga. Se incontri qualcuno che ti domanda del tuo padrone, non dire parola alcuna, per carità,

non pronunciarti, potrebbero incominciare a considerarti male, potrebbero vederti sotto cattiva luce. Non dire parola alcuna ». E noi, questo incontro romano, lo vedremo proiettato in tutti i suoi effetti, quando, con il prossimo biennio, a Bolzano, nel nuovo palazzo della Giunta provinciale, ci siederemo a discutere su una certa legge, che porta per titolo « Ordinamento dei Comuni », ecc. ecc., che il Governo avrà amabilmente rinviato per la quarta volta. Comunque non parlare, non dir nulla a nessuno, piccolo libro, anzi, assumi pure quegli atteggiamenti che si convengono proprio all'esule. Questa la realtà, e se questa è la realtà, bisogna veramente confermare ancora che valide sono le invocazioni del poeta: « Non essere emendato, non essere reso lucente nei fianchi ».

Onorevole Assessore, veramente, quando pensiamo alle invocazioni di Ovidio, ci vien fatto di richiedere anche per noi, per i nostri testi legislativi, una maggiore cura nell'analizzarli, una maggiore cura nel voler dare forma giuridica al pensiero che è in noi, una maggiore cura a voler contemplare anche la forma e non soltanto la sostanza di ciò che noi discutiamo. Perché sacrosanto un impegno su questo Consiglio regionale impera, ed è quello che i funzionari romani non abbiano affatto a ridere di quello che nei testi legislativi noi andiamo così, con larga tendenza al seminatore, diffondendo. E loro mi insegnano, onorevoli consiglieri, che le pandette, che i codici di Giustiniano, servirono sì ai giuristi innanzitutto, ma servirono prima ai fanciulli, che nei banchi della scuola su di essi impararono il valore della lingua latina, su di essi impararono la grammatica latina. E quindi, questo rispetto maggiore alla forma, nei nostri disegni di legge, io penso debba essere, dalla Presidenza del Consiglio, assicurato.

Ciò premesso, io debbo ritenere del tutto infondate, del tutto platoniche quelle che furono le premesse, con foga, con bellissimo dire, offerte a questo Consiglio dal cons. Gabrielli. Io debbo senz'altro riconoscere una validità di impostazione, uno sforzo notevole compiuto per l'amore della chiarezza, per darci definitivi punti basilari e dottrinali, su quello che muove entro, su ciò che urge nell'animo degli uomini della Democrazia cristiana. Chiarissimo. Ci ha letto l'art. 5 della Costituzione, dove si parla della Repubblica che promuove le autonomie locali, e nello stesso tempo si è dimenticato di leggere l'art. 128, dove stranamente, chissà perché, i signori costituenti, — qui non c'è uno dei soci fondatori —, chissà perché, i signori costituenti hanno addirittura in un apposito articolo configurato l'esistenza della legge quadro, l'esistenza dell'apposito intervento delle leggi dello Stato, a configurare quelli che saranno i compiti attribuiti alle amministrazioni locali, allontanando con ciò quell'arbitrario, errato concetto di autogoverno, che il cons. Gabrielli ha voluto qui dentro portarci. Perché solo in questo modo, ed in questo modo soltanto, la Costituzione italiana, che non è opera mia, né della mia parte politica, ma di tutti i partiti o i rappresentanti dei partiti che qui dentro siedono, ha configurato un vero e proprio ente autarchico territoriale, e non già un ente autonomo che gode di autogoverno, come ho sentito qui dentro pronunciare. Ma poi, onorevole cons. Gabrielli, non posso accettare la sua impostazione. Le premesse le accolgo, le accetto, ma non ne accetto le conclusioni, perché le conclusioni non sono nelle sue parole, — mi scusi consigliere — le conclusioni sono nel disegno di legge, che abbiamo discusso. Ora lei, quando parla di autogoverno, che cosa presuppone, a parte tutte le considerazioni giuridiche? Pre-

suppone una fiducia incondizionata ed illimitata nell'uomo, nell'amministratore; presuppone potestà che nessuno possiede in questo momento, ma soprattutto, torno a ripetere, fiducia. Forse che questo disegno di legge conferisce fiducia? Mi rifiuto di crederlo, cons. Gabrielli. E la fiducia non la poteva concepire, né conferire, perché essa manca innanzitutto nei partiti politici, che sono i veri ed esclusivi beneficiari di questo disegno di legge. È all'interno degli stessi partiti politici che la fiducia negli uomini non c'è, non esiste, è incrinata, altrimenti non assisteremmo ai magnifici ed entusiasmanti spettacoli, che in seno ai vari partiti, giorno dopo giorno, l'opinione pubblica italiana può cogliere. Quindi, vede, non è assolutamente possibile quello che lei dice. E quando invoca il discorso degli uomini liberi e forti, del compianto e grande, soprattutto dopo la morte, — e lasci che lo dica io che sono di parte politica avversa —, Luigi Sturzo, lei commette un altro errore di prospettiva, perché non mi spiega l'avversione all'ordinamento regionale del compianto Don Sturzo, quando poté egli, con la sua azione politica, con la sua opera di critica e di studio, vedere che cosa si andava creando nella terza Italia del dopoguerra. Perché la posizione diametralmente opposta al discorso degli uomini liberi e forti? Ecco, vede, che non esiste, neanche su questo piano dottrinario, possibilità alcuna di accettare la sua impostazione. Del resto, onorevole Assessore, che cosa innova questo testo unico della nostra legge comunale? Quale, veramente, obiettivo attinge? Quale creazione ci consegna come opera legislativa rivoluzionaria? Ma considerate il cammino della legge dei comuni, testo unico del 1934. Configurava in un determinato modo quelle che erano le funzioni dei comuni e quelli che erano gli uomini che erano chiamati alla responsabilità ammini-

strativa. In un certo modo dico che può piacere o non piacere, ma che comunque era quello. Quando si è affacciata sulla nostra storia politica, la moderna, la nuova democrazia, che cosa ha fatto con suo decreto legislativo? Ha richiamato in vita una parte del T.U. del 1915. E quale parte ha richiamato in vita? Esclusivamente quella che si riferiva agli organi. Era il metodo democratico, che era stato il principale obiettivo del legislatore, all'avvento di questa Italia del dopoguerra, di questo secondo dopoguerra. Il metodo, il metodo democratico e basta: gli organi. Dovrei concludere che per tutte le altre disposizioni legislative il testo unico del '34 andava bene. E noi, che cosa facciamo noi? Ma noi facciamo la stessa cosa dei legislatori costituenti! Noi, dove innoviamo? Noi, quali strade nuove apriamo alle amministrazioni comunali? Nessuna. Noi innoviamo soltanto negli organi. Noi abbiamo edificato una amministrazione comunale politica e politica soltanto. Noi, con questo disegno di legge, permetteremo definitivamente l'ingresso delle segreterie politiche dei partiti in molti comuni, dove fino ad oggi, grazie a Dio, piede non avevano messo. Questa è l'unica realtà. Noi innoviamo negli organi, nient'altro. E ricordo quando si discusse il primo disegno di legge, ricordo quale studio lo accompagnava. Lo accompagnava lo studio di un prefetto della Repubblica, che a spese dello Stato se ne era andato in America a studiare gli ordinamenti di quel paese, — la Bengodi —, quasi in situazioni storiche diverse, quasi in tradizioni storiche e culturali diverse, si potesse innovare tranquillamente, prendendo ciò che è buono, senza pensare se esso non contrasta e o per lo meno può armonizzare con quello che è il principio giuridico dell'ordinamento di un popolo. E ci diedero un lungo studio. Si parlava di tantissime cose. Negli altri dise-

gni di legge, nelle altre discussioni, questo studio è sparito. Perché? Perché quello studio, che cosa metteva in risalto? Metteva in risalto che la politica non aveva nulla a che fare con l'amministrazione. Metteva in risalto che le riforme da apportarsi non erano nel metodo rappresentativo o meno, per favorire i partiti; bastava nel conferire nuovi compiti e nel pretendere determinate qualifiche, negli uomini chiamati ad amministrare la cosa pubblica. Questa è la realtà. E noi ci siamo rivolti al nord, dopo quattro discussioni, ed abbiamo scoperto al nord i collari. Noi. « Cani sciolti senza collare » di Delannoi, film francese veramente positivo. Noi abbiamo scoperto i collari per i sindaci, non abbiamo scoperto i nuovi obiettivi da assegnare ad una amministrazione. E badi bene, badate bene, onorevoli consiglieri e onorevole Giunta, io trovo proprio nel motivo del voto favorevole dei partiti di sinistra la vera configurazione di quanto ho detto, la validità di quanto ho sostenuto. Son sempre stati di una coerenza estrema. Una coerenza estrema. Nessuno ci potrà mai dire: noi non sapevamo che cosa le sinistre volevano. Nessuno ci potrà dire: noi non abbiamo provato, possiamo provare. Non è vero. Sono sempre stati coerenti e di estrema chiarezza, per lo meno nella estrema, non certo nel partito socialista. Comunque, che cosa si è tentato di introdurre, a partire dalla Costituente e a finire su questi banchi, durante la discussione della nostra legge? Stranissimi concetti: i circondari, i quartieri, le consulte frazionali, questa poltiglia, questo sminuzzamento, questi organi intermedi fra il comune e la provincia, la provincia e lo Stato. Perché? Ma evidentemente perché dalla base della piramide si inizia la conquista del potere, si giunge al vertice. Perché attraverso il controllo di tutti questi enti intermedi si scardina quella che è la tradizione giuridica

dello Stato. Questa la volontà portata avanti meticolosamente, anche nella discussione recente per la istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Ma pensate all'epoca innovatrice delle province regionali. Quanto si è discusso sulle province regionali. Enormemente per la Sicilia. Si diede possibilità addirittura a quella regione di costituire le province regionali, perché? Perché i prefetti davano fastidio, perché i prefetti bisognava toglierli di mezzo, in quanto che rappresentavano lo Stato; la stessa situazione che si va verificando oggi giorno nel Trentino-Alto Adige, per ciò che riguarda i segretari comunali! Ebbene, è proprio questa battaglia, intrapresa con logica coerenza dai partiti di sinistra, che ci deve mettere in guardia, su quanto noi stiamo in questo momento deliberando. Io capisco benissimo: nostra potestà legislativa primaria. Perfetto. Noi la dobbiamo esercitare. Ci sono comuni che hanno esigenze nuove, perché hanno tradizioni diverse dalle altre parti d'Italia. Ci sono dei comuni, ad esempio, dove gli abitanti emigrano costantemente tutto l'anno, perché hanno necessità di lavoro e tornano, poverini, soltanto durante le feste di Natale! Ecco l'esigenza di indire elezioni, io penso, quando tutti gli abitanti ci sono, quando tutti gli abitanti sono rientrati al loro focolare. Intervento quindi della Regione, obiettivo, giusto, valido, ma non per spostare di quindici giorni la formulazione del bilancio del comune, non perché lo Stato dice che nella sessione d'autunno, entro il quindici di ottobre, si deve affrontare il bilancio e noi legislatori codifichiamo che no, il termine del quindici ottobre è un termine ristretto, meschino, liberticida, e invece diciamo il 30 di ottobre. No, non è in questo senso che può essere chiamata e svolta la nostra opera. E dove abbiamo innovato? Nella rappresentanza, sissignori, istituendo un organo

nuovo, il vicesindaco, che può essere veramente contrattato; abbiamo istituito il potere di rimuovere qualsiasi rappresentante di Giunta; abbiamo istituito la mozione di sfiducia, come facciamo qua dentro, e ci sarà la lotta fra le correnti dei partiti. Avete messo le amministrazioni comunali alla mercé dei partiti; l'uomo della destra della democrazia cristiana, che non fa comodo, può essere sostituito con una semplice mozione di sfiducia, votata dagli uomini di sinistra della D.C. È la vecchia tradizione del Medioevo che continua. Anche quando voi democristiani di allora, i Guelfi, avete conquistato tutto il comune di Firenze, non siete stati capaci di operare uniti; vi siete divisi in correnti, i bianchi e i neri, e che cosa avete fatto, che cosa avete fatto, già allora? Che cosa avete fatto? Avete dato la possibilità al *Ghibellin fuggiasco* di scoprire un uomo, un uomo solo tra di voi, capace di difenderla a viso aperto. Oggi giorno, chi vuol vedere uno dalla cintola in su, nei nostri comuni, nella nostra regione? Scherziamo? Questa è la realtà politica della riforma che avete detto. E così nel bilancio, quando, abolite le spese tradizionali, voi configurate la grande politica, che deve dar vita a discussioni politiche, nell'interno della amministrazione, ed avete istituito i fondi segreti. Sissignore, due fondi segreti sono contemplati in questa nostra legge. È a disposizione del sindaco uno. Avete istituito anche quello, ed avete introdotto una cosa che nel sistema giuridico contabile dello Stato non esiste, ed è l'esercizio provvisorio, quasi i nostri comuni dovessero impegnare il loro tempo a parlare di tante altre cose, di tante altre cose politiche e non già amministrative, quasi i nostri comuni dovessero affrontare i problemi dell'atomica o dovessero affrontare i problemi della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Questa la realtà. Qui si è innovato, qui si è

operato, e nient'altro. E, in definitiva, cosa volete? Tutto questo che sta a significare? Sta a significare una cosa soltanto: la lotta al controllo. Quello che necessita soprattutto agli amministratori politici, che obbediscono alle segreterie dei partiti, è l'essere privi di controllo. In definitiva anche la lotta scatenata contro i segretari comunali, non solo per altri motivi che ben conosciamo, essa ha il suo valore, ma anche per questo desiderio degli amministratori di sottrarsi ai controlli, quasi nei controlli si sentisse la coartazione di una propria libertà. E sarebbe proprio tutto il sistema, il sistema in cui viviamo, che dovrebbe essere rivoluzionato. Perché loro che mi ascoltano, che hanno la bontà di ascoltarmi, hanno appreso sui banchi della scuola, e ne sono i più efficaci assertori, se militano nel partito della democrazia cristiana, sono i più efficaci assertori nell'affermare che una legge sempre esiste nel mondo, anche nel mondo inanimato, ed è la legge dell'amore, che tutti lega e che tutti costringe entro il proprio cammino. Quindi questa lotta al controllo, è veramente una lotta assurda e che non ha ragione di esistere, anche perché il segretario comunale non rappresenta affatto, come si è sentito dire qui dentro, lo Stato, ma rappresenta unicamente la continuità amministrativa del comune. E la libertà dei cittadini e il rispetto ai cittadini lo si garantisce e lo si riconferma quando questa continuità amministrativa è garantita, quando questa possibilità di controllo viene esercitata, quando il cittadino è messo sempre nella possibilità di seguire il cammino di tutti gli atti amministrativi che lo interessano.

Questi i motivi di indole generale, che mi conducono a dare il mio netto dissenso, il mio e del Movimento sociale italiano, a questa legge che abbiamo discusso. E ce n'è un altro di ordine politico immediato, efficace-

mente illustrato, efficacemente dibattuto dal consigliere di parte liberale; è chiaro ed evidente che questa legge è uno degli impegni che la Giunta di minoranza, attualmente esistente, ha dovuto assumere. Ci ricordiamo tutti le lettere scritte sull'Alto Adige, da parte dell'Assessore competente, per giustificare i ritardi, i rinvii, ma ricordiamo tutti che per dieci articoli nuovi sulla finanza e sulla contabilità, presentati dal cons. Scotoni in aula a Bolzano, addirittura si fece un rinvio, che non ebbe mai termine e mai fine, mentre oggi giorno tutta questa fretta, tutta questa volontà di portare a termine, ha il sapore evidente di una richiesta, alla quale si deve far fronte, proprio anche per questo motivo politico, che non chiarisce le posizioni, o meglio le chiarisce fin troppo, e ci delinea e configura una Giunta, che è alla mercé della volontà di un partito politico che combatte, che combatte la Regione nella sua unità, mentre la Giunta dovrebbe esprimere proprio questa unità, anche per questo fondamentale e sostanziale argomento. È chiaro ed evidente che io debba dire no, perché questo disegno di legge, in provincia di Bolzano avrà un effetto, un'efficacia, una possibilità di permettere operazioni, che in provincia di Trento forse non ha. E questo è logico, perché altrimenti non sarebbe così caldeggiato dalla S.V.P. e non sarebbe così subito dalla Giunta regionale, che, torno a ripetere, non rappresenta più, purtroppo, l'unità della Regione, ma è qui soltanto perché chi la Regione combatte, esercita la compiacenza di mantenerla in vita. Per questo motivo quindi e per gli altri che prima mi sono permesso di esporre, il M.S.I. annuncia il suo voto negativo al disegno di legge, che abbiamo, fino a questo momento, esaminato.

PRESIDENTE: Esauriti i lavori, si distribuiscono le schede per la votazione segreta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io posso parlare, perché...

PRESIDENTE: Questa è una dichiarazione di voto, Assessore...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, ma che la Giunta possa intervenire a dire una sua parola, io penso che sia consentito dal regolamento!

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 38, voti favorevoli, 34, contrari 3, astenuti 1.

La legge è approvata (*).

La seduta è rinviata alle ore 15.

(Ore 12.25).

Ore 15.25

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Punto 23 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 50: « *Modifica alla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, relativa alla concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione* » (presentato dalla Giunta regionale).

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bevor wir fortfahren, möchte ich bitten, daß der Präsident des Regionalrates bekanntgibt, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll, besonders was die Behandlung dieser eingebrachten Emp-

fehlung betrifft, die nun von der Kommission behandelt worden ist. Heute vormittag ist der Bericht verteilt worden, worin es darum geht, eine Empfehlung an das Parlament einzubringen, bevor das Nationalisierungsgesetz verabschiedet wird. Wir haben heute in der Zeitung gelesen, daß die Kommission ihre Arbeiten abgeschlossen hat und am 26. Juli das Parlament die Behandlung dieses Gesetzes beginnt. Es ist, glaube ich, schon höchste Zeit, daß der Regionalrat, wenn er es dann tatsächlich beschließen will, es spätestens Dienstag nächster Woche behandelt. Ich habe nämlich gehört, daß sich die Gruppe der Christlich-Demokraten am Montag noch eingehend damit befassen will, so daß ich der Ansicht bin, daß Dienstag wirklich der letzte Termin ist, an dem der Regionalrat darüber einen Beschluß faßt und es rechtzeitig im Parlament ankommt.

(Prima di andare avanti vorrei pregare il Signor Presidente di render noto come si proseguirà nei prossimi giorni, specialmente per quanto riguarda la trattazione della raccomandazione presentata dalla commissione. Questa mattina è stata distribuita la relazione in cui si parla di presentare un voto al Parlamento prima che venga emanata la legge sulla nazionalizzazione. Abbiamo letto oggi nei giornali che la commissione ha concluso i suoi lavori e che il 26 luglio il Parlamento comincerà a discutere la legge. Credo sia ormai tempo che il Consiglio regionale, se veramente vuole prendere una decisione, tratti l'argomento al più tardi martedì della prossima settimana. Ho sentito che il gruppo della D.C. vuole discutere a fondo l'argomento lunedì cosicché martedì mi sembra veramente l'ultimo termine possibile per prendere una decisione e presentarla in tempo utile in parlamento).

(*) Vedi Appendice - pag. 76.

PRESIDENTE: Dunque l'ordine dei lavori sarebbe questo: domani mattina Consiglio regionale. Nel pomeriggio i Presidenti delle commissioni dovrebbero sollecitare l'approvazione delle relazioni sui provvedimenti di legge già esaminati. Martedì andrebbe comunque in discussione questo voto. Mercoledì il Consiglio regionale sospende i lavori, per dare la possibilità ai Consigli provinciali di fare una loro seduta.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, lei mi scuserà se io qui mi permetto di muovere qualche considerazione, in questo momento, a quello che stiamo facendo. E parto, precisamente, dalla sua ultima affermazione: martedì comunque faremo il voto.

Ora, guardi, io sono disposto a fare tutti i voti che lei vuole, tranne quello che nomina il cons. Vinante in questo momento...

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Quello di castità!

PREVE CECCON (M.S.I.): ... anche perché non sarei più in tempo a farlo, veramente!

MITOLO (M.S.I.): Ormai sarebbe troppo tardi!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Quello di castità può sempre farlo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Quindi voglio specificare che per discutere quel voto, sarebbe necessario dotare i consiglieri per lo meno di quel testo, o quel disegno, o quel presupposto disegno di legge, che la Camera dei deputati sta dibattendo per regolare la mate-

ria. Io ho guardato rapidamente stamane il documento che mi è arrivato, ma trovo che vi si fa riferimento più e più volte. Penso che non si possa dibattere un problema del genere, se noi non abbiamo per lo meno conoscenza di quello che è lo schema fondamentale che il Parlamento ha a sua disposizione.

Pertanto io la pregherei di voler dotare il Consiglio regionale anche di questo schema di disegno di legge. Dopo, io vorrei dire anche un'altra cosa, onorevole Presidente: noi ci troviamo di fronte, certe volte, a delle procedure un tantino garibaldine. È ben vero che siamo appena fuor fuori dal centenario dell'Unità d'Italia, e quindi certe velleità penso ritornino, come pure l'amore per i bersaglieri. Però, lei si metta nei miei panni: io non sono mai stato bersagliere, sempre povero fantaccino andato a piedi; ricevo il disegno di legge oggi, domani me lo trovo all'ordine del giorno. Non solo: ci sono disegni di legge che da due anni non si discutono, non si vedono, non se ne parla. Ci son disegni di legge che un Assessore sforna al mattino, al pomeriggio la commissione legislativa, investita del potere di legiferare o di controllo, lo discute, lo approva, e l'indomani ce lo troviamo all'ordine del giorno. Mi pare che, con tutto il rispetto per le forze armate dello Stato, che è vivo in noi, insomma, dovremmo andarci un tantino piano. E questo anche per ricollegarmi all'ultima osservazione che io volevo fare, a proposito di questi lavori che urgono così improvvisi, sì da togliere ogni possibilità di altre spiegazioni. Lei si ricorda, onorevole Presidente, che in una memorabile seduta — non per quello che avvenne a me, ma memorabile perché fu seduta veramente combattuta e battagliera — il sottoscritto consigliere venne di fronte ad un pubblico —, non numeroso, perché non abbiamo questa estimazione da parte dei no-

stri concittadini —, ma ad un pubblico discreto, e di fronte a tutto il Consiglio riunito, il sottoscritto venne tacciato di falso. Io, ai verbali, figuro come un falso. È già una diminuzione della colpa, perché se fossi in pubblico guai, ma sono ai verbali. Orbene, io ho inviato, più e più volte, lettere alla Presidenza, per invitarla a voler dirimere questa questione, perché io dissi subito, in quella occasione: signori, così mi si accusa, però io chiedo che si verifichi quanto ho detto e che si confermi la mia colpa, se sussiste, e mi si renda giustizia, se colpa non ho. Onorevole Presidente, andiamo a Bolzano fra due-tre mesi, ma io di questa menzione di falso non ho più saputo nulla, per quante volte abbia richiesto intervento. Quindi io vorrei pregarla, — perché glielo ho detto questo? —, vorrei pregarla, signor Presidente, di dare veramente qualche volta un pugno sul tavolo. Lo so che non è nel suo carattere, così bravo e buono com'è con tutti e gentile, ma lo dia qualche volta un pugno sul tavolo, nel senso che bisogna veramente introdurre un po' d'ordine in queste cose, anche nei confronti del nostro organo amministrativo, il quale deve assoggettarsi ad una ruota anch'esso e, se partorisce figlioli, abbia la compiacenza di aspettare che il Mellin faccia il suo effetto e non pretenda di averli grandi e pronti e laureati dopo breve tempo di comparsa sulla faccia della terra. Pertanto, se questo metro sarà adottato, io penso che anche le altre esigenze del Consiglio troveranno vigore e rispetto. Pertanto, onorevole Presidente, io mi permetto di insistere sulla faccenda del voto per avere quella legge, e mi permetto di insistere una volta ancora, di dare il pugno sul tavolo, in modo che tranquillamente possiamo poi tutti quanti lavorare con la coscienza di aver fatto fino in fondo il nostro dovere, sen-

za trovarci di fronte a cose improvvise, nate dalla fretta.

PRESIDENTE: Dunque, se il materiale mi viene fornito da chi ce l'ha, e penso che sia l'Assessore, io son ben lieto di darlo in distribuzione, di provvedere alla distribuzione. Ce l'ha l'Assessore?

(Interruzione).

PRESIDENTE: Be', ne possiamo tirare delle copie . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Esce adesso dalla commissione?

PRESIDENTE: Ma allora seguite un po' la radio, i giornali, lì ci saranno i mutamenti!

Per il secondo punto appurerò, perché sarò sbadato, ma non ho presente di aver visto suoi reclami per questa precisazione che lei richiede adesso.

Premesso questo, resta stabilito quello che abbiamo detto.

La parola all'Assessore all'attività sociale, per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.):

La legge regionale 11 giugno 1959, n. 7 prevede il concorso dell'Amministrazione regionale in conto capitale e in conto interessi per la costruzione di nuovi ospedali civili di Trento e di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili di Rovereto e di Merano.

Nello spazio di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della legge ad oggi, si è venuto imponendo in modo sempre più pressante il problema dell'Ospedale Civico di Bressanone.

Questo Ospedale, classificato di terza categoria, è uno stabilimento del Comune di Bressanone, gestito come azienda in economia ai sensi del T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province: pertanto è amministrato direttamente dal Comune di Bressanone, sicché gli Organi amministrativi si identificano con quelli del Comune.

La sede di detto Ospedale ha subito nel tempo delle variazioni e delle modifiche: la sistemazione attuale è stata realizzata nel 1930.

Questa Istituzione serve le popolazioni della Valle d'Isarco e delle Valli laterali in una delle zone più impervie della provincia di Bolzano.

Col passare degli anni peraltro si è rivelata sempre più la sostanziale insufficienza del complesso ospedaliero in questione, che non è in grado di far fronte alle crescenti esigenze e alle moderne necessità.

A seguito di ciò, sia l'Amministrazione comunale che quella regionale da qualche tempo hanno preso reciproco contatto, onde studiare il modo di addivenire ad una soluzione del problema.

Al riguardo si è dovuto scartare l'idea di un ampliamento della attuale sede del Nesocomio: ciò in quanto un progetto del genere, a suo tempo redatto e sottoposto al Provveditorio regionale per le Opere Pubbliche di Trento, ha sortito in quella sede parere negativo.

Resta la soluzione radicale che è quella di arrivare alla costruzione di una sede completamente ex novo. A tale fine l'Amministrazione ospedaliera ha già dato incarico a due professionisti, di chiara fama, particolarmente esperti nel ramo, di predisporre un progetto di massima e si è rivolta alla Regione per ottenere di essere ammessa a beneficiare di un adeguato contributo sul preventivo di spesa.

Questo è possibile attraverso una modifica della citata legge regionale 11 giugno 1959, n. 7 in base alla quale modifica, la costruzione del nuovo ospedale di Bressanone venga ammessa a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge stessa: è appunto a ciò che tende la proposta di legge regionale che si presenta strutturata su un unico articolo, che prevede l'inserimento dell'Ospedale di Bressanone nell'art. 1 della Legge regionale n. 7.

Non si ritiene necessario prevedere, per ora, alcun incremento della spesa stanziata con la citata Legge, in quanto, allo stato attuale, dell'importo complessivo disponibile risultante dagli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari 1958, 1959, 1960 e 1961, (in conto articolo 1) non risultano ancora impegnati Lire 155 milioni; a questi si aggiungano i 230 milioni previsti e non ancora impegnati nell'esercizio finanziario 1962: e si avrà la cifra complessiva di Lire 385 milioni, disponibile per nuove richieste.

Inoltre degli stanziamenti in conto articolo 2 a tutt'oggi non risulta impegnato alcun importo.

A quanto premesso si deve aggiungere che non è possibile, oggi, prevedere quando verranno presentate le domande per beneficiare della Legge n. 7 da parte delle Amministrazioni ospedaliere di Bolzano, Merano e del Consorzio per la costruzione dell'ospedale nella bassa Atesina della provincia di Bolzano.

Ciò consente pertanto di ritenere non urgente ed immediata la necessità di reperire nuovi fondi in vista dell'inserimento dell'Ospedale Civico di Bressanone nella legge in questione.

Comunque, è intendimento della Giunta Regionale provvedervi non appena l'esigenza si sarà manifestata in modo concreto.

Per le considerazioni suesposte si esprime

la fiducia che i Signori Consiglieri vorranno dare il loro voto favorevole alla proposta di legge che si presenta.

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica alla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, concernente concessioni di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili della Regione ».

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 della Legge Regionale n. 7 è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento, Bolzano e Bressanone e nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci anni ».

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, nella seduta del 7 giugno 1962 ha preso in esame i disegni di legge n. 47: « Modifica alla l. r. 11 giugno 1959, n. 7, concernente la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione » e n. 50: « Modifica alla l. r. 11 giugno 1959, n. 7, relativa alla concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione ».

Nel corso della discussione è stata rilevata la coincidenza sostanziale delle due proposte, aventi ambedue lo scopo di rendere

possibile la concessione di contributi per la costruzione del nuovo ospedale di Bressanone.

Le due proposte divergono l'una dall'altra solo per il fatto che la prima prevede un aumento dello stanziamento per i contributi in conto capitale e in conto interessi, previsto dalla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7.

Constatando tuttavia che l'aumento dello stanziamento non si rende necessario immediatamente, data l'esigua utilizzazione avutasi fin qui e preso atto dell'impegno della Giunta regionale di integrare la disponibilità con variazione di bilancio in modo da far fronte tempestivamente al maggior fabbisogno finanziario senza che alcuna delle iniziative già previste abbia a soffrire, la Commissione ha acceduto alla tesi della Giunta di non operare in questo momento un aumento degli stanziamenti.

Al testo del disegno di legge è stata apportata una correzione di carattere formale, avente lo scopo di indicare gli esatti estremi della legge, di cui viene proposta la modifica.

La Commissione ha poi preso in esame la proposta di sostituire nel testo la dicitura: « nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano » con l'indicazione del Comune ove verrà costruito il nuovo ospedale e precisamente Caldaro. Tuttavia, avendo l'Assessore fatto osservare che manca un qualsiasi atto ufficiale che indichi la località che è stata scelta, la Commissione ha suggerito che la modifica venga avanzata nel corso della discussione in aula, qualora nel frattempo l'atto ufficiale sia stato presentato.

Infine la Commissione ha preso in esame la proposta di concedere un contributo a favore dell'ospedale di Silandro, che nella legge n. 7 è citato nel secondo comma dell'art. 1.

Il comune di Silandro ha costruito un ospedale civile che interessa l'intera Val Ven-

sta con la capacità di circa 120 letti, spendendo fino al 1962, 429 milioni, di cui 44 milioni per interessi su mutui e 20 milioni per interessi su anticipazioni.

Esso ha ottenuto complessivamente 248 milioni di contributi, di cui 226 milioni dalla Regione e 22 milioni dalla Provincia di Bolzano.

I contributi ricevuti rappresentano circa il 58% della spesa complessiva.

Il bilancio preventivo 1962 del comune di Silandro chiude con un disavanzo di 70 milioni, non pareggiabile con mutuo per esaurimento dei cespiti delegabili, per il quale il comune prevedeva la concessione del contributo regionale.

La Giunta provinciale si è rivolta alla Giunta regionale in data 6-2-1962 chiedendo che il contributo complessivo della Regione per l'ospedale civile venga portato al 70% della spesa effettiva.

In connessione con la costruzione dell'ospedale, il comune di Silandro ha in essere dal 1958 un mutuo di Lire 100 milioni con la Cassa di Risparmio ed è impegnato inoltre nella costruzione delle scuole elementari e medie nel capoluogo (attualmente alloggiate in una caserma) ed in due frazioni montane per una spesa complessiva di Lire 254 milioni (con contributo statale del 4-5% per 35 anni sul primo lotto di 121 milioni).

Ben si giustifica quindi l'ammissione del comune di Silandro al beneficio di cui all'art. 2 della legge regionale 11-6-1959, n. 7, cioè della concessione di un contributo costante fino al 5% dell'importo del mutuo, che il comune è stato costretto a contrarre per provvedere a parte della spesa non coperta dal contributo regionale.

La Commissione pertanto propone di ammettere anche il comune di Silandro alla

concessione di un contributo costante fino al 5% dell'importo del mutuo contratto per la costruzione dell'ospedale civile.

Pertanto il testo del disegno di legge che la Commissione propone all'esame del Consiglio regionale è il seguente:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento, Bolzano e Bressanone e nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci anni ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, viene sostituito dal seguente articolo:

« A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al precedente art. 1, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5% dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza so-

ziale e sanità - P.S.D.I.): Io prendo la parola per pregare i presentatori, vale a dire la commissione legislativa, che, all'atto della discussione di questo provvedimento legge, ha introdotto l'art. 2, per i motivi che ben conosciamo, di volere soprassedere, di fronte a questo provvedimento di legge, alla presentazione dell'art. 2 stesso, perché, come i signori della commissione, in particolare il Presidente sa, c'è un ulteriore provvedimento di legge, che è all'esame della commissione, che non ha però ancora esaminato, e che riflette la materia specifica della autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella regione, in conto interessi.

Ora, per organicità di provvedimento, mi pare evidente che il contenuto dell'art. 2 dovrebbe entrare in questo secondo provvedimento, anziché in quello che stiamo discutendo in questo momento. Evidentemente, all'atto della discussione di quel provvedimento, si potrà prendere in esame qualche altra necessità, qualche altro bisogno, da parte di altri ospedali della regione. Quindi, lo chiedo soltanto, non per eludere al problema, perché mi pare che non sia eluso, dal momento che è già presentato il secondo provvedimento di legge che è all'esame della commissione, ma proprio per l'organicità del provvedimento. Perché mi pare molto più logico che in una legge di rifinanziamento della legge 7, in conto interessi, entri il problema sollevato per l'ospedale di Silandro, come per qualche altro, anziché in questo provvedimento che era stato fatto espressamente, tenendo conto della particolare situazione, che si era venuta creando con l'ospedale di Bressanone. Io quindi pregherei di voler stralciare l'art. 2, di lasciare cioè il provvedimento come era stato presentato dalla Giunta, votarlo in questo senso, e viceversa

di integrare poi, col prossimo provvedimento, che sarà discusso in questa tornata stessa, qualora la commissione ultimi i suoi lavori, di introdurre poi in quel provvedimento, gli eventuali articoli o emendamenti aggiuntivi, che riflettono la situazione di Silandro o di qualsiasi altra sede ospedaliera.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich verstehe den Einwand des zuständigen Assessors nicht. Abgesehen davon, daß er erklärt hat, dieser Antrag der Kommission werde ohne weiteres vom Regionalausschuß angenommen, muß ich sagen, die Kommission hat in diesem Gesetz lediglich gemäß dem Antrag des Ausschusses beschlossen, die Stadt Brixen in den Absatz 1 einzufügen und dann hat sie eben auch die Gemeinde Schlanders für den Zinsenzuschuß zugelassen. Sie hat weder im ersten Absatz des Art. 1 noch im Art. 2 irgendeine finanzielle Änderung vorgeschlagen, eben weil es der Ausschuß so wollte. Keiner dieser Anträge, weder der über Brixen noch der über Schlanders, beinhaltet unmittelbar eine Änderung am Schema der Finanzierung, sondern dieses Schema wird durch ein zweites Gesetz abgeändert, das der Ausschuß, wie wir hören, beschlossen hat, wir aber noch nicht bekommen haben. Aber ich verstehe dann nicht, warum diese Bestimmung, wonach die Gemeinde Schlanders zum Zinsenzuschuß zugelassen werden soll, nicht auch in diesem einen Gesetz zulässig sein soll, wo ja keine finanzielle Änderung vorgesehen ist, nachdem die finanziellen Änderungen insgesamt, sowohl für Brixen als auch für Schlanders, auf das zweite reine Finanzierungsgesetz verschoben worden sind. Wenn das zweite ein reines Finanzierungsgesetz ist, dann kann es nicht den Art. 2 ändern und es ist Sache die-

ses Gesetzes, den Art. 2 so zu ändern, daß die Gemeinde Schlanders zugelassen wird.

(Non capisco le obiezioni dell'assessore competente; a parte il fatto che egli ha dichiarato che la proposta della commissione veniva senz'altro accolta dalla Giunta, devo dire che la commissione soltanto su proposta della Giunta ha deliberato di aggiungere in questa legge la città di Bressanone al primo comma e di ammettere ai contributi in conto interessi il Comune di Silandro. La stessa non ha proposto modifiche finanziarie nel primo comma dell'art. 1 e nell'art. 2 appunto perché questo era il desiderio della Giunta. Nessuna di queste proposte, né quella su Bressanone né quella su Silandro, contiene una diretta modifica allo schema del finanziamento, schema che viene però modificato attraverso una seconda legge approvata dalla Giunta, come abbiamo sentito, ma che noi non abbiamo ancora ricevuto. Non capisco perciò perché una disposizione con cui il Comune di Silandro venga ammesso ai contributi in conto interessi non debba essere possibile in questa legge con cui non è prevista nessuna modifica finanziaria, visto anche che tale genere di modifica tanto per Bressanone quanto per Silandro è stato rimandato alla seconda legge di carattere esclusivamente finanziario. Se tale seconda legge è soltanto finanziaria, essa non potrà modificare l'art. 2 e perciò spetterà alla presente legge di modificarlo in modo che il Comune di Silandro venga ammesso alle sovvenzioni.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Non so se sia questione di valutazione, ma siccome questa legge, che stiamo discutendo ora, modifica sostanzialmente la legge n. 7, in quanto introduce la

possibilità per l'ospedale di Bressanone di fruire non in conto interessi, ma in conto capitale, vale a dire a fondo perduto, e doveva essere limitata a questo aspetto, mi pare, — ma posso anche sbagliare, dr. Benedikter, intendiamoci, non ho mica la pretesa di detenere la verità codificata —, mi pare che sarebbe più logico portare la possibilità di fruire di finanziamento in conto interessi, per Silandro o per altri ospedali della regione, al progetto specifico di rifinanziamento in conto interessi, — che è questo secondo che presentiamo, vale a dire quello che è già stato inviato. Io non so come lei non l'abbia, non so, lo hanno tutti mi pare, comunque è qui, se vuol dare un'occhiata —, che non in questo. Non è che io faccia una questione di stato sull'argomento, mi sembrava fosse più logico che questo fosse riservato al secondo provvedimento. A me sembra che le cose stiano in questi termini, ed è per questo che farei la proposta di portare quello che concerne il finanziamento in conto interessi sulla legge apposita, anziché in questa, che ha lo scopo di introdurre l'ospedale di Bressanone, per quanto concerne la possibilità di fruire del primo stanziamento, non in conto interessi, ma a fondo perduto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bitte um Entschuldigung, aber das zweite Gesetz ist ein reines Finanzierungsgesetz und es ergibt sich hier genau dieselbe Lage wie für die Angelegenheit Brixen. Um Brixen zu einem Kapitalsbeitrag zuzulassen, war es notwendig, im Gesetz Nr. 7, im sogenannten meritorischen Teil, einzufügen, daß Brixen zugelassen ist. Dasselbe gilt für Schlanders. Um Schlanders am Zinszuschuß zu beteiligen, ist es notwendig, daß im meritorischen Teil, also nicht im finanziel-

len Teil des Gesetzes, gesagt wird, daß es auch zum Zinsenbeitrag zugelassen wird. Es heißt, es ist ein reines Finanzierungsgesetz, so daß dann dieselbe Begründung, die der Assessor hier gegeben hat, für Brixen und für Schlандers in gleicher Weise gilt. Wir haben ja darüber in der Kommission eingehend diskutiert. Ich verstehe wirklich nicht, wieso hier ein Unterschied gemacht wird, wenn es offenbar ist, daß für beide Fälle das Gesetz meritorisch abgeändert werden muß und daß die finanzielle Folgerung daraus in dem anderen Gesetz gezogen wird. Sonst müßte man das andere Gesetz auch noch mit einem meritorischen Artikel versehen und das war ja nicht der Zweck der Übung.

(Chiedo scusa, ma la seconda legge è una legge di carattere veramente finanziario e ne risulta esattamente la stessa situazione che per la questione di Bressanone. Per ammettere Bressanone ad un contributo in conto capitale fu necessario aggiungere alla legge n. 7, nella cosiddetta parte meritoria, che Bressanone era ammesso al contributo. Lo stesso vale ora per Silandro; per farlo partecipare ai contributi in conto interessi è necessario dire nella parte meritoria, non in quella finanziaria, della legge che tale Comune è ammesso alla sovvenzione. Si risponde che questa legge è una legge puramente finanziaria cosicché la stessa ragione data dall'assessore è valida allo stesso modo per Bressanone e per Silandro. In sede di commissione ne abbiamo discusso esaurientemente. Non capisco proprio perché qui si faccia una differenza quando è chiaro che in entrambi i casi la legge deve essere modificata per la parte meritoria e che le conseguenze finanziarie dovranno apparire nella seconda legge. Altrimenti si dovrebbe aggiungere all'altra legge un articolo di merito e ciò non era certo il fine della cosa.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per dire che mi pare più logico che in una legge che è espressamente fatta per il rifinanziamento in conto interessi, entri un nuovo articolo, che prevede la possibilità di fruire di questo conto interessi dell'ospedale di Silandro o dell'ospedale X o Y, che non invece in quella che riflette l'art. 1 della legge originaria e cioè quello in conto capitale. Non so se ho reso l'idea, insomma; in ogni modo non mi pare che sia il caso di fare un dramma. Quasi per una prassi, direi, legislativa, mi sembrava più logico entrasse nella seconda, ed ero tranquillo chiedendo questo, perché il progetto di legge è già stato presentato. Non era quindi una gherminella, una gherminella tendente a eludere un problema ed a differirlo di un giorno, di due. La legge c'è, basta che la commissione introduca l'articolo secondo. Io non l'ho potuto fare, in quanto era contenuto in questa, caso contrario l'avrei già fatto io, in partenza, presentando la legge, e mi sembrava la soluzione più logica. Ripeto, che questo lo dico perché sento il dovere di dirlo; adesso poi il Consiglio decida, non è il caso di fare un dramma.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola, chiudiamo la discussione generale, e passiamo alla votazione degli articoli. Chi è d'accordo per il passaggio, è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di nuovi ospedali ci-

vili nelle città di Trento, Bolzano e Bressanone e nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci anni ».

Chi prende la parola sull'art. 1? Nessuno prende la parola?

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, viene sostituito dal seguente articolo:

« A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al precedente art. 1, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5% dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale ».

Chi prende la parola sull'art. 2? Nessuno prende la parola?

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 32, 26 sì, 5 schiede bianche, 1 scheda nulla.

La legge è approvata (*)

(*) Vedi Appendice - pag. 112

Comunico che la legge presentata dal dr. Anton Schatz e dall'ing. Alois Pupp, viene ritirata.

Punto 24 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 55: « *Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili* ».

La parola all'Assessore alle attività sociali per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La presente proposta di legge ha per scopo di apportare un contributo positivo per una equa soluzione di un importante problema sociale che interessa i cittadini privi della vista e, nel contempo, una soluzione la più possibile rispondente ai dettami della Costituzione.

Se si esamina la situazione attuale della categoria dei grandi minorati sensoriali, non sfugge, che la necessità e le lacune più appariscenti della legislazione in favore dei ciechi civili, si riferiscono al campo dell'assistenza.

Si deve convenire che le attuali positive innovazioni apportate alla legislazione dei privi della vista, innovazioni che hanno risolto in diritto il problema della trasformazione dell'assegno vitalizio in pensione, realizzando una nuova configurazione giuridica dell'assistenza continuativa, non hanno compiutamente risolto il problema assistenziale apparendo ancora, il provvedimento adottato, insufficiente come ammontare ed estensione.

La legge statale 10 febbraio 1962, n. 66 ha lasciato inalterati gli strettissimi limiti del reddito delle precedenti disposizioni (Lire 15.000 per persona al mese), mentre nelle altre nazioni la pensione viene concessa anche ai ciechi che esplicano un proficuo lavoro sotto forma di integrazione.

È quest'ultima formula, che risponde al concetto della sicurezza sociale quale « inte-

grazione necessaria per la minorazione » ed in particolare rappresenta una equa indennità atta a far fronte alle necessità ed alle difficoltà che sussistono per i cittadini non vedenti.

Quindi, la presente proposta di legge ha il preciso scopo di indirizzare l'assistenza ai ciechi civili verso una più umana e razionale direzione.

Non si può, infatti, credere che sia possibile avvicinarsi ad un risultato di giustizia con il criterio meramente assistenziale finora seguito in campo nazionale.

Ciò è possibile, senza eccessive difficoltà, proprio nella nostra regione, dove il numero dei ciechi è assai limitato e dove l'accertamento dei beneficiandi è più facile.

Il criterio al quale si uniforma lo schema di provvedimento ha il pregio di accontentare gli interessati: non un'aggiunta forzatamente limitata di assistenza dove c'è già la legge nazionale, ma una integrazione per i bisogni derivanti dalla minorazione per tutti quei ciechi che non abbiano già una integrazione sufficiente (a tutti i ciechi che non godono di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi superiori alle Lire 30.000 mensili).

Escluso con ciò ogni riferimento al reddito del gruppo familiare (perché il cieco non può essere considerato in famiglia un sopportato) è previsto che per la concessione dell'assegno integrativo si farà calcolo dei soli redditi pensionistici o propri del cieco, con una indagine estremamente facile e rapida.

Il proposto provvedimento risponde a finalità altamente sociali e ne è possibile l'attuazione nella nostra regione in quanto il numero dei ciechi che ne potrà beneficiare (nel 1962, anno di entrata in vigore della legge) si prevede di 700 unità, proprio tenendo conto di tutti i ciechi forniti di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi non superiori

alle Lire 30.000 mensili. Sono esclusi per il testo stesso della proposta di legge, i ciechi di guerra o di servizio in quanto usufruiscono di un sufficiente trattamento pensionistico.

Qualsiasi restrizione al principio di sicurezza sociale in favore di una soluzione puramente assistenziale diminuirebbe di pochissimo (qualche decina) il numero dei beneficiari, rimettendo in discussione la completezza del provvedimento.

Il numero dei ciechi beneficiari residenti nella regione ammonterebbe quindi a 700 unità; di questi la metà possono considerarsi ciechi assoluti, l'altra metà ciechi sotto un ventesimo della vista normale per cui, nell'ipotesi che ai primi venga corrisposto un assegno mensile di Lire 6.000, pari ad un importo annuo di Lire 78.000 (6.000×13 mensilità) ed ai secondi un assegno di Lire 4.000 mensili pari ad un importo annuo di Lire 52.000 (4.000×13 mensilità), si avrebbe un onere annuo di Lire 45.500.000.

I criteri e le ragioni che hanno consigliato la presentazione del presente disegno di legge sono dunque le seguenti:

- a) l'opportunità di integrare l'assistenza di cui già godono i ciechi civili;
- b) la necessità di estendere, almeno in una certa misura, l'aiuto a coloro che sono ancora privi dell'assegno vitalizio, pur trovandosi in condizioni per cui un'assistenza deve essere umanamente concessa;
- c) l'utilità dell'intervento in vista di ulteriori sviluppi in campo nazionale;
- d) la possibilità di inserire nel provvedimento i numerosi ciechi civili altoatesini, che ancora non hanno avviato pratiche in sede nazionale stante la difficoltà dell'ambiente e la scarsa conoscenza delle disposizioni.

Compresi dalla impellente necessità di venire incontro ad una categoria di cittadini la cui sofferenza è quasi sempre accompagnata dalla più assoluta indigenza, si confida nella comprensione e nella certezza che i signori consiglieri regionali vorranno approvare la presente iniziativa altamente sociale, che porrà vieppiù la nostra regione all'avanguardia nel terreno delle concrete realizzazioni sociali ed umane.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il presente disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 27 giugno 1962.

Nel corso della discussione generale la Commissione ha preso atto delle provvidenze legislative disposte dallo Stato e da altri enti pubblici in favore dei ciechi civili ed ha approvato il criterio, secondo il quale la Giunta regionale ha deciso di intervenire per integrare le agevolazioni previste dalla legge dello Stato. La Commissione ha preso atto anche delle richieste di modifica pervenute da parte della Sezione regionale dell'Unione Italiana Ciechi.

Passando alla discussione articolata, la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di elevare il reddito massimo, superato il quale cessa il diritto all'assegno regionale, dalle Lire 30.000 previste nel testo della Giunta, alle Lire 45.000 mensili. Su questo argomento la Commissione ha deliberato dopo aver preso atto che questa modifica non comporta necessariamente un aumento dello stanziamento previsto nel testo in discussione. In materia, tuttavia, uno dei Commissari si è aste-

nuto, in attesa di poter eseguire più rigorosi accertamenti in materia.

Altra modifica proposta dalla Commissione riguarda la concessione di un assegno mensile di Lire 4.000 per i ciechi di età superiore ai 15 e inferiore ai 18 anni, i quali siano affetti da altre minorazioni che rendono impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro.

La Commissione ha discusso anche se sia opportuno privare totalmente dell'assegno i ciechi ricoverati in istituti a spese degli enti pubblici, dato che « le particolari necessità derivanti dalla minorazione », previste all'art. 1 del testo, sussistono anche in questo caso. Tuttavia nessuna proposta è stata avanzata a conclusione della discussione, lasciando il testo conforme alle norme previste in altre leggi regionali analoghe a questa.

Dell'art. 7 ha deliberato di proporre la soppressione, in quanto il concetto in esso contenuto non risulta molto chiaro, qualora si pensi che è già in atto una legge dello Stato che concede un assegno mensile ai ciechi.

Dell'art. 8 viene proposta la soppressione dell'inciso « nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale », che risulta superfluo, in quanto questo limite è già abbondantemente compreso nel concetto di delega.

L'art. 9 viene modificato per ragioni di praticità amministrativa, in quanto la Commissione, dopo lunga discussione, ha ritenuto, all'unanimità, che la delega sia seriamente mutilata dal fatto che i pagamenti vengono liquidati dall'ufficio di ragioneria della Regione; sembra logico, al contrario, che l'ente delegato debba provvedere non soltanto all'istruttoria delle pratiche, ma anche al pagamento degli assegni, altrimenti lo snellimento burocratico, che costituisce il principale scopo della delega, non si verifica affatto.

Nel terzo comma dell'art. 8 viene sostituita la parola « domanda » con « provvedimento » e nell'ultimo comma dello stesso articolo si introduce il principio che il ricorso alla Giunta regionale è ammesso solo per motivi di legittimità.

Posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, è stato approvato a maggioranza con un'astensione.

La Commissione lo invia al Consiglio con preghiera di una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

NORME DI INTEGRAZIONE ALLE PROVVIDENZE STATALI PER I CIECHI CIVILI

TESTO DELLA GIUNTA

Art. 1

Le persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile non reversibile, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura di Lire 6.000 per coloro che siano affetti da cecità assoluta e di Lire 4.000 per coloro che non superino 1/20 della vista normale. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

Art. 2

Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che abbiano residenza nel territorio della regione da almeno sei anni, abbiano compiuto il 18. anno di età e non beneficino di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi, superiori alle 30.000 Lire mensili.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venire meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

idem

Art. 2

..., superiori alle 45.000 Lire mensili.

Ai ciechi di età fra i 15 e i 18 anni, i quali siano affetti da altre minorazioni che rendono impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro, è corrisposto un assegno mensile di Lire 4.000 per tredici volte all'anno.

La corresponsione dell'assegno ...

Art. 3

In caso di morte del beneficiario gli eventuali assegni maturati e non riscossi sono corrisposti ai familiari viventi a carico.

La corresponsione ha luogo anche nel caso in cui la domanda sia presentata al momento della morte dell'avente diritto e venga ritenuta l'idoneità di esso a godere dell'assegno.

idem

idem

Art. 3

Art. 4

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

idem

Art. 4

Art. 5

La cessazione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

idem

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

idem

Art. 5

Art. 6

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, debbono comunicare all'Assessorato al quale è affidata la materia della previdenza sociale, la morte dei beneficiari residenti nel Comune.

idem

La mancata o ritardata denuncia entro i 15 giorni di quanto prescritto dal precedente comma, comporta per il Sindaco le sanzioni di legge.

idem

Art. 6

Art. 7

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei ciechi civili.

soppresso

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i ciechi civili agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni mensili raggiunga ma non superi la misura dell'assegno mensile previsto dall'art. 1.

soppresso

Art. 8

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate...

Art. 9

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla giunta provinciale di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti alla concessione degli assegni di cui alla presente legge. La disponibilità su tale fondo, non impegnata nel corso di ogni esercizio finanziario, viene trasferita all'esercizio successivo e utilizzata secondo la destinazione indicata nella presente legge.

idem

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una domanda non conforme alla legge od alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla competente Giunta provinciale e all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dalle Giunte provinciali è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 10

La presente legge ha effetto dal 1. novembre 1962.

L'onere a carico del bilancio di previsione 1962 è stabilito in Lire 10.500.000

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri finanziari successivi, l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

...ove ritenga un provvedimento non conforme...

idem

...è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale...

Art. 10

idem

idem

idem

idem

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione finanza, per il parere della commissione stessa.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha espresso parere favorevole unanime su questo disegno di legge, perciò non ha presentato una relazione scritta.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno prende la parola? Allora la

discussione generale è chiusa e mettiamo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Le persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazio-

ne, sono ammesse a godere di un assegno mensile, non reversibile, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura di Lire 6.000 per coloro che siano affetti da cecità assoluta e di Lire 4.000 per coloro che non superino 1/20 della vista normale. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Leggo ora l'art. 2 nel testo della commissione.

Art. 2

Sono ammessi al godimento dell' assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che abbiano residenza nel territorio della regione da almeno sei anni, abbiano compiuto il 18. anno di età e non beneficino di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi, superiori alle 45.000 lire mensili.

Ai ciechi di età fra i 15 e i 18 anni, i quali siano affetti da altre minorazioni che rendono impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro, è corrisposto un assegno mensile di lire 4.000 per tredici volte all'anno.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per dire che la Giunta è d'accordo su questi emendamenti apportati dalla commissione all'art. 2. Debbo precisare, questo a scanso di equivoci, che il

primitivo progetto-legge in materia considerava proprio le 45.000 lire mensili, anziché le 30 mensili, e se poi è stato ridotto a 30 mensili, non è stato per insensibilità da parte della Giunta o dell'Assessorato, ma soltanto perché gli interessati stessi, cioè l'Unione italiana ciechi, era venuta da noi, in Assessorato, e ci aveva fatto capire che avrebbe preferito le 30.000 lire, per non creare sperequazioni nei confronti di chi ha già una certa quale tranquillità economica, se così può essere definita. Comunque, visto che l'istanza è stata ripresentata poi in commissione, anche meravigliandoci per il modo in cui essa è stata presentata, noi ci dichiariamo d'accordo sulle 45.000 lire mensili, e ci dichiariamo altresì d'accordo per quanto concerne i ciechi fra i 15 e i 18 anni, affetti da altre minorazioni, che rendono impossibile l'avviamento proficuo al lavoro, perché anche questa ci sembra una misura veramente umana e sociale ad un tempo.

Per cui la Giunta è d'accordo sulla modifica introdotta dalla commissione.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

In caso di morte del beneficiario gli eventuali assegni maturati e non riscossi sono corrisposti ai familiari viventi a carico.

La corresponsione ha luogo anche nel caso in cui la domanda sia presentata al momento della morte dell'avente diritto e venga ritenuta l'idoneità di esso a godere dell'assegno.

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, debbono comunicare all'Assessorato al quale è affidata la materia della previdenza sociale, la morte dei beneficiari residenti nel Comune.

La mancata o ritardata denuncia entro i 15 giorni di quanto prescritto dal precedente comma, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'art. 7 è soppresso.

Art. 8

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti alla concessione degli assegni di cui alla presente legge. La disponibilità su tale fondo, non impegnata nel corso di ogni esercizio finanziario, viene trasferita all'esercizio successivo e utilizzata secondo la destinazione indicata nella presente legge.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge od alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla competente Giunta provinciale e all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente iner-

zia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dalle Giunte provinciali è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Per quanto concerne questo art. 9, è bene precisare che la Giunta insiste sul proprio testo. Evidentemente tutti quanti conosciamo le ragioni per cui la commissione, l'unanimità della commissione propone questo art. 9. Dico due cose: la prima è la certezza del rinvio. Ora, assumiamoci la responsabilità di avere un rinvio su questa legge, votando questo art. 9. In secondo luogo, tengo a precisare che questa è una legge delegata, secondo le formule e le forme che già sono in vigore per altre leggi e che potranno presentare dei difetti, che sicuramente io auspico possano essere migliorati, ma che finora comunque costituiscono una base sicura di procedere in questa forma di amministrazione delegata. Io proporrei pertanto al Consiglio di non voler accogliere il testo della commissione e di accogliere il testo della Giunta. Naturalmente non desidererei — comunque questo non posso impedirlo — che si facesse tutta la lunga discussione. Io non credo che nell'estate del 1962, mentre cerchiamo di far procedere le cose più badando alla sostanza che a certe forme, ci si debba irrigidire su questioni di principio, cogliendo in particolare la occasione di questo disegno di legge. L'art. 9, come è stilato dalla Giunta, tien conto delle sentenze della Corte costituzionale e darà luogo a quella forma di amministrazione che si ha già in atto per altre leggi e che non ha dato

finora luogo a gravi inconvenienti. Detto questo, rimango dell'opinione che se in futuro, con quei possibili mutamenti che ci potranno essere, ma che noi non possiamo prevenire, si possa far meglio, io sono senz'altro d'accordo, però fino ad oggi, elementi in mano per cambiare non ne abbiamo, quindi, a nome della Giunta, pregherei il Consiglio di voler soprassedere e di votare il vecchio testo.

Questa votazione farà sì che la legge non venga rinviata. Non risolve il problema come si desidererebbe venisse risolto, ma non credo che questa sia la sede opportuna per affrontare una questione di principio di questo genere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Begründung des Präsidenten des Regionalausschusses, womit er den Regionalrat davon überzeugen will, daß der Vorschlag des Ausschusses allein die Annahme des Gesetzes gewährleiste, und das Gesetz in Kraft treten könne, muß ich in aller Form zurückweisen. Es gibt mindestens drei Regionalgesetze, in welchen dieselbe Formel für eine Delegierung enthalten ist. Das sogenannte Gesetz über die Lokalfinanz; es ist das das jüngste hier verabschiedete Gesetz über die Zuwendung aus dem Regionalhaushalt an die Armenfürsorgestellen; ferner haben wir das Gesetz über die Zuwendungen an die Landesausschüsse für Beiträge wegen Frostschäden. Also mindestens in drei Fällen ist diese Formel, die die Kommission einstimmig vorgeschlagen hat, in Kraft getreten, ohne daß irgendein Einwand wegen Verfassungswidrigkeit erhoben worden wäre. Es geht um drei Gesetze. Eines ist aus dem Jahre 1955, das andere ist aus dem Jahre 1958 und das dritte aus dem Jahr 1962. Wenn sich dann der Prä-

sident des Regionalausschusses auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes bezieht, so muß ich sagen, daß es darüber in diesem Regionalrat Auseinandersetzungen gegeben hat und zwar auch in dieser Legislaturperiode zwischen mir und dem Regionalratsabgeordneten Odorizzi, welcher zugeben mußte, daß das Urteil als solches in dieser Hinsicht keine Entscheidung getroffen hat, daß es also nicht sagt, daß die Finanzierungsformel in jenem Gesetz über die Dezentralisierung der Befugnisse in der Landwirtschaft verfassungswidrig sei. Wir können ja das Urteil zu Rate ziehen und es kann dann jeder selbst darüber urteilen. Auf der anderen Seite sagt der Präsident des Regionalausschusses, man soll die Sachen nicht komplizieren. Es ist an alle Mitglieder des Regionalrates die Übersetzung einer Darstellung darüber verteilt worden, wie das Regionalgesetz Nr. 20 vom 12. Dezember 1957 als Beispiel funktioniert, welches die Rechnungsführung — obwohl die Beschlußfassung an die Landesausschüsse delegiert ist — wieder bei der Region beläßt. Das bedeutet nichts anderes, als eine Delegierung ad absurdum zu führen.

Das Gesetz vom Jahr 1953 über das Funktionieren der regionalen Organe sagt unter anderem, daß diese Delegierungen mit Gesetz erfolgen sollen und daß diese Gesetze die daraus entspringenden finanziellen Verhältnisse regeln müssen. Es ist nichts weiteres gesagt. Aber im anderen Gesetz — Nr. 150 vom 11. März 1953 — über die Delegierung von seiten der Zentralregierung an die örtlichen Körperschaften von Befugnissen im Sinne der sogenannten autarken Dezentralisierung, wird es klar ausgesprochen, daß im Falle der Dezentralisierung die hierfür erforderlichen Mittel aus dem Haushalt des Staates in den Haushalt der Provinzen oder Gemeinden übergeführt werden müssen. So z.B. auch das Dekret des Prä-

sidenten der Republik Nr. 987 vom 10. Juni 1955, wo gewisse Befugnisse über Jagd und Fischerei auf die Provinzverwaltungen übertragen werden und wo es im Art. 53 ausdrücklich heißt: « Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede col suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca » usw. Also es ist nachweisbar, daß, soweit der Staat den Art. 118 der Verfassung angewendet hat, mit welchem unser Art. 14 gleichlautend ist, er ihn so auslegt, daß die Mittel aus dem Haushalt des Staates in den Haushalt der autonomen Körperschaft übergeführt werden müssen. In diesem Sinne stellt der Art. 70 des Statuts eine klare Bestimmung dar, indem es heißt, der Regionalrat wendet den Provinzen alljährlich die Mittel zu, damit sie ihre Funktionen erfüllen können, wobei auch die delegierten Funktionen gemeint sind. Es handelt sich hier um eine, ich möchte sagen, verhärtete Einbildung, die ihre Wurzel in der Regionalbürokratie hat. Sofern diese Verhärtung nicht die Möglichkeit hat, ihren Einfluß auszuüben, also sofern der gesunde Menschenverstand hier beteiligt ist, müßte jedermann diesem unseren Vorschlag zur Vereinfachung und Rationalisierung der Verwaltung zustimmen. Es handelt sich hier wirklich um ein Prinzip, aber nicht nur um ein Prinzip, um diese Dezentralisierung einfacher und so rationell als möglich zu gestalten, sondern um ein Prinzip, damit die Regionalbürokratie, was die Rechnungsführung betrifft, zentralistisch erhalten wird. Ich könnte dieses Promemoria, das verteilt worden ist, vorlesen, in der Annahme, daß nicht alle sich daran erinnern, aber ich weiß, daß hier gute Worte in den Wind gesprochen sind und für den ge-

sunden Menschenverstand gibt es nur diese Lösung.

(Devo respingere formalmente le ragioni con cui il Presidente della Giunta vuole persuadere il Consiglio che soltanto le proposte della Giunta garantiscono l'accettazione e la entrata in vigore della legge. Esistono almeno tre leggi regionali in cui è contenuta la stessa formula di delega: la cosiddetta legge sulle finanze locali, l'ultima legge approvata in sede di consiglio sugli stanziamenti dal bilancio regionale in favore degli enti assistenziali ed inoltre la legge sugli stanziamenti in favore delle Giunte provinciali a fondo contributi per danni causati dal gelo. Almeno in tre casi dunque è entrata in vigore la formula proposta all'unanimità della commissione senza che si siano sollevate obiezioni sulla legittimità. Queste leggi sono degli anni 1955, 1958 e 1962. Se il Presidente della Giunta si riferisce poi alla sentenza della Corte costituzionale, devo dire che in Consiglio regionale ci sono state divergenze in proposito, anche nel corso di questa legislatura ed esattamente fra il cons. Odorizzi e me. Anch'egli ha dovuto ammettere che la sentenza non ha in sé preso nessuna decisione a riguardo, cioè che essa non dichiara incostituzionale la formula di finanziamento di tale legge sulla decentralizzazione dei poteri nel campo dell'agricoltura. Possiamo consultare la sentenza ed ognuno potrà giudicare da sé. D'altra parte il Presidente della Giunta afferma che non dobbiamo complicare le cose. È stato distribuito a tutti i membri del Consiglio la traduzione del funzionamento, illustrato da un esempio, della L. R. n. 20 del 12 dicembre 1957, la quale mantiene alla Regione la gestione contabile sebbene la deliberazione sia stata delegata alle Giunte provinciali. Ciò non significa nient'altro che portare all'assurdo una delega.

La legge del 1953 sul funzionamento degli organi regionali dice fra l'altro che tali deleghe devono avvenire per legge e che le leggi stesse devono regolare la conseguente situazione finanziaria. Non è detto di più. Nell'altra legge però — n. 150 dell' 11-3-1953 — sulla delega da parte del Governo agli enti locali, delega di facoltà nel senso di un cosiddetto decentramento autarchica, si dice chiaramente che in caso di un decentramento i mezzi necessari debbono essere devoluti dal bilancio dello Stato ai bilanci delle Province o dei Comuni. In tal senso vedi anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10 giugno 1955, in determinate facoltà in materia di caccia e pesca sono passate all'amministrazione provinciale di cui l'art. 53 dice espressamente: « Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste provvede col suo decreto ad assegnare alle amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca », ecc. È perciò dimostrabile che fin dove lo Stato ha applicato l'art. 118 della Costituzione (corrispondente al nostro art. 14) lo ha interpretato in modo che i mezzi siano trasferiti dal bilancio dello Stato in quello degli enti autonomi. In tal senso l'art. 70 dello Statuto rappresenta una chiara norma, disponendo che il Consiglio regionale passi annualmente alle Province i fondi necessari all'adempimento delle loro funzioni, parola con cui si definiscono anche le funzioni in delega. Vorrei dire che qui si tratta di una inveterata presunzione che ha le sue radici nella burocrazia regionale. Finché questa presunzione non avrà la possibilità di esercitare il suo influsso cioè finché il buon senso sarà qui rappresentato, ognuno dovrebbe approvare la nostra proposta di semplificazione e di razionalizzazione dell'amministrazione. È certo una questione di principio, ma non

soltanto un principio per organizzare tale decentramento in modo più facile e razionale bensì anche per conservare alla burocrazia regionale la sua organizzazione centralistica per quanto riguarda la gestione della contabilità. Potrei dar lettura del promemoria che ci è stato distribuito ammettendo che tutti non si ricordino della questione, ma so che parlerei ai muri e che per il buon senso c'è soltanto questa soluzione.)

PRESIDENTE: È stato presentato dalla Giunta un emendamento, che propone di tornare al proprio testo primitivo, tranne che per l'ultimo comma, il quale viene accettato nel testo modificato dalla commissione. Tale comma dice: « Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dalle Giunte provinciali, è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva ».

PREVE CECCON (M.S.I.): I principi valgono per tutte le leggi.

PRESIDENTE: Se vuole la parola io gliela do. Ho letto l'emendamento proposto dalla Giunta.

Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto con 15 voti contrari a 14 voti favorevoli.

È posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

Art. 10

La presente legge ha effetto dal 1. novembre 1962.

L'onere a carico del bilancio di previsione 1962 è stabilito in Lire 10.500.000.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri finanziari successivi, l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto? Allora si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 25, contrari 5, schede bianche 1.

La legge è approvata (*).

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo cogliere la occasione per rilevare una questione di principio che, per conto mio, è importante; e la sollevo esprimendomi, per essere compreso da tutti, in lingua italiana, e cioè: se ci sono delle votazioni qui in Consiglio regionale, devono essere i capigruppo a chiamare i consiglieri che si trovano fuori dall'aula, e io credo che non sia ammesso, — e prego la Presidenza di voler prendere una decisione —, che ven-

(*) Vedi Appendice - pag. 113

gano incaricati dei funzionari o degli impiegati per chiamare in aula i consiglieri. Penso che ciò non possa ammettersi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Faccio presente semplicemente questo: che il trasformare i capigruppo in galoppini, alla ricerca di questo o quel consigliere, non mi pare pertinente, né opportuno. Secondo: in qualsiasi assemblea legislativa, e non soltanto in questa, ci si serve dei commessi, addirittura neanche di funzionari, dei commessi, per andare a far ricercare questo o quel deputato. Probabilmente al Bundestag non ci saranno i commessi, ci sarà qualcuno con gli stivali, ma c'è sempre questo mezzo soggettivo di cui servirsi per la ricerca dei deputati. Non mi pare che l'incaricare un funzionario di chiamare questo o quel consigliere, sia lesivo della personalità dei capigruppo e tanto meno dell'Assemblea. Per cui non mi pare che debba essere presa in considerazione, da parte della Presidenza, una prassi come quella proposta dal cons. Brugger, al quale riconosco questo: una fervida fantasia.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Finché si tratta di commessi, sono d'accordo, ma non credo che debbano essere chiamati funzionari della amministrazione regionale a fare questo servizio. Perciò noi chiediamo formalmente che il Consiglio decida con votazione se un Assessore possa chiamare un funzionario del suo Assessorato, per provvedere a questo scopo. Questo credo che sia necessario decidere, perché allora anche noi cercheremo di alleggerirci il lavoro...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Chi è che ha mandato qualcuno a chiamare...? sono stato io? Lo smentisco nel modo più assoluto che io abbia mandato a chiamare qualcuno!

NARDIN (P.C.I.): Ma il Consiglio non c'entra con l'attività dei funzionari.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Nel modo più assoluto lo smentisco! Non ho chiamato nessuno!

NARDIN (P.C.I.): Ma il Consiglio non può entrare nell'attività dei funzionari della Giunta!

BRUGGER (S.V.P.): No, volete che mi spieghi meglio? Si tratta del dirigente dell'ufficio legislativo, il quale, nel momento della votazione, aveva chiamato i consiglieri che erano fuori. Chiesto se avesse avuto qualche incarico, lui rispondeva di sì...

NARDIN (P.C.I.): Eh, va bene, si fa presto!

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Ne han chiamati pochi sai però, ne han chiamati pochi, perché siamo rimasti in minoranza!

(ilarità).

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Gli ha detto di rimanere fuori!

BRUGGER (S.V.P.): No, non si tratta di voler creare una questione che dovrebbe sollevare scalpore o drammi, ma voglio soltanto sollevarla per chiarirla come principio, affinché ogni gruppo si possa regolare in merito.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Veramente io penso, onorevole Presidente, che il cons. Nardin sia un trentino turbato dall'imminenza del volo moscovita, per cui in questa sua ilare posizione spirituale, ha tentato di portare dei decisi colpi a quella che è stata la tesi, avanzata e sostenuta dal cons. Brugger. Ora, guardi cons. Nardin, lei non può non convenire con me. Io le sono grato per questa funzione che non vuol dare ai capigruppo, perché io mi troverei particolarmente in difficoltà, visto il numero degli appartenenti al mio gruppo, per cui...

(Interruzione).

NARDIN (P.C.I.): Lo credo che si troverebbe in difficoltà, perché ci vuole lo spiritista per trovar Mitolo!

PREVE CECCON (M.S.I.): ...mi occorrerebbe andar a Bolzano di frequente, quindi lei capisce che corse dovrei fare! La ringrazio di questo. Però non è nemmeno compito dei commessi. Io, come lei, abbiamo seguito assieme quelle che sono le prassi parlamentari e quello che stabilisce il regolamento: il Presidente ha il compito di chiamare i consiglieri o i deputati, e li chiama suonando il campanello. Non c'è nessun altro che si precipita a convocare, sono i partiti...

NARDIN (P.C.I.): L'onorevole Conci col monopattino, al Parlamento!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah, questa è un'altra questione, ma lì è il partito che l'ha designata a fare quello. Però, per regolamento, è il campanello del Presidente che chiama al-

la votazione e che chiama in aula chi in aula non è. Quindi mi pare che l'osservazione, esposta dal cons. Brugger in tono, diciamo, dimesso e di chiarimento, vada considerata. Io sono perfettamente d'accordo che si può pregare chiunque di fare un piacere, ma non è quella la funzione che la Giunta deve compiere. La votazione è una faccenda esclusivamente dell'assemblea legislativa e non dell'organo amministrativo; ed è l'ufficio di Presidenza che si deve preoccupare affinché le leggi abbiano o non abbiano la adesione dei consiglieri, ed è compito del Presidente convocare in aula chi deve esprimere un voto, e non si può arbitrare l'organo amministrativo di richiamare. Lo faccia tramite il suo gruppo, i suoi capigruppo; ecco, allora sì lo può fare, ma in via privata. I funzionari li teniamo al di fuori di tutto questo, io sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Tanto perché non ci siano equivoci. Per me la questione non merita il tempo che le stiamo dedicando. Penso che la cosa poteva essere detta al Presidente del Consiglio, senza fare della pubblicità, dato che è assolutamente irrilevante.

Sono d'accordo anch'io che i funzionari della Giunta non devono essere in Consiglio per fare il servizio che possono fare i commessi e sono d'avviso che i commessi possono dare una mano ai signori consiglieri per le necessità. Può darsi che si sia verificato un caso, io non lo so adesso, ma non c'è ragione assolutamente di menar scandalo. Se l'Assessore parla con una persona, che potrebbe essere chiunque, dice: fa un piacere, avvicina il tale, non penso che si sia commesso nessun atto di

lesa democrazia. Ad ogni modo spero che la Presidenza del Consiglio tragga motivo da questo episodio, per regolare sempre meglio i lavori di questo nostro Consiglio, al quale tutti quanti noi, Giunta prima di tutto e consiglieri assieme ad essa, dobbiamo cercare di dare sempre maggiore prestigio, evitando anche motivi di polemica, che evidentemente non hanno contenuto e che pertanto ci fanno perdere soltanto del tempo.

PRESIDENTE: Dunque adesso abbiamo sentito. Io credo che la Presidenza abbia il dovere di chiamare in aula i consiglieri con il campanello, senza dubbio, e che nessun impiegato della Giunta possa essere presente qui. Io vedo spesso molti impiegati della Giunta girare qui in sala, dove non hanno niente da fare...

(Interruzione).

PRESIDENTE: Dunque, ci regoleremo secondo ciò che è stato detto.

Passiamo al **punto 25 all'Ordine del giorno** - Disegno di legge n. 56: « *Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento* ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): La legge regionale 20 agosto 1955, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 10

aprile 1957, n. 33, modificato ed integrato con D.P.G.R. del 17 maggio 1960, n. 26, determinano e disciplinano il diritto dei lavoratori all'assistenza mutualistica, nonché la misura, il limite ed il metodo di erogazione delle prestazioni sanitarie ed economiche in modo diverso non solo fra i settori economici, ma altresì fra gli assicurati appartenenti allo stesso settore economico, creando sperequazioni nei trattamenti assistenziali ed anacronistiche posizioni fra i beneficiari delle varie attività assicurative ed assistenziali.

Analoga situazione si riscontra nella materia concernente i contributi mutualistici, sia per quanto interessa le modalità per l'accertamento degli assicurati e di conseguenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro, che per la riscossione dei contributi stessi.

I lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, gli apprendisti, gli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed i lavoratori a domicilio risentono in modo particolare le conseguenze di tali gravi anomalie e differenziazioni di norme e di sistemi.

Infatti, nell'anno 1961, risultavano nelle province della regione:

-- lavoratori dei servizi personale e domestici	7.794
— apprendisti	14.023
— addetti cantieri scuola e rimboschimento	1.081
— lavoratori a domicilio	237
Totale	23.135
— familiari (dato elaborato)	4.583
un totale, quindi, di lavoratori e familiari pari a	27.718

Sulla base di uno studio condotto dall'Assessorato risulta che le Casse mutue provinciali di malattia andranno a sostenere per

l'attuazione della presente legge un onere annuo complessivo di oltre 60 milioni.

I lavoratori beneficiano delle sole prestazioni riguardanti l'assistenza medico chirurgica generica e specialistica, farmaceutica ed ospedaliera, con esclusione sia delle prestazioni sanitarie integrative e sia delle prestazioni economiche, quali l'indennità giornaliera di malattia, l'assegno funerario ed il sussidio straordinario.

I familiari non beneficiano di alcuna prestazione assistenziale, sia sanitaria che economica.

È da considerare, infine, che mentre i lavoratori dell'industria e degli altri settori economici acquisiscono il diritto all'assistenza mutualistica dal primo giorno di assunzione al lavoro, diritto che si prolunga sino a 180 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori del settore dei servizi personali e domestici, invece, il diritto all'assistenza sorge dopo che siano trascorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e termina dopo 90 giorni dalla fine del rapporto di lavoro stesso.

Organizzazioni sindacali dei lavoratori, esponenti politici di ogni settore, studiosi e tecnici dei problemi sociali e previdenziali hanno da tempo rilevato che specie per l'assistenza contro le malattie, è necessario procedere ad una generale riforma non solo dei sistemi di erogazione delle prestazioni assistenziali, ma altresì per assicurare a tutti i lavoratori ed ai loro familiari il diritto alla tutela sanitaria ed economica, sopprimendone qualsiasi limite e differenziazione.

Lo Stato ha posto da tempo allo studio il problema e, in attesa della trasformazione della previdenza sociale in un sistema di sicurezza sociale, va adottando provvedimenti intesi a ridurre e spesso ad annullare le sperequazio-

ni che si riscontrano nelle varie attività delle assicurazioni e delle previdenze sociali.

La Regione, non vi è dubbio, può meglio identificare i fenomeni sociali, promuovere inchieste ed accertamenti delle condizioni e delle necessità economico-sociali dei lavoratori ed adottare provvedimenti intesi a risolvere nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e con le proprie potestà legislative ed amministrative, i problemi stessi.

Il disegno di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione degli organi competenti, ha lo scopo di attenuare le differenziazioni esistenti nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, differenziazioni che operano in particolare modo a danno dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio.

L'art. 1 stabilisce, pertanto, che ai precitati lavoratori è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria e del commercio, in forza della L.R. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo altresì, che il diritto si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.

Gli artt. 2 e 3 estendono, di conseguenza, l'assistenza medico chirurgica generica e specialistica, l'assistenza ostetrica e pediatrica, la assistenza farmaceutica e l'assistenza ospedaliera ai familiari di tutti i lavoratori dei precitati settori, i quali attualmente non beneficiano di tali prestazioni; l'assistenza sanitaria integrativa e l'indennità giornaliera di malattia

ai lavoratori stessi ed ai loro familiari; le altre prestazioni economiche, quali l'assegno funerario ed il sussidio straordinario anche ai predetti lavoratori ed ai loro familiari.

L'art. 4 determina che l'indennità giornaliera di malattia è corrisposta nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media convenzionale determinata con le modalità previste dal successivo art. 9.

L'art. 5 determina i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio.

L'art. 6 dispone che le prestazioni mutualistiche sono corrisposte ai lavoratori oggetto della presente legge ed ai loro familiari, con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e del commercio.

L'art. 7 stabilisce che le aliquote dei contributi, relativi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'art. 8 stabilisce che agli effetti del calcolo, sia delle prestazioni economiche da corrispondersi ai lavoratori e sia dei contributi dovuti dai datori di lavoro dei settori economici ai quali la legge si riferisce, sono determinate dalle retribuzioni medie convenzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Gli artt. 9 e 10 stabiliscono che la Giunta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio e dei loro

familiari con un contributo a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, pari all'onere che queste debbono sostenere per l'esecuzione delle nuove norme di legge.

L'art. 11 stabilisce che qualora lo Stato dovesse intervenire con propria legge ad assicurare ai lavoratori di cui sopra analoghi benefici, la Regione viene in tutto o in parte esonerata dal contributo a favore delle Casse mutue provinciali di malattia.

L'art. 12 dispone l'abrogazione di norme incompatibili con quelle della presente legge.

L'art. 13 stabilisce che la spesa derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio 1962 è limitata all'ultimo mese dell'esercizio finanziario in corso ed è fissata in lire cinque milioni. Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo, e quindi lo stanziamento da iscrivere in bilancio, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

La Giunta regionale raccomanda alla particolare attenzione dei signori Consiglieri regionali il presente disegno di legge, e, per le ragioni esposte nella relazione, fa affidamento nella loro unanime adesione.

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e di Trento ».

Art. 1

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola

e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria e del commercio in forza della L. R. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il pericolo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

- a) l'assistenza medico-chirurgica generica e specialistica e l'assistenza ostetrica e pediatrica, l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera, ai familiari degli addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, nonché dei lavoratori a domicilio;
- b) l'assistenza sanitaria integrativa, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 3

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

- a) l'indennità giornaliera di malattia, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli

addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio;

- b) l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 4

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori di cui al punto a) del precedente art. 3, è corrisposta nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 8

Art. 5

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, quelli previsti dall'art. 24 della L.R. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori e loro familiari a cui si riferisce la presente legge, sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e del commercio.

Art. 7

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria con-

tro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato di collegamento per le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte delle Casse stesse.

Art. 8

Agli effetti del calcolo sia delle prestazioni economiche di cui al precedente art. 3 e sia dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori di cui alla presente legge, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 9

La Giunta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla presente legge, concedendo un contributo annuo alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni.

Art. 10

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 9, è ripartito fra le Casse mutue

provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale.

Art. 11

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 20 agosto 1954, n. 25 e nel regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33, e nelle loro successive modificazioni ed integrazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 13

La presente legge ha effetto dal 1. dicembre 1962.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 9, è fissato per l'esercizio finanziario 1962 in Lire 5 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): Da die Kommission diesen Gesetzesantrag des Regionalausschusses einstimmig und ohne Änderungen genehmigt hat, kann ich mündlich Bericht erstatten.

(Dato che la commissione ha approvato all'unanimità e senza modificarla la proposta di legge della Giunta, posso farne relazione orale.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La commissione finanze, su questo disegno di legge, ha espresso parere favorevole ad unanimità.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Chiudiamo la discussione generale e passiamo alla votazione per il passaggio alla discussione dei singoli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

Art. 1

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i la-

voratori dell'industria e del commercio in forza della L.R. 20 agosto 1954, n. 25, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno.

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

- a) *l'assistenza medico-chirurgica, generica e specialistica, l'assistenza ostetrica e pediatrica, l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera, ai familiari degli addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, nonché dei lavoratori a domicilio;*
- b) *l'assistenza sanitaria integrativa, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.*

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

- a) *l'indennità giornaliera di malattia, agli ad-*

detti ai servizi personali e domestici, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio;

- b) *l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.*

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori di cui al punto a) del precedente art. 3, è corrisposta nella misura del 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 8.

È posto ai voti l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, quelli previsti dall'art. 24 della L.R. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

È posto ai voti l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori e loro familiari, a cui si riferisce la presente legge, sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e del commercio.

È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato di collegamento per le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per lo accertamento e la riscossione dei contributi da parte delle Casse stesse.

È posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Agli effetti del calcolo delle prestazioni economiche di cui al precedente art. 3 e dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori di cui alla presente legge, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici ma-

dri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

La Giunta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla presente legge, concedendo un contributo annuo alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni.

È posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 9, è ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale.

È posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

È posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 20 agosto 1954, n. 25 e nel Regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e nelle loro successive modificazioni ed integrazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

È posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

La presente legge ha effetto dal 1. dicembre 1962.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 9, è fissato per l'esercizio finanziario 1962 in Lire 5 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

È posto in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 25, voti favorevoli 23, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Punto 26 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 70: « *Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori dell'agricoltura e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento* ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Signori Consiglieri, la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, ed in particolare il suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 aprile 1957, n. 33, a sua volta modificato ed integrato con D.P.G.R. del 17 maggio 1960, n. 26, determinano e disciplinano il diritto dei lavoratori all'assistenza mutualistica nonché la misura, il limite ed il metodo di erogazione delle prestazioni sani-

tarie ed economiche in modo diverso non solo fra i settori economici, ma altresì fra gli assicurati appartenenti allo stesso settore economico, creando sperequazioni nei trattamenti assistenziali ed anacronistiche posizioni fra i beneficiari delle varie attività assicurative ed assistenziali.

Analoga situazione si riscontra nella materia concernente i contributi mutualistici, sia per quanto interessa le modalità per l'accertamento degli assicurati e di conseguenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro, che per la riscossione dei contributi stessi.

Il settore dell'agricoltura è quello in cui maggiormente si riscontrano tali gravi anomalie.

Nel predetto settore sia i soggetti dell'assicurazione malattie e delle altre attività assistenziali gestite dalle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, sia il diritto alle prestazioni mutualistiche e sia i beneficiari, la misura, il genere e la durata delle prestazioni stesse sono notevolmente limitati e diversi rispetto agli altri settori economici.

Infatti, nell'anno 1961, risultavano accertati nelle due province della Regione:

— lavoratori dell'agricoltura (salarati fissi, giornalieri, partecipanti, coloni e mezzadri)	n. 27.525
— familiari	n. 18.315
	<u>n. 45.840</u>

dei quali sono soggetti al beneficio delle seguenti prestazioni:

— assistenza medica, ospedaliera ed integrativa:	
	lavoratori n. 27.525
	familiari n. 11.315
— assistenza farmaceutica:	

(*) Vedi Appendice - pag. 116

lavoratori n. 16.256
 — indennità giornaliera, assegno
 funerario e sussidi straordinari:

lavoratori n. 20.326

Risultavano esclusi, quindi, dalle seguen-
 ti prestazioni:

— assistenza medica:

familiari n. 7.000

— assistenza farmaceutica:

lavoratori n. 11.269

familiari n. 18.315

— assistenza ospedaliera:

familiari n. 7.000

— assistenza integrativa:

familiari n. 7.000

— indennità malattia:

lavoratori n. 7.199

— assegno funerario e sussidi
 straordinari:

lavoratori n. 7.199

familiari n. 18.315

È da considerare, altresì, che non sono soggetti all'obbligo assicurativo — e non hanno quindi diritto ad alcuna prestazione assistenziale — i giornalieri di campagna che, nell'anno, prestano la loro attività per un numero di giornate inferiori a 50.

Infine che i lavoratori dell'agricoltura, in caso di malattia, percepiscono prestazioni economiche in misura notevolmente inferiore rispetto ai lavoratori degli altri settori economici.

L'indennità giornaliera di malattia, che per i lavoratori dell'industria è pari al 54% della retribuzione media globale percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno di inizio della malattia, per i lavoratori del-

l'agricoltura è corrisposta nella misura variabile da Lire 120 a Lire 300 per gli uomini e da Lire 80 a Lire 200 per le donne.

L'assegno funerario, che per i lavoratori dell'industria è pari a 20 volte la retribuzione media globale giornaliera percepita nelle ultime venti giornate lavorative, per i lavoratori dell'agricoltura, è corrisposto nella misura di Lire 12 mila per gli uomini e di Lire 8 mila per le donne.

Infine, è da considerare che mentre i lavoratori dell'industria e degli altri settori economici acquisiscono il diritto all'assistenza mutualistica dal primo giorno di assunzione al lavoro, diritto che si prolunga sino a 180 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel settore dell'agricoltura hanno diritto alle precitate prestazioni solo i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici comunali, elenchi che diventano operanti dopo vari mesi in cui è iniziato il rapporto di lavoro e spesso quando è cessato detto rapporto e si è costituito un altro rapporto di lavoro.

Lo Stato, riconosciuta la necessità di eliminare tali gravi sperequazioni ed anomalie, ha posto allo studio un provvedimento inteso ad estendere ai lavoratori dell'agricoltura le prestazioni sanitarie ed economiche di cui beneficiano i lavoratori dell'industria ed i loro familiari.

È da considerare, che in varie province sono intervenuti accordi e sono state stipulate convenzioni, che hanno portato notevoli benefici ai lavoratori dell'agricoltura nel campo delle assicurazioni e delle assistenze gestite dall'I.N.A.M.

Inoltre, che la Regione siciliana ha approvato la legge 13 ottobre 1960, n. 43, con la quale si apportano notevoli miglioramenti nell'assistenza mutualistica sanitaria ed economica a favore dei lavoratori dell'agricoltura e dei

loro familiari. Il provvedimento comporta un onere annuo a carico della Regione precitata di oltre 2 miliardi e 300 milioni, e prevede la clausola del conguaglio in caso risultino maggiori oneri nella gestione mutualistica.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, purtroppo, le condizioni sociali ed economiche dei lavoratori dell'agricoltura certo non sono migliori di quelle dei lavoratori della Sicilia e si riscontrano, forse in misura maggiore, le necessità che hanno determinato in altre province del nostro Paese, l'adozione di particolari provvedimenti a favore dei prestatori d'opera dell'agricoltura, nonché dei loro familiari.

Come già avvenuto nella Regione siciliana, anche alla Regione Trentino-Alto Adige incombe il dovere di intervenire per concedere un contributo integrativo alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, al fine queste possano estendere il beneficio dell'assistenza mutualistica in modo uniforme a tutti i lavoratori dell'agricoltura e loro familiari, senza esclusioni e differenziazioni di trattamento fra le varie categorie dei lavoratori stessi.

A questo fine si adegua il disegno di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione degli organi competenti, il quale all'art. 1 stabilisce che ai lavoratori dell'agricoltura è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria in forza della l.r. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo altresì, che il diritto si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.

Gli artt. 2 e 3 estendono l'assistenza farmaceutica, l'assistenza medico-chirurgica gene-

rica, ostetrica, pediatrica e specialistica, l'assistenza ospedaliera ed integrativa e le prestazioni economiche, l'indennità giornaliera di malattia, l'assegno funerario ed il sussidio straordinario a tutti i lavoratori dell'agricoltura e loro familiari, che attualmente non beneficiano di tali prestazioni.

L'art. 4 dispone che l'assistenza sanitaria ed economica per parto è estesa ai coloni e mezzadri nella misura e nei limiti di cui beneficiano i salariati fissi ed assimilati.

L'art. 5 determina che l'indennità giornaliera di malattia è corrisposta nella misura pari al 50% della retribuzione media convenzionale determinata con le modalità previste dal successivo art. 9. L'art. 6 determina i familiari dei lavoratori dell'agricoltura.

L'art. 7 dispone che le prestazioni mutualistiche sono corrisposte ai lavoratori dell'agricoltura con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e di conseguenza vengono abrogate le particolari disposizioni previste dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e dal suo regolamento di esecuzione nei confronti del settore dell'agricoltura.

L'art. 8, nel determinare che le aliquote contributive, relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, estende al settore dell'agricoltura le norme vigenti per i datori di lavoro dell'industria in materia di accertamento e riscossione dei contributi stessi.

L'art. 9 stabilisce le modalità per la determinazione delle retribuzioni medie convenzionali da valersi agli effetti del calcolo sia delle prestazioni economiche da corrispondersi ai lavoratori e sia dei contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura.

Gli artt. 10 e 11 stabiliscono che la Giun-

ta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori dell'agricoltura e loro familiari, con un contributo annuo pari all'onere che le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento debbono affrontare per l'esecuzione delle nuove norme di legge.

L'art. 12 stabilisce che qualora lo Stato dovesse intervenire con propria legge ad assicurare ai lavoratori dell'agricoltura analoghi benefici, la Regione viene in tutto od in parte esonerata dal contributo a favore delle Casse di malattia.

L'art. 13 abroga le disposizioni concernenti la erogazione delle prestazioni ai lavoratori e loro familiari, oggetto della legge, contenute nella l.r. 20 agosto 1954, n. 25 e nel suo regolamento di esecuzione, in quanto in contrasto con le nuove norme legislative.

L'art. 14 stabilisce che la legge ha effetto dal 1. gennaio 1963 e che la spesa derivante dall'applicazione della legge a carico dell'esercizio finanziario 1963 è fissata nella misura di Lire 240 milioni, mentre per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La Giunta regionale raccomanda alla particolare attenzione dei signori Consiglieri il presente disegno di legge e, per le ragioni esposte nella relazione, fa affidamento nella loro unanime adesione.

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per l'assicurazione obbligatoria malattie e per la tutela fisica ed economica lavoratrici madri, a favore dei lavoratori dell'agricoltura e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Bolzano e Trento ».

Art. 1

Ai lavoratori dell'agricoltura soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria in forza della l.r. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

- a) l'assistenza farmaceutica, a tutti i giornalieri e compartecipanti, ai coloni e mezzadri, nonché ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e compartecipanti, dei coloni e mezzadri;
- b) l'assistenza medico-chirurgica generica, ostetrica e pediatrica, specialistica, l'assistenza ospedaliera e quella integrativa, ai familiari di tutti i giornalieri e compartecipanti, nonché dei coloni e mezzadri.

Art. 3

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

- a) l'indennità giornaliera di malattia, ai coloni e mezzadri;

b) l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, ai mezzadri e coloni, nonché ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e compartecipanti, dei coloni e mezzadri.

Art. 4

L'assistenza sanitaria e l'assistenza economica per parto è estesa ai coloni e mezzadri nella misura e nei limiti di cui beneficiano i salariati fissi ed assimilati, in forza della legge 26 agosto 1950, n. 860, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori dell'agricoltura, è corrisposta nella misura pari al 50% della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori dell'agricoltura, quelli previsti dall'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori dell'agricoltura (assicurati diretti) ed ai loro familiari (assicurati indiretti), sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria.

Art. 8

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato di collegamento per le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e la iscrizione dei propri dipendenti, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte delle Casse stesse.

Art. 9

Agli effetti del calcolo sia delle prestazioni economiche previste dalla presente legge e sia dei contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori dell'agricoltura con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 10

La Giunta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori dell'agricoltura e dei loro familiari, previsti dalla presente legge, concedendo un contributo annuo alle Casse mutue provinciali di malattia

di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni stesse.

Art. 11

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 10, è ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale e della sanità.

Art. 12

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 20 agosto 1954, n. 25 e nel suo regolamento di esecuzione, approvato con D.P. G.R. 10 aprile 1957, n. 33, e nelle loro successive modificazioni ed integrazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 14

La presente legge ha effetto dal 1. gennaio 1963.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano,

a sensi del precedente art. 10, è fissato per l'esercizio finanziario 1963 in Lire 240 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione per lo esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione affari generali, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione si è riunita il giorno 17 luglio 1962 per esaminare il disegno di legge di cui sopra. Essa propone lo stralcio dell'art. 13 in quanto è stato accertato che nessuna disposizione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 è in contrasto con la presente legge.

Per quanto concerne l'adeguamento del regolamento esistente alla predetta legge, sarà compito della Giunta regionale provvedervi con nuovo regolamento con il quale, in attuazione della presente legge, possano essere modificate anche le norme regolamentari esistenti.

La Commissione approva all'unanimità il disegno di legge, raccomandandone vivamente l'approvazione al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze per il parere della Commissione stessa.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha espresso parere favorevole unanime su questo disegno di legge, perciò non ha presentato una relazione scritta.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno prende la parola?

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Ai lavoratori dell'agricoltura, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria in forza della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

È posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

- a) *l'assistenza farmaceutica, a tutti i giornalieri e partecipanti, ai coloni e mezzadri, nonché ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e partecipanti, dei coloni e mezzadri;*
- b) *l'assistenza medico-chirurgica generica, ostetrica e pediatrica, specialistica, l'assistenza ospedaliera e quella integrativa, ai familia-*

ri di tutti i giornalieri e partecipanti, nonché dei coloni e mezzadri.

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

- a) *l'indennità giornaliera di malattia, ai coloni e mezzadri;*
- b) *l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, ai mezzadri e coloni, nonché ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e partecipanti, dei coloni e mezzadri.*

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

L'assistenza sanitaria e l'assistenza economica per parto è estesa ai coloni e mezzadri nella misura e nei limiti di cui beneficiano i salariati fissi ed assimilati, in forza della legge 26 agosto 1950, n. 860 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori dell'agricoltura, è corrisposta

nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 9.

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori dell'agricoltura, quelli previsti dall'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori dell'agricoltura (assicurati diretti) ed ai loro familiari (assicurati indiretti), sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria.

È posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Le aliquote dei contributi, dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato di collega-

mento per le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e la iscrizione dei propri dipendenti, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte delle Casse stesse.

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

Agli effetti del calcolo sia delle prestazioni economiche previste dalla presente legge, sia dei contributi, dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori dell'agricoltura con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

È posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

La Giunta regionale interviene alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori dell'agricoltura e dei loro familiari, previsti dalla presente legge, concedendo un contributo annuo alle Casse mutue provinciali di malattia

di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni stesse.

È posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 10, è ripartito tra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale e della sanità.

È posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

È posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'art. 13 della Giunta è stato soppresso dalla commissione e la Giunta accetta la soppressione.

Art. 14

La presente legge ha effetto dal 1. gennaio 1963.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 10, è fissato per l'esercizio finanziario 1963 in lire 240 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione per lo esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

È posto in votazione l'art. 14.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 27, voti favorevoli 23, 4 schede bianche. La legge è approvata (*).

Debbo annunciare che, contrariamente a quanto avevamo detto in principio di seduta, domani non faremo Consiglio regionale, perché non c'è materia da trattare, quindi andiamo senz'altro a martedì prossimo alla solita ora.

Prego i signori Presidenti delle commissioni di voler fare quel lavoro che hanno da fare, in modo da poterci preparare il materiale per esaurire nei prossimi giorni.

La seduta è tolta e rinviata a martedì 24 luglio 1962.

(Ore 17.30).

(*) Vedi Appendice - pag. 120

APPENDICE

ORDINAMENTO DEI COMUNI (*)

TITOLO I - IL COMUNE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e funzioni del Comune

Il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Comune esercita le funzioni determinate dalla legge. È altresì compito del Comune esercitare le funzioni inerenti a servizi e uffici di pubblica utilità, connessi con gli interessi locali.

Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

Art. 2

Potere regolamentare

Il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale; sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

(*) Testo approvato dal Consiglio regionale e coordinato a sensi dell'art. 79 del regolamento interno.

Art. 3

Entrate del Comune

Il Comune provvede al proprio fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, contributi da esso deliberati a sensi di legge, con quote o compartecipazioni di tributi erariali, nonché con qualsiasi altra entrata di competenza.

Art. 4

Uso della lingua tedesca

L'uso della lingua tedesca è regolato, a sensi degli artt. 84 e 85 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e del D. P. R. 8 agosto 1959, n. 688, dalle seguenti disposizioni.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, le persone giuridiche private, le associazioni di fatto operanti nel territorio della provincia, possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

Gli organi e gli uffici della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi e degli uffici di cui al comma precedente e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici di cui ai commi precedenti usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza inizia nella lingua presunta del destinatario. Quando non vi siano elementi sufficienti in ordine alla presunta lingua del medesimo, la corrispondenza viene avviata in italiano e in tedesco.

Art. 5

Emblema del Comune e distintivo del Sindaco

Il Comune può avere un proprio emblema.

Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile del medesimo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge possiedono l'emblema, possono conservarlo.

Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio emblema.
I distintivi dei Sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO II - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 6

Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, con legge regionale.

Art. 7

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni, che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori residenti nel capoluogo.

Art. 8

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Art. 9

Fusione di Comuni contermini e modifica delle loro circoscrizioni territoriali

Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi fra loro od aggregati ad altro Comune.

Le circoscrizioni territoriali di Comuni contermini possono essere modificate, per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali.

La domanda è presentata dai Consigli dei Comuni interessati.

Art. 10

Modificazioni del capoluogo, della denominazione e altre modificazioni territoriali

Le modificazioni del capoluogo e della denominazione del Comune nonché quelle delle circoscrizioni comunali non regolate dai precedenti artt. 7, 8 e 9 possono essere promosse, con deliberazione motivata, dal Consiglio del Comune o dei Comuni interessati. Costituisce motivo di modifica delle circoscrizioni la necessità, per un Comune, di espandersi sul territorio di Comuni contermini, sempre che non ne risulti pregiudizio a loro rilevanti interessi.

Art. 11

Parere del Consiglio comunale

Sulle proposte avanzate in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della presente legge, vengono sentiti i Consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette alla Giunta regionale.

Art. 12

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con

decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i Comuni interessati appartengono alla stessa provincia.

In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

Art. 13

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i Comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

CAPO III - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 14

Elezioni degli organi comunali

Le elezioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco avvengono a norma della legge regionale.

I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del Sindaco l'assessore anziano, o, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

Art. 15

Decadenza dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco

La qualità di consigliere, di assessore e di Sindaco si perde se sopravviene una causa di incompatibilità o se viene accertata una causa di ineleggibilità, contemplate dalla legge.

Qualora la incompatibilità riguardi il solo cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di optare per uno di essi nel termine di quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina.

Il Sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del Consiglio sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al Consiglio comunale. Se il Consiglio non provvede entro un mese, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale vi provvede entro i successivi trenta giorni.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta, entro il quale termine questi può presentare le proprie deduzioni.

Art. 16

Decadenza del Consiglio

La fusione di due o più Comuni determina la decadenza dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio decade inoltre:

- a) quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;
- b) quando, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti;
- c) quando la separazione o l'aggregazione di una o più frazioni dia luogo a variazione nel numero dei consiglieri assegnati al Comune.

La decadenza, nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, è dichiarata, per delega, con delibera motivata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17

Controllo straordinario sul Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è sciolto dalla Giunta regionale, su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente, quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o quando non sia in grado di funzionare.

La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale nonché al Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove elezioni si effettuano entro tre mesi dalla predetta pubblicazione.

Art. 18

Prima convocazione del nuovo Consiglio

Il nuovo Consiglio tiene la prima adunanza entro trenta giorni dalla proclamazione ed è convocato dal Sindaco uscente o dal Vicesindaco in caso di vacanza. Qualora subentri ad una gestione commissariale è convocato dalla commissione o dal commissario straordinario.

Il nuovo Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Art. 19

Mozione di sfiducia - Revoca del Sindaco o di singoli assessori

Il Sindaco e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio del quale devono godere la fiducia. Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta od il Sindaco, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Con la stessa maggioranza il Consiglio può, in seduta segreta e con deliberazione motivata, revocare il Sindaco o singoli assessori.

La convocazione del Consiglio per deliberare sugli oggetti di cui ai commi precedenti avviene solo se ne sia fatta richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica; essa ha luogo non prima di otto giorni dal deposito della richiesta nella segreteria del Comune.

La nuova elezione si svolge a norma della legge regionale sulle elezioni comunali entro quindici giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione.

Art. 20

Sospensione del Sindaco dalla carica

Il Sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione, sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio, che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Il Sindaco rimane altresì sospeso qualora sia colpito da mandato di cattura o si trovi in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Le funzioni del Sindaco sospeso sono esercitate dal Vicesindaco.

Art 21

Indennità di funzione al sindaco ed agli Assessori

L'ufficio di consigliere comunale è gratuito. Al Sindaco e agli assessori può essere assegnata una indennità di carica stabilita dal Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate, anche in via forfettaria, le spese sostenute dai suoi componenti per la partecipazione alle sedute e la retribuzione lavorativa perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori.

Alla relativa liquidazione provvede il Consiglio.

TITOLO II - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 22

Attribuzioni del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari dello sviluppo economico e sociale, intervenendo all'uopo con le determinazioni che gli competono e con opportune iniziative e attività.

Spetta al Consiglio comunale:

- 1) approvare i regolamenti ed i capitolati generali;
- 2) nominare gli impiegati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 27, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;
- 3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- 4) deliberare l'alienazione di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti Lire 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti Lire 1 milione; per i Comuni fino a 5.000 abitanti Lire 2 milioni; per i Comuni fino a 10.000 abitanti Lire 3 milioni; per i Comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6 milioni; e per gli altri Comuni Lire 10 milioni;
- 5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;
- 6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;

- 7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e costituire servitù attive, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;
- 8) deliberare l'acquisto di azioni industriali;
- 9) deliberare le azioni di promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'art. 23, n. 8.
- 10) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;
- 11) deliberare i lavori pubblici d'interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;
- 12) deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;
- 13) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;
- 14) deliberare i contratti nei limiti della propria competenza;
- 15) deliberare la costituzione o la adesione a consorzi;
- 16) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi, di spettanza del Comune;
- 17) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;
- 18) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta o del Sindaco.

Art. 23

Attribuzioni della Giunta comunale

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:

- 1) nominare gli ausiliari ed i salariati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 27, n. 11;
- 2) ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria del bilancio nei limiti del relativo stanziamento e liquidare le spese della parte straordinaria;
- 3) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;
- 4) deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4, 5, 7, 11 e 14 dell'art. 22, quando i relativi contratti non superino i valori e non eccedano le durate in essi indicati;
- 5) accettare lasciti e donazioni dandone comunicazioni al Consiglio;
- 6) formare i ruoli dei tributi e deliberare i ruoli delle entrate patrimoniali;
- 7) emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;

- 8) deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;
- 9) fissare la data delle riunioni del Consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, e predisporre l'ordine del giorno;
- 10) predisporre il bilancio preventivo;
- 11) compiere gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
- 12) deliberare su tutti gli altri affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 24

Vigilanza sulle istituzioni

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune o delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal Consiglio comunale.

I revisori dei conti e i rappresentanti del Comune riferiscono almeno una volta all'anno sulla loro attività.

Art. 25

Deliberazioni urgenti della Giunta comunale

La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.

Non possono formare oggetto di deliberazione d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quei provvedimenti la cui approvazione richieda una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni di urgenza devono, a pena di decadenza, essere sottoposte al Consiglio e da questi ratificate nella sua prima riunione successiva, che si dovrà comunque tenere entro il trentesimo giorno dalla loro adozione. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

Art. 26

Il Sindaco

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e Ufficiale del Governo.

A norma della legge dello Stato presta giuramento, dinanzi al Commissario del Governo, entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costi-

tuzione, lo Statuto di autonomia, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

- 1) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca;
- 2) convoca e presiede la Giunta comunale;
- 3) ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;
- 4) coordina l'attività degli assessori e sovrintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;
- 5) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta negli affari, non attribuiti agli assessori, di cui al punto 3;
- 6) rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 7) presiede gli incanti e stipula i contratti;
- 8) provvede per la trasmissione alla Giunta provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal Consiglio e dalla Giunta, soggette a controllo;
- 9) firma i mandati di pagamento, assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;
- 10) rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti attribuiti alla amministrazione comunale;
- 11) sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il Sindaco può delegare per iscritto a singoli assessori determinate attribuzioni.

Art. 28

Rilascio di certificati

In caso di rifiuto da parte del Sindaco al rilascio di atti, certificati e attestati previsti dalla legge o di errori contenuti in tali documenti è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale dovrà provvedere entro trenta giorni all'esame del ricorso e nello stesso termine, ove il ricorso sia accolto, al rilascio del documento o alla dovuta rettifica.

Art. 29

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il Sindaco non provveda o dove sono interessati due o più Comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Salvo il caso di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

Art. 30

Proposte - interrogazioni - mozioni

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data nella prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio comunale.

Art. 31

Regolamento interno del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale deve regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

In detto regolamento potrà essere prevista la costituzione di apposite commissioni consiliari per l'esame di particolari questioni o per compiere lavori preparatori.

CAPO II - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 32

Convocazione ed ordine del giorno

La riunione del Consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri o dall'invito del Presidente della Giunta provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso di convocazione e l'elenco degli oggetti da trattare devono essere trasmessi alla Giunta provinciale.

Nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell'avviso e quello fissato per l'adunanza, ogni consigliere ha diritto di esaminare, nella sede comunale, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno.

Il segretario del Comune provvederà inoltre a che l'albo comunale porti affisso, in contemporaneità con l'indetta convocazione, l'ordine del giorno con gli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio.

Art. 33

Validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano:

- a) 18 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;
- b) 14 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;
- c) 9 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;
- d) 7 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15.

In prima convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso. In seconda convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dall'aula.

Art. 34

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le elezioni della Giunta, del Sindaco, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica. La seduta deve essere segreta quando si tratti di questioni che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone.

Art. 35

Astensione dalle deliberazioni

I componenti di organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti o interessi propri di enti, di imprese, di stabilimenti, da essi rappresentati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o per i quali prestano la loro opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti e affini, sino al quarto grado, e del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

Il Sindaco e gli assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando questo tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

I contravventori alle norme di cui sopra, salve le eventuali sanzioni penali in presenza di reato, decadono dalla carica elettiva rivestita ed il segretario è deferito dalla Giunta provinciale alla competente autorità per le conseguenti sanzioni disciplinari.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione e promuove la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere o di assessore o di Sindaco.

Art. 36

Potere discrezionale del Presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta è investito di potere per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordini ed avvalersi, se occorre, della forza pubblica.

Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 37

Funzioni di segretario

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

I Consigli e le Giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Art. 38

Della votazione

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

Il presidente della adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal Consiglio tra i propri componenti.

Art. 39

Verbale delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale del Consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti con l'indicazione dei non giustificati.

Ogni membro del Consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto. Il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.

I verbali del Consiglio sono firmati dal presidente, da un consigliere designato e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni. I verbali della Giunta sono firmati dal Sindaco, da un assessore e dal segretario. Essi sono conservati agli atti del Comune.

Art. 40

Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che importano spese devono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

Quelle per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori la cui spesa presunta non superi le Lire 500.000.

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti, possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

Art. 41

Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti

È illegittima ogni deliberazione che importi modifica o revoca di deliberazioni precedenti, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica.

Art. 42

Pubblicazione delle deliberazioni

Ogni Comune deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro otto giorni dalla data dell'albo, e per otto giorni consecutivi. Se il Comune si compone di località sparse oppure è diviso in frazioni o quartieri, il Consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti, durante la pubblicazione della relativa delibera, restano depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico.

La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perché possa prendere cognizione; ogni cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamenti di diritti di segreteria.

Art. 43

Messo comunale

Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.

Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità. Il messo comunale può anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Art. 44

Statistiche ed informazioni

I Comuni nonché gli enti ed istituti locali, di cui all'art. 48, sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime, o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali, e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 45

Spese per funzioni delegate e servizi regionali e provinciali

L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate, a sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, ai Comuni ed agli enti locali resta a carico della Regione o della Provincia nel cui bilancio di previsione è istituito l'apposito capitolo. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia sono liquidate dalle rispettive Giunte anche in via forfettaria.

Art. 46

Composizione e attribuzioni dell'amministrazione straordinaria

In caso di scioglimento o di decadenza del Consiglio comunale l'amministrazione è affidata ad una commissione di tre membri per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti e a un commissario per gli altri Comuni, scelti fra i cittadini che hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. La nomina della commissione o del commissario è fatta dalla Giunta provinciale entro dieci giorni dalla data del provvedimento di scioglimento o da quella di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della legge modificatrice delle circoscrizioni comunali o, nel caso previsto dalla lettera b) dell'art. 16, dalla data della delibera dichiarativa della decadenza. Della nomina della Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta regionale.

Nella provincia di Bolzano, per la nomina delle amministrazioni straordinarie e per la sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, deve tenersi conto della consistenza dei gruppi linguistici quali erano rappresentati nel disciolto Consiglio comunale. In ogni caso il presidente della commissione o rispettivamente il commissario unico vengono scelti fra le persone appartenenti al gruppo linguistico che nel Consiglio aveva la maggioranza.

La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale, al pari del commissario unico, esercita le attribuzioni del Sindaco. La commissione ed il commissario unico adottano i provve-

dimenti di competenza della Giunta comunale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione.

Art. 47

Sostituzione di eletti a speciali funzioni

L'amministrazione straordinaria del Comune deve provvedere alla sostituzione, con nomina da farsi tra gli eleggibili a consigliere, di coloro che esercitano speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede tale qualità. Non potrà tuttavia essere designato a tali compiti, chi ha fatto parte del cessato Consiglio.

Le persone così nominate restano in carica finché vengono regolarmente sostituite dal nuovo Consiglio.

TITOLO III - DEI CONTROLLI

Art. 48

Potere di controllo della Giunta provinciale

La Giunta provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, e sugli enti ed istituti locali, secondo le norme del presente titolo, ferme restando, per gli enti diversi dai Comuni e dai consorzi, le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito.

La Giunta provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti e istituti locali di cui al precedente comma, in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tali poteri alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Art. 49

Controllo di legittimità

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive e di quelle di cui all'art. 76, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data dell'atto, alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta.

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata in termine, ne

richiede l'invio e accerta la responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo dalla data di ricevimento dell'atto.

Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce per chiedere l'annullamento per il riesame di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 51. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità; tale comunicazione può effettuarsi mediante restituzione di copia della deliberazione munita della dichiarazione di ricevuta.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 42 e dell'invio, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, alla Giunta provinciale. Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge.

Art. 50

Controllo di merito

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali soggette a controllo anche di merito diventano esecutive qualora, entro trenta giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame all'organo normalmente competente.

Ove tale organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui all'art. 22, numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 e 14, all'art. 62, ultimo comma e comunque quelle per le quali leggi regionali e provinciali lo prescrivono.

Art. 51

Richiesta di elementi di giudizio

Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli artt. 49 e

50 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata nella ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale o da un funzionario delegato.

Le deliberazioni si intendono decadute qualora il Comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 52

Termini speciali

I termini di cui agli artt. 49 e 50 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In questo ultimo caso, qualora il parere non pervenga tempestivamente, la Giunta provinciale può prescindere oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al Comune.

I termini di cui al precedente comma e quelli previsti all'art. 50, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

Art. 53

Controlli sulle deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni delegate

Le deliberazioni adottate dal Comune e dagli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia a sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro quindici giorni, alla Giunta provinciale, nonché alla Giunta regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

La Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al Presidente della Giunta provinciale ed all'ente che ha adottato la deliberazione.

La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono sempre sostituirsi al Comune ed agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali. Le direttive devono essere deliberate dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale competente e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; esse costituiscono atti amministrativi definitivi.

Art. 54

Esclusività del controllo della Giunta regionale e della Giunta provinciale

Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano, i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonché i poteri di inchiesta, di controllo sostitutivo e di controllo straordinario sugli organi, attribuiti dalla presente legge, dalle norme di attuazione dello Statuto e da leggi speciali regionali e provinciali alla

Giunta regionale e alle Giunte provinciali sostituiscono tutti i poteri di controllo esercitati da qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi forma.

Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

Art. 55

Definitività dei provvedimenti

I provvedimenti di annullamento per vizio di legittimità e gli atti di controllo sostitutivo delle Giunte provinciali e quelli di controllo straordinario della Giunta regionale sugli organi non definitivi.

Le deliberazioni degli enti e istituti locali, comunque divenute esecutive, sono provvisoriamente definitive.

Art. 56

Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

La Giunta provinciale e il suo Presidente, il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo Presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

Art. 57

Controllo sostitutivo

La Giunta provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti, e per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica del commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 58

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il Presidente della Giunta provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'art. 29, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, interessanti l'intera provincia o più Comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Presidente della Giunta provinciale, sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale azione penale. Quando gli interessati non li ottemperino, sono adottate le misure necessarie per la esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta provinciale, sono punite a norma di legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

CAPO I - PATRIMONIO

Art. 59

Beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi del bilancio.

Nell'amministrazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; in particolare il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.

Art. 60

Inventario

L'amministrazione comunale deve formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoniali distinti in beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, completa-

to da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi. Nell'inventario dei beni patrimoniali destinati ad un pubblico servizio dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.

Devono tenersi inventari separati, distinti da quelli del Comune, per:

- a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal Comune;
- b) ciascuna frazione avente patrimonio separato;
- c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.

Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento dell'amministrazione dalla Giunta comunale, entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal Sindaco, dal segretario e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economo.

CAPO II - CONTRATTI

Art. 61

Deliberazioni sui contratti

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportano stipulazione di contratti possono limitarsi agli elementi essenziali degli stessi.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Gli amministratori devono astenersi, a pena di decadenza dal mandato, dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, oltre i limiti previsti dall'art. 18, n. 6, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Art. 62

Asta pubblica, licitazione, trattativa privata

I contratti del Comune che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. È consentita la licitazione privata quando si tratti:

- A) per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:
 - 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 10.000.000;
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
- B) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
 - 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 5.000.000;

- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 1.000.000 ed il Comune non resti vincolato oltre cinque anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
- C) per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti:
- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 2.500.000;
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 250.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentita la trattativa privata quando i valori sono inferiori ad un quarto di quelli indicati al comma precedente. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata, purché le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Allorché ricorrano circostanze eccezionali, il Consiglio comunale può, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito.

Art. 63

Parere di organi tecnici

Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica:

- a) dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, se il loro importo superi le Lire 5.000.000;
- b) del Comitato tecnico provinciale se il loro importo sia compreso tra le Lire 20.000.000 e le Lire 50.000.000;
- c) del Comitato tecnico regionale se l'importo superi le Lire 50.000.000.

Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per l'opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole; in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per valore.

Art. 64

Consenso preventivo per esecuzione di opere

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni, di cui la legge pone le spese di ripristino a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salva l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 65

Appalto a concorso

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali può essere deliberato, a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente, l'invito a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni di esecuzione, con facoltà di demandarne l'esame ad una commissione.

L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza per valore.

Art. 66

Accensione di mutui

Il Comune può contrarre mutui per spese straordinarie a sensi dell'art. 71, soltanto se le medesime non possono essere finanziate con altri mezzi e siano garantite le entrate necessarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

Il Comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresentati una somma superiore ad un terzo delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali.

I contratti di appalto di lavoro o di fornitura, nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità, con o senza interessi, sono considerati mutui e sono soggetti alle norme del presente articolo.

Gli istituti di credito di cui all'art. 5, n. 4, dello Statuto di autonomia, possono concedere mutui anche in deroga ai loro statuti.

Art. 67

Prestiti per opere a carattere permanente

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale il Comune può contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo il Comune può contrarre prestiti con Istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito.

Art. 68

Garanzia dei mutui

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal Comune possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate del Comune:

- a) sovrimposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;
- b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;
- e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da contratti pluriennali di rendita;
- f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 69

Rogito di contratti

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

CAPO III - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 70

Esercizio finanziario

Il Comune ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio comunale entro

il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con l'approvazione del bilancio il Consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.

Il Sindaco, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al Consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello presentato, o, in mancanza, a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi.

Art. 71

Bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al Comune, distinte in ordinarie e straordinarie. Le spese nel loro ammontare complessivo non devono superare il totale delle entrate. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

I bilanci di previsione delle istituzioni e delle aziende speciali amministrate dal Comune formano allegati del bilancio comunale. In questo è iscritta solamente la eventuale quota che va attribuita al Comune o quella destinata ad integrare i bilanci delle istituzioni o aziende speciali medesime.

Art. 72

Spese del Comune

Il Comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di assistenza e previdenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

Art. 73

Oneri del Comune in materia di culto

Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle Diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.

Art. 74

Fondo di riserva e fondo spese non previste

Nel bilancio deve essere stanziato il fondo di riserva non superiore al 5% delle entrate ordinarie, per coprire eventuali deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria.

Può essere stanziato, nel limite del 3% delle entrate ordinarie, anche il fondo per spese non previste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale che per la loro entità o natura non richiedano speciale stanziamento in bilancio.

Art. 75

Riscossione delle entrate

L'esazione dei tributi comunali ha luogo, secondo le indicazioni del bilancio, con la procedura e i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Nella riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi si osservano le disposizioni della legge speciale.

Tutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse per qualsiasi titolo da tutti coloro che ne sono incaricati devono essere versate alla tesoreria del Comune, nei termini prescritti.

Art. 76

Pagamento delle spese

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. Il singolo mandato non può essere imputato che ad un solo articolo di bilancio. Sono vietati i mandati provvisori; quelli per il pagamento degli stipendi al personale, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza fissa e di importo prefissato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono impegnate e liquidate dalla Giunta comunale nei limiti di competenza, con deliberazioni non soggette a controllo da pubblicarsi a norma dell'art. 42, le spese necessarie per la conservazione del patrimonio, quelle sostenute dall'economo, quelle ricorrenti periodicamente e quelle relative a fondi a calcolo, salvo che non si tratti di spesa fissa, per la quale è sufficiente la emissione del mandato recante gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio.

Il segretario e, ove esistano, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del Comune, sono solitamente responsabili dell'esattezza dei dati iscritti sui mandati. Il tesoriere si rende personalmente responsabile del pagamento dei mandati che non sono conformi alle disposizioni di legge.

Art. 77

Investimenti provvisori e riserve

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa del Comune devono essere depositate ad interesse o investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo e dal ricavo di alienazioni patrimoniali possono essere costituite riserve speciali per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali.

Art. 78

Tesoriere comunale

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria. Ove il Comune non provveda diversamente, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Possono essere istituiti consorzi tra due o più Comuni per il servizio di tesoreria.

Art. 79

Servizio di economato

Ogni Comune ha un servizio di economato per le piccole spese e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento che lo istituisce si devono stabilire l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economo è autorizzato ad incassare.

Questi è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti e delle somme ricevute in anticipazione fino al loro discarico.

Il servizio di economato si chiude con la scadenza dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio l'economo versa al tesoriere l'intera somma ricevuta in anticipazione.

Art. 80

Rendiconto

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto, che si divide nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Nel conto del bilancio sono dimostrate le somme annuali delle entrate accertate e delle spese impegnate confrontate con gli stanziamenti, quelle delle riscossioni e dei pagamenti, ed i residui attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono dimostrati, in base al registro apposito, lo stato del patrimonio e dei debiti del Comune all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché le variazioni accertate nel corso del medesimo.

Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali formano allegati del rendiconto del Comune.

Art. 81

Avanzo e disavanzo

Approvato il rendiconto dell'anno precedente il Consiglio applica immediatamente al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo; l'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie.

TITOLO V - FRAZIONI E CONSORZI

CAPO I - FRAZIONI

Art. 82

Separazione patrimoniale

Ferma restando l'unità del Comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 7, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, alla istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del Comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

Art. 83

Delegato del Sindaco

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 82, risiede un delegato del Sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Art. 84

Compiti del delegato del Sindaco

Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del Sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Art. 85

Conflitto di interessi patrimoniali

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere una azione contro il Comune o contro altra frazione del medesimo.

CAPO II - CONSORZI FRA ENTI LOCALI

Art. 86

Costituzione di consorzi

I Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Di tali consorzi possono far parte anche altri enti.

I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

- a) dalla Giunta provinciale, per delega della Regione, se gli enti appartengono alla stessa provincia;
- b) dalla Giunta regionale, sentite le Giunte proeleggione, se gli enti appartengono alla stessa provincia di Trento e Bolzano, o se del consorzio fanno parte una od entrambe le Province;
- c) dal Ministero dell'Interno, sentita la Giunta regionale, se con gli enti appartenenti alla Regione sono interessati enti di altre regioni.

Nei casi previsti dalla legge la riunione in consorzio, qualora non avvenga volontariamente, viene disposta dall'autorità competente a norma del comma precedente, sentiti gli enti interessati.

Art. 87

Statuto dei consorzi

Col provvedimento di costituzione viene approvato lo statuto del costituendo consorzio. Lo statuto dei consorzi volontari deve essere preventivamente approvato con deliberazione da ciascun ente interessato.

Lo statuto deve regolare la denominazione, lo scopo, la sede, gli organi e le loro attribuzioni, la partecipazione finanziaria e la rappresentanza degli enti consorziati.

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale e un presidente; può avere una giunta ed altri organi.

Art. 88

Costituzione della rappresentanza consorziale

I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli dei Comuni e delle Province partecipanti al consorzio, tenendo conto, nella provincia di Bolzano, della composizione etnica di ciascun Consiglio. La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti altri enti locali deve adeguarsi in provincia di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei Consigli degli enti locali medesimi. Nella stessa provincia gli altri organi collegiali del consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nell'assemblea.

Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziati cessa con la cessazione degli organi che li hanno eletti. Tuttavia essi continuano l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei successori.

In caso di vacanza per qualsiasi causa, l'organo competente dell'ente interessato provvede alla sostituzione.

Art. 89

Estensione delle disposizioni relative ai Comuni

Fatte salve le disposizioni di cui al presente Capo e sempre che non contrastino con lo statuto vanno osservate per i consorzi, ove siano applicabili, le norme sancite dal Titolo I, Capo III, dal Titolo II, dal Titolo III e dal Titolo IV della presente legge.

Il controllo è esercitato dalla Giunta provinciale nel cui territorio ha sede il consorzio; la Giunta provinciale determina a quale categoria di Comuni il consorzio viene equiparato, tenuto conto del numero dei Comuni consorziati e della loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina della amministrazione straordinaria spettano all'autorità cui compete la costituzione del consorzio. Se di questo fanno parte enti di altre regioni resta d'obbligo il parere della Giunta regionale.

Nello statuto può essere stabilito che il bilancio del consorzio sia biennale, nel caso in cui le esigenze amministrative inerenti al servizio o all'opera lo consentano.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato, regolando con questo i relativi rapporti finanziari. Può avere un proprio ufficio e proprio personale, il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali stabiliti per il personale dei Comuni.

Art. 90

Cessazione del consorzio

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto, i consorzi cessano:

- a) per scadenza del termine della loro durata, per raggiungimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- b) per deliberazione degli enti consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, nel caso di consorzi volontari.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti in ragione della rispettiva quota di partecipazione, salvi i diritti dei terzi. Nella stessa misura è attribuita la quota patrimoniale dell'ente che si separa dal consorzio.

La cessazione è dichiarata ed il partito patrimoniale è disposto, in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del consorzio, sentiti gli enti il cui parere è prescritto per la costituzione medesima.

TITOLO VI - DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 91

Sanzioni

A norma della legge statale, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite, salva diversa disposizione di legge, con l'ammenda fino a Lire 5.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 92

Oblazione immediata

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento.

La misura della somma che deve essere pagata a sensi del primo comma, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, la quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

Le ordinanze del Sindaco sono pubblicate, mediante affissione all'albo comunale, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 93

Oblazione davanti al Sindaco

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, al Sindaco per fare domanda di oblazione a sensi del comma precedente.

Salva l'applicazione dell'art. 29, il Sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 29.

Art. 94

Procedimento penale

Qualora il contravventore non si sia presentato al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato, con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto, è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 95

Ripartizione dei proventi delle ammende

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 92 e 93, spettano al Comune.

Un terzo dei proventi delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento di reati.

Le norme per il conferimento i tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

NORME FINALI

Art. 96

Per gli effetti giuridici connessi alla popolazione residente valgono i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 97

Le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative, che spettino al Comune, possono essere fatti valere da ogni elettore. Il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio.

In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione ed il ricorso.

Art. 98

Rimangono ferme le norme regionali sull'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e sulla finanza locale.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge potranno essere stabiliti la classifica delle entrate e delle spese, nonché i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi.

Fino a quando non sarà emanato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1959, N. 7, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E L'AMPLIAMENTO DI OSPEDALI CIVILI NELLA REGIONE ».

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento, Bolzano e Bressanone e nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci anni ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al precedente articolo, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

«NORME DI INTEGRAZIONE ALLE PROVVIDENZE STATALI PER I CIECHI CIVILI».

Art. 1

Le persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile non reversibile, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura di Lire 6.000 per coloro che sono affetti da cecità assoluta e di L. 4.000 per coloro che non superano un ventesimo della vista normale. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

Art. 2

Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che hanno residenza nel territorio della regione da almeno sei anni, hanno compiuto il 18° anno di età e non beneficiano di pensioni, rendite, assegni vitalizi o di propri redditi, superiori alle 45.000 Lire mensili.

Ai ciechi di età fra i 15 e i 18 anni, i quali sono affetti da altre minorazioni che rendono impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro, è corrisposto un assegno mensile di Lire 4.000 per tredici volte all'anno.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venire meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario viene ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Art. 3

In caso di morte del beneficiario gli eventuali assegni maturati e non riscossi sono corrisposti ai familiari viventi a carico.

La corresponsione ha luogo anche nel caso in cui la domanda sia presentata al momento della morte dell'avente diritto e venga ritenuta l'idoneità di esso a godere dell'assegno.

Art. 4

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

Art. 5

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, devono comunicare all'Assessorato al quale è affidata la materia della previdenza sociale, la morte dei beneficiari residenti nel Comune.

La mancata o ritardata denuncia entro i 15 giorni di quanto prescritto dal precedente comma, comporta per il Sindaco le sanzioni di legge.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 8

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti alla concessione degli assegni di cui alla presente legge. La disponibilità su tale fondo, non impegnata nel corso di ogni esercizio finanziario, viene trasferita all'esercizio successivo e utilizzata secondo la destinazione indicata nella presente legge.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge od alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla competente Giunta provinciale e all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dalle Giunte provinciali è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 9

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1962.

L'onere a carico del bilancio di previsione 1962 è stabilito in Lire 10.500.000.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri finanziari successivi, l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« NORME PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E PER LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI, A FAVORE DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI PERSONALI E DOMESTICI, DEGLI APPRENDISTI, DEGLI ADDETTI AI CANTIERI SCUOLA E DI RIMBOSCHIMENTO E DEI LAVORATORI A DOMICILIO, E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI BOLZANO E DI TRENTO ».

Art. 1

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria e del commercio in forza della L.R. 20 agosto 1954, n. 25, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

- a) l'assistenza medico-chirurgica, generica e specialistica, l'assistenza ostetrica e pediatrica, l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera, ai familiari degli addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, nonché dei lavoratori a domicilio;
- b) l'assistenza sanitaria integrativa, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 3

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

- a) l'indennità giornaliera di malattia, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio;
- b) l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, nonché ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 4

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori di cui al punto a) del precedente art. 3, è corrisposta nella misura del 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 8.

Art. 5

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, quelli previsti dall'art. 24 della L.R. 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori e loro familiari, a cui si riferisce la presente legge, sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e del commercio.

Art. 7

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato di collegamento per le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e la riscossione dei contributi da parte delle Casse stesse.

Art. 8

Agli effetti del calcolo delle prestazioni economiche di cui al precedente art. 3 e dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori di cui alla presente legge, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 9

La Giunta regionale contribuisce alla estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla presente legge, per mezzo di uno stanziamento annuo di bi-

lancio a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni.

Art. 10

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 9, è ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale.

Art. 11

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 20 agosto 1954, n. 25 e nel Regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e nelle loro successive modificazioni ed integrazioni, che siano contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 13

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1962.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 9, è fissato per l'esercizio finanziario 1962 in Lire 5 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

sente legge, per mezzo di uno stanziamento annuo di bilancio a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e Trento, affinché queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni stesse.

Art. 11

Il contributo della Regione, di cui al precedente articolo 10, è ripartito tra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale e della sanità.

Art. 12

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 13

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 10, è fissato per l'esercizio finanziario 1963 in Lire 240 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.